



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



*DM Biometano – Allegati e Appendici delle
Regole applicative*

ASLUBRGCAVW00_4I_mil_cantitec_MWASBPB_H01G01_S01R01_C01BACURE_H01N11R0_20100.0024987.08901-027-

XX/05/2024

ALLEGATO 1	3
Allegato 1a – Schema di avviso pubblico relativo alle procedure competitive per l’accesso agli incentivi per il biometano immesso nella rete del gas naturale	4
Allegato 1b – Modello di istanza di partecipazione alle procedure competitive per l’accesso agli incentivi per il biometano immesso nella rete del gas naturale	11
Allegato 1c – TP Modello di comunicazione di entrata in esercizio	20
Allegato 1c – TO Modello di comunicazione di entrata in esercizio	29
Allegato 1d – Contratto tipo ai fini del riconoscimento della Tariffa Premio	38
Allegato 1e – Contratto tipo ai fini del riconoscimento della Tariffa Omnicomprensiva	50
Allegato 1f – Dichiarazione di adesione del Soggetto Obbligato e accettazione delle condizioni contrattuali	64
Allegato 1g – Contratto tipo con i Soggetti Obbligati all’immissione in consumo di biocarburanti	67
Allegato 1h – Richiesta di accesso alla Tariffa Omnicomprensiva	76
Allegato 1i – Richiesta di recesso dal contratto di regolazione della Tariffa Omnicomprensiva e richiesta di accesso alla Tariffa Premio	82
Allegato 1l – Richiesta di recesso dal contratto di regolazione della Tariffa Premio e richiesta di accesso alla Tariffa Omnicomprensiva	86
ALLEGATO 2	91
Allegato 2a – Elenco documenti da allegare all’istanza di partecipazione alle procedure competitive	92
Allegato 2b – Elenco documenti da allegare alla comunicazione di entrata in esercizio	96
Allegato 2c – Elenco documenti da conservare ai fini delle verifiche	103
ALLEGATO 3	104
Allegato 3a – Modello di dichiarazione per il rispetto del principio DNSH – Fase ex-ante	105
Allegato 3b – Modello di dichiarazione per il rispetto del principio DNSH – Fase ex-post	105
APPENDICI	111
Appendice A. Contingenti annui e calendario delle procedure competitive	112
Appendice B. Tariffe di riferimento	114
Appendice C. Massimali di costi ammissibili e contributo in conto capitale erogabile	115
Appendice D. Principio DNSH	116
Appendice E. Calcolo della riduzione di emissioni di GHG	118

ALLEGATO 1

Schemi di avviso, modelli e contratti-tipo

Allegato 1a – Schema di avviso pubblico relativo alle procedure competitive per l'accesso agli incentivi per il biometano immesso nella rete del gas naturale

Si riporta di seguito un modello rappresentativo dello schema di avviso pubblico che verrà pubblicato sul sito istituzionale del GSE per le procedure competitive previste dal DM 2022.

Avviso Pubblico per la partecipazione alle procedure competitive per l'accesso agli incentivi per il biometano immesso nella rete del gas naturale ai sensi dell'articolo 5 del DM 15 settembre 2022

Con il presente Avviso Pubblico, aperto ai sensi dell'articolo 5 del DM 15 settembre 2022 (nel seguito, DM 2022), il GSE rende noti i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle richieste di partecipazione alle procedure per l'assegnazione del contingente di capacità produttiva destinato al riconoscimento dei benefici previsti dal DM 2022.

La partecipazione alla procedura competitiva è disciplinata dagli artt. 5 e 6 del DM 2022 e dalle Regole Applicative (nel seguito, Regole Applicative), che costituiscono parte integrante del presente avviso pubblico.

Periodo di apertura della procedura e modalità di partecipazione

Il codice identificativo della procedura di cui al presente Avviso Pubblico è **BMT_A_20XX_X**.

La procedura competitiva sarà aperta il giorno XX mese 202X alle ore XX:XX:00 e sarà chiusa improrogabilmente il giorno XX mese 202X alle ore XX:XX:00.

Le richieste di partecipazione alla procedura competitiva devono essere trasmesse, a pena di esclusione, per via telematica e secondo le modalità precisate nelle Regole Applicative entro e non oltre il termine di chiusura della procedura, mediante l'applicazione informatica all'uopo predisposta dal GSE (<https://areaclienti.gse.it/>), accessibile tutti i giorni del periodo di apertura, 24 ore su 24, a eccezione dei giorni di apertura e di chiusura.

L'applicazione informatica consente il caricamento delle richieste esclusivamente durante il periodo di apertura della procedura, come sopra individuato.

Si rammenta che l'applicativo informatico consente al Soggetto Richiedente di verificare i dati e i documenti inseriti e, nel caso in cui gli stessi dovessero risultare inesatti o incompleti, di annullare - esclusivamente durante il predetto periodo di apertura - la richiesta di partecipazione già inviata, al fine di presentarne una nuova.

I Soggetti Richiedenti, all'atto della partecipazione alla procedura competitiva, sono tenuti a corrispondere al GSE un contributo a copertura delle spese di istruttoria.

Tali importi, maggiorati dell'IVA, dovranno essere versati secondo le modalità indicate dal GSE secondo quanto stabilito in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 10 del DM 2022.

Alla richiesta di partecipazione alla procedura competitiva, dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la documentazione prevista nell'Allegato 2a delle Regole Applicative, secondo le specifiche ivi contenute.

I requisiti necessari per la partecipazione alla procedura competitiva dipendono dalle seguenti caratteristiche dell'intervento in progetto:

- categoria di intervento, vale a dire:

- nuova costruzione,
- riconversione,
- o tipologia di impianto, vale a dire:
 - impianto agricolo,
 - impianto a rifiuti organici,
- o destinazione d'uso del biometano, vale a dire:
 - usi nel settore dei trasporti,
 - altri usi.

Tali caratteristiche devono essere dichiarate in fase di partecipazione alla procedura competitiva. Valgono le definizioni riportate al paragrafo 1.2 delle Regole Applicative e all'articolo 2 del DM 2022.

Contingenti di capacità produttiva

Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del DM 2022 e di quanto indicato nelle Regole Applicative, la procedura competitiva è aperta con contingente di capacità produttiva disponibile pari a XXXXX Smc/h.

Ai fini della individuazione della quota di contingente assegnato al singolo intervento (qualora ammesso in posizione utile) farà fede la capacità produttiva dell'impianto come definita nelle Regole Applicative.

Formazione della graduatoria

La graduatoria è formata sulla base dei dati dichiarati dai Soggetti Richiedenti, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, nella consapevolezza delle sanzioni penali ivi previste in caso di dichiarazioni false o mendaci e di invio di dati o documenti non veritieri, anche in riferimento all'attestazione del ricorrere delle condizioni costituenti criteri di priorità.

In caso di eventuale saturazione del contingente di capacità produttiva messo a disposizione, la graduatoria è definita applicando, in ordine gerarchico, i **criteri di priorità** indicati all'art. 6 del DM 2022 ed elencati nel seguito:

1. maggiore riduzione percentuale offerta sulla tariffa di riferimento di cui all'Appendice B delle Regole Applicative;
2. maggior riduzione delle emissioni di GHG rispetto ai valori percentuali minimi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera c), del DM 2022, ossia 65% per la destinazione nel settore dei trasporti e 80% per gli altri usi;
3. anteriorità della data ultima di completamento della domanda di partecipazione alla procedura.

In relazione al criterio 2, in fase di partecipazione alla procedura competitiva il Soggetto Richiedente che sia nella condizione di attestare un risparmio delle emissioni di GHG conseguito maggiore rispetto ai valori percentuali minimi previsti dal DM 2022, può scegliere se avvalersi di tale criterio di priorità ai fini della formazione della graduatoria.

Il periodo di valutazione delle richieste pervenute, al massimo pari a 90 giorni a partire dalla data di chiusura della procedura, si conclude con la pubblicazione della graduatoria. Per gli impianti ammessi in posizione utile (Tabella A) la graduatoria fornisce il CUP assegnato dal GSE.

Tariffe di riferimento

In applicazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, del DM 2022 e dall'art. 18-bis, comma 1, del Decreto Legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni nella Legge 9 ottobre 2023, n. 136, le tariffe di riferimento poste a base d'asta e i costi specifici di investimento massimi ammissibili per il riconoscimento del contributo in conto capitale, rispettivamente indicati nelle Appendici B e C delle Regole Applicative, [per le procedure avviate successivamente alla data del 10 ottobre 2023] sono aggiornati facendo riferimento all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, per tenere conto dell'inflazione media cumulata tra il 18 novembre 2021 (indice NIC del mese di ottobre 2021) e il mese di XXXXXXX XXXX, ovvero sia l'ultimo per cui risulta disponibile, alla data di pubblicazione del presente Avviso Pubblico, il relativo indice di rivalutazione.

Nelle tabelle seguenti sono riportati i valori aggiornati.

Tabella 1 – Tariffe di riferimento poste a base d'asta [€/MWh] per la procedura competitiva BMT_A_20XX_X

Tipologia di impianto	Categoria di intervento	
	Nuova costruzione	Riconversione
Impianto agricolo Cp ≤ 100 Smc/h		XXX
		XXX
Impianto a rifiuti organici Cp qualsiasi	XXX	XXX

Tabella 2 – Costi specifici massimi ammissibili [€/Smc/h] per la procedura competitiva BMT_A_20XX_X

Tipologia di impianto	Categoria di intervento	
	Nuova costruzione	Riconversione
Impianto agricolo Cp ≤ 100 Smc/h	XX.XXX	XX.XXX
	XX.XXX	XX.XXX
100 < Cp ≤ 500 Smc/h	XX.XXX	XX.XXX
Impianto a rifiuti organici Cp qualsiasi	XX.XXX	XX.XXX

Per gli impianti ammessi in posizione utile (Tabella A) nella graduatoria della presente procedura, tariffa di riferimento e costo specifico di investimento massimo ammissibile sono determinati sulla base dei valori riportati nelle Tabelle 1 e 2 sopra, in funzione della tipologia di impianto (impianto agricolo o impianto a rifiuti organici) e della capacità produttiva. A tal fine, farà fede la capacità produttiva cumulata come definita nelle Regole Applicative.

Cause di esclusione dalla graduatoria

Il ricorrere delle seguenti circostanze comporta l'esclusione dell'intervento dalla graduatoria (Tabella B):

- mancato adempimento alle prescrizioni o mancato rispetto dei termini previsti dalle norme di riferimento, dal DM 2022, dalle Regole Applicative, dal presente bando, anche nei casi in cui la relativa violazione non sia stata espressamente prevista quale motivo di esclusione;

- non sussistenza e/o venir meno del possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla procedura competitiva descritti ai paragrafi 2.1 e 2.2 delle Regole Applicative (requisiti soggettivi di cui all'art.1, commi 4 e 5, e requisiti oggettivi di cui all'art. 4 del DM 2022);
- assenza o mancata evidenza, come desumibile dalla documentazione trasmessa in allegato alla richiesta di partecipazione secondo quanto prescritto dall'Allegato 2a, del possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla procedura;
- qualora sia stato raggiunto il quantitativo massimo di producibilità di biometano assegnata al settore dei trasporti pari a 1,1 miliardi di metri cubi l'anno, previsto dall'art.4, comma 3, del DM 2022, e sia stato pubblicato il relativo avviso sul sito istituzionale del GSE (previsto dall'art.4, comma 4, del DM 2022): mancato rispetto del requisito di cui all'art.4, comma 1, lett. c), numero 2, del DM 2022, vale a dire impianti di produzione di biometano destinato ad altri usi;
- mancata sottoscrizione della Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, oppure incertezza sul contenuto o sulla provenienza della richiesta di partecipazione, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali (quali, ad esempio, l'illeggibilità, o la trasmissione di dichiarazione non completa in tutte le pagine, non sottoscritta o sottoscritta con firma non autografa né digitale);
- modifiche, integrazioni e/o alterazioni apportate alla Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- mancata trasmissione del documento di identità del sottoscrittore della Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- mancato o tardivo versamento, o in misura inferiore al dovuto, del contributo a copertura delle spese di istruttoria;
- mancata trasmissione della documentazione attestante l'avvenuto versamento del contributo a copertura delle spese di istruttoria;
- mancata trasmissione della documentazione obbligatoria prevista dall'Allegato 2a delle Regole Applicative per la specifica fattispecie di intervento;
- sussistenza di impedimenti *ex lege* alla partecipazione alle procedure e/o all'ammissione ai meccanismi incentivanti, ove conosciuti dal GSE.

Il Soggetto Richiedente, con la sottoscrizione della Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nell'assumere la piena responsabilità in ordine alle informazioni e ai dati forniti, è pienamente consapevole delle conseguenze derivanti dal ricorrere delle predette circostanze.

Precedenti ammissioni in graduatoria

Per gli impianti ammessi in posizione utile (Tabella A) nella graduatoria di una precedente procedura del DM 2022, con la partecipazione alla presente procedura si intende presentata rinuncia alla posizione utile precedentemente acquisita.

Per gli impianti ammessi in posizione non utile (Tabella C) nella graduatoria di una precedente procedura del DM 2022, il GSE non ha verificato il possesso dei requisiti e la sussistenza dei criteri di priorità dichiarati; pertanto, non è stata accertata l'idoneità della partecipazione.

Verifiche e controlli

La richiesta di partecipazione alla procedura competitiva avvia il meccanismo di richiesta di accesso agli incentivi, di cui è elemento costitutivo e parte integrante. Ne deriva che anche le dichiarazioni rese in tale contesto ricadono nell'ambito di applicazione del DM 31 gennaio 2014 (c.d. "Decreto Controlli").

Pertanto, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 e del "Decreto Controlli", il GSE si riserva di verificare in ogni momento, anche nel corso della partecipazione alla procedura, la veridicità dei dati e delle informazioni contenute nelle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese dai Soggetti Richiedenti.

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso Pubblico, valgono le disposizioni del DM 2022 e delle Regole Applicative consultabili sul sito internet del GSE.

Trattamento dei dati personali

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Il Titolare del trattamento dei dati è il Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (di seguito anche "GSE") con sede legale in Viale M. Ilo Pilsudski, 92 - 00197 Roma, P.I. e C.F. 05754381001, in persona dell'Amministratore Unico pro-tempore, che si avvale del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) nella persona del Responsabile dell'Ufficio RPD, contattabile ai seguenti indirizzi PEO: rpd@gse.it e PEC: rpd@pec.gse.it

2. RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il GSE, ove necessario per le finalità di cui al sottostante art. 3, nomina appositi Responsabili esterni del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art 28 del GDPR.

3. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Si informa che i dati conferiti dai soggetti interessati verranno trattati per le finalità di verifica dei requisiti per le procedure di cui al DM 15 settembre 2022, nonché per finalità connesse e funzionali al trattamento in questione.

Qualora il Titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per finalità diverse da quelle per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato le informazioni in merito a tali diverse finalità. I dati forniti saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie ai suddetti scopi e non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dalle finalità di cui sopra.

Il suddetto trattamento trova il suo fondamento giuridico nel DM 15 settembre 2022.

4. DATI PERSONALI TRATTATI NEL TRATTAMENTO

I dati personali coinvolti nel suddetto trattamento sono costituiti essenzialmente dai dati anagrafici ed amministrativi dei soggetti interessati (quali tipicamente i dati anagrafici e i dati di contatto del Rappresentante legale/procuratore/Soggetto richiedente), nonché dai dati tecnici degli impianti o degli interventi.

5. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali sono trattati nel rispetto dei principi di liceità, trasparenza, pertinenza e correttezza – secondo quanto previsto dal GDPR e dalla normativa nazionale di riferimento – anche con l'ausilio di strumenti informatici e sono conservati per un periodo di 10 anni dall'esaurirsi del rapporto contrattuale/amministrativo con il GSE, intendendosi tale termine al netto dei tempi di gestione di

contenziosi eventualmente insorti, nonché al netto di situazioni in cui prevalgano finalità di interesse pubblico, quali quelle connesse ad attività di verifica, di archiviazione o di raccolta anche per scopi statistici.

Il trattamento è effettuato dal GSE nel rispetto degli obblighi di legge, ad opera di suo personale incaricato della gestione dei dati personali e da Responsabili esterni del trattamento dei dati personali all'uopo nominati.

Si precisa che l'interessato è tenuto a garantire la correttezza dei dati personali forniti, impegnandosi, in caso di modifica dei suddetti dati, a richiederne la variazione affinché questi siano mantenuti costantemente aggiornati. Nessun addebito potrà essere imputato al GSE nel caso in cui il soggetto interessato non abbia provveduto a notificare eventuali variazioni/aggiornamenti dei dati stessi.

6. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Il GSE si riserva di trasmettere i suoi dati personali, ove occorra, a soggetti pubblici per finalità di interesse generale, quali le Società controllate dal GSE (GME S.p.A., AU S.p.A., RSE S.p.A.), l'Agenzia delle Entrate, l'Autorità di regolazione, i Concessionari di pubblico servizio elettrico (Terna, Distributori...).

Resta fermo l'obbligo del GSE di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria, ogniquale volta venga inoltrata specifica richiesta al riguardo.

Si precisa inoltre che il trattamento in esame non prevede il trasferimento di dati personali in Paesi Extra UE.

7. CONFERIMENTO DEI DATI ED EVENTUALI CONSEGUENZE IN CASO DI RIFIUTO DI COMUNICAZIONE

Si informa che i dati conferiti dai soggetti interessati costituiscono presupposto indispensabile per lo svolgimento del trattamento in esame, con particolare riferimento alla corretta gestione contrattuale, amministrativa e della corrispondenza nonché per finalità strettamente connesse all'adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali.

Qualora non fornisca i dati personali necessari, il Titolare non potrà dar seguito ai trattamenti legati alla gestione delle prestazioni richieste.

Va da sé che l'eventuale revoca del consenso del trattamento, assentita dal GSE, laddove possibile, comporterà il venir meno del trattamento medesimo.

8. DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:

-chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la conservazione, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati che li riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;

-esercitare i diritti di cui al precedente alinea mediante la casella di posta del RPD sopra riportati con idonea comunicazione corredata dalla documentazione utile al riconoscimento del richiedente;

-proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali in caso di accertata violazione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale del Garante per la protezione dati personali.

A tal proposito, si informa che le richieste mediante le quali sono esercitati i diritti di cui sopra, saranno esaminate dal GSE ai fini del loro accoglimento o meno, tenendo conto del necessario bilanciamento tra i diritti dell'interessato e un legittimo ed opposto pubblico interesse (ad esempio: l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, l'adempimento di un obbligo legale, la tutela di diritti di terzi, il perseguimento di finalità statistiche).

9. INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Il GSE cura il costante aggiornamento della propria informativa sulla privacy per adeguarla alle modifiche legislative nazionali e comunitarie, dandone idonea comunicazione se necessario.

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Roma, XX mese 202X

Allegato 1b – Modello di istanza di partecipazione alle procedure competitive per l'accesso agli incentivi per il biometano immesso nella rete del gas naturale

Il sottostante modello è rappresentativo delle dichiarazioni riferibili a tutte le possibili casistiche. L'applicativo informatico genererà in modo automatico il modello da utilizzare sulla base delle sole informazioni applicabili al caso di specie, come selezionate e/o indicate dal Soggetto Richiedente sull'applicativo stesso.

Richiesta di partecipazione alla procedura competitiva

Codice BMT:

Codice identificativo dichiarazione:

Richiesta di partecipazione alla procedura competitiva pubblica per l'intervento di realizzazione di impianto di produzione di biometano

Missione 2, componente 2 (M2C2), investimento 1.4, del PNRR "Sviluppo del biometano secondo criteri per la promozione dell'economia circolare"

Dati identificativi della procedura:

Numero procedura: XX

Anno 20XX

Codice: BMT_XX_20XX_X

(ai sensi del DM 15 settembre 2022 e del DPR 445/2000)

La presente richiesta, corredata da copia del documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità, dovrà essere trasmessa al Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (nel seguito, GSE) mediante l'apposita applicazione informatica secondo le indicazioni riportate nelle "Regole Applicative del DM 15 settembre 2022" (nel seguito, Regole Applicative) e nel "Bando pubblico per la partecipazione alle Procedure competitive pubbliche per l'accesso agli incentivi per il biometano immesso nella rete del gas naturale ai sensi dell'articolo 5 del DM 15 settembre 2022" (nel seguito, Bando), pubblicati sul sito internet del GSE.

Per le persone fisiche:

Il/La sottoscritto/a nato/a a (.....), il,
residente a (.....), in, codice fiscale, partita
IVA, nella qualità di soggetto responsabile dell'impianto (nel seguito, Soggetto
Richiedente),

Per le persone giuridiche:

Il/La sottoscritto/a nato/a a (.....), il,
....., in qualità di legale rappresentante di con sede in, nel
comune di (.....), codice fiscale, Partita IVA, soggetto responsabile
dell'impianto (nel seguito, Soggetto Richiedente),

Caso in cui il firmatario è un Procuratore:

Il/La sottoscritto/a nato/a a (.....), il, in qualità di procuratore di con sede in, nel comune di (.....), codice fiscale, Partita IVA, soggetto responsabile dell'impianto (nel seguito, Soggetto Richiedente),

RICHIEDE

di partecipare alla procedura competitiva pubblica per l'impianto, i cui dati sono specificati nel seguito, indetta ai sensi dell'art. 3, comma 1, del DM 15 settembre 2022 (nel seguito, DM2022), riferita al contingente di capacità produttiva indicato nel relativo Bando

E DICHIARA

ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni false o mendaci o nell'ipotesi di invio di dati o documenti non veritieri di cui all'art. 76 del DPR 445/2000,

- di aver preso visione e di accettare le condizioni riportate nel DM2022, nelle Regole Applicative e nel Bando;
- che il Soggetto Richiedente è [una persona fisica/una persona giuridica/un'Amministrazione Pubblica];
- che il Soggetto Richiedente è una [piccola impresa/media impresa/grande impresa] così come definita nelle Regole Applicative;
- di essere titolare, anche a seguito di voltura, del pertinente titolo autorizzativo/abilitativo per l'intervento di e per l'esercizio dell'impianto e che il titolo è tuttora valido ed efficace;
- che l'impianto è stato autorizzato con i seguenti titoli:
 - rilasciato da in data
 - rilasciato da in data
 -
- che per la realizzazione dell'intervento non sono stati acquisiti altri titoli autorizzativi, volti alla mitigazione e alla riduzione degli impatti e dei rischi ambientali secondo i principi della Tassonomia ambientale del Regolamento (UE) 852/2020 (es. VIA, Screening di VIA), propedeutici all'ottenimento del titolo autorizzativo alla costruzione (realizzazione dell'intervento) e all'esercizio dell'impianto;
- che per la realizzazione dell'intervento sono stati acquisiti altri titoli autorizzativi, volti alla mitigazione e alla riduzione degli impatti e dei rischi ambientali secondo i principi della Tassonomia ambientale del Regolamento (UE) 852/2020 (es. VIA, Screening di VIA), propedeutici all'ottenimento del titolo autorizzativo alla costruzione (realizzazione dell'intervento) e all'esercizio dell'impianto. Tali titoli costituiscono un allegato della documentazione da trasmettere al GSE;
- di essere titolare del preventivo/offerta di allacciamento alla rete con obbligo di connessione di terzi, redatto e rilasciato dal Gestore di Rete competente, e di averlo accettato in via definitiva;
- che l'impianto oggetto della presente richiesta è ubicato nel Comune di, (...), in, n. ..., località, coordinate geografiche sistema di upgrading: Lat., Long., coordinate geografiche baricentro della sezione di digestione anaerobica: Lat., Long.;



- che le particelle catastali interessate dall'impianto oggetto della presente richiesta, come indicato nel titolo autorizzativo/progetto autorizzato, sono:
 - Comune di, foglio, particella/e
 - Comune di, foglio, particella/e
 -
- che, in relazione alle definizioni dell'art.2, comma 1, del DM2022, delle Regole Applicative e conformemente al titolo autorizzativo, la tipologia di impianto è:
- che la categoria dell'intervento è:
- che la capacità produttiva dell'impianto, debitamente autorizzata, come definita all'art. 2, comma 1, lettera f), del DM2022, è pari a Smc/h;
- che l'impianto non presenta interconnessioni funzionali con altri impianti di produzione di biometano;
- che la capacità produttiva cumulata dell'impianto, come definita nelle Regole Applicative, nella disponibilità del Soggetto Richiedente o di soggetti a esso riconducibili, è pari a Smc/h¹;
- che l'impianto sarà realizzato con componenti nuovi o integralmente rigenerati, secondo la definizione dell'art. 2, comma 1, lettera h), del DM2022;
- che l'intervento di riconversione è effettuato su impianto di biogas esistente che risponde alla definizione di impianto agricolo riportata all'art. 2, comma 1, lettera i), del DM2022 e nelle Regole Applicative;
- che l'intervento di riconversione è effettuato su impianto di biogas esistente che risponde alla definizione di impianto a rifiuti organici riportata all'art. 2, comma 1, lettera ee), del DM2022 e nelle Regole Applicative;
- che non sono stati avviati i lavori di realizzazione dell'impianto/intervento² ovvero che non saranno avviati prima della data di pubblicazione della graduatoria;
- che la data di entrata in esercizio prevista è il
- che la destinazione d'uso del biometano prodotto dall'impianto è
- che, sulla base di quanto previsto nel titolo autorizzativo e/o nella documentazione del progetto autorizzato, l'impianto è autorizzato all'utilizzo delle seguenti materie prime:
 -, per una percentuale in peso pari a %;
 -, per una percentuale in peso pari a %;
 -
- che il titolo autorizzativo contiene esplicita indicazione di utilizzo esclusivo di una o più delle materie prime che danno origine a biometano avanzato (materie prime elencate nell'Allegato VIII, parte A, del D.lgs. n. 199/2021);
- che le materie prime autorizzate rientrano nelle seguenti voci dell'elenco riportato all'Allegato VIII, parte A, del D.lgs. n. 199/2021:
 -
 -

¹ La capacità produttiva cumulata rileva ai fini del livello di incentivo (tariffa di riferimento posta a base d'asta e contributo in conto capitale).

² Con riferimento alla definizione di "Data di avvio lavori" riportata nelle Regole Applicative.



- che l'impianto consegue una riduzione di almeno il 65% delle emissioni di gas a effetto serra mediante l'uso della biomassa (materie prime) riscontrabile nel titolo autorizzativo³;
- che l'impianto consegue una riduzione di almeno l'80% delle emissioni di gas a effetto serra mediante l'uso della biomassa (materie prime) riscontrabile nel titolo autorizzativo³;
- che l'impianto consegue una riduzione di almeno il % delle emissioni di gas a effetto serra mediante l'uso della biomassa (materie prime) riscontrabile nel titolo autorizzativo³ e che, pertanto, la maggior riduzione delle emissioni di gas a effetto serra rispetto ai valori percentuali minimi previsti dall'art. 4, comma 1, lett. c), del DM2022 è pari a %;
- che l'impianto non è situato in una zona interessata da procedure di infrazione comunitaria ai fini del miglioramento della qualità dell'aria e del contrasto all'inquinamento;
- che l'impianto è situato in una zona interessata da procedure di infrazione comunitaria ai fini del miglioramento della qualità dell'aria e del contrasto all'inquinamento e che la produzione di biometano rispetta i limiti di emissione previsti nella specifica zona, in conformità con i contenuti del rispettivo "Piano per il contrasto ai superamenti dei limiti della qualità dell'aria";
- che il Soggetto Richiedente non svolge attività industriale, rientrante tra quelle categorie di cui all'Allegato 1 della Direttiva 2010/75/UE, e che la produzione di biometano non avviene su scala industriale mediante processi di trasformazione chimica o biologica di sostanze o gruppi di sostanze di fabbricazione di prodotti chimici organici, e in particolare idrocarburi semplici (categoria 4.1.a);
- che il Soggetto Richiedente svolge attività industriale, rientrante tra quelle categorie di cui all'Allegato 1 della Direttiva 2010/75/UE, e/o che la produzione di biometano avviene su scala industriale mediante processi di trasformazione chimica o biologica di sostanze o gruppi di sostanze di fabbricazione di prodotti chimici organici, e in particolare idrocarburi semplici (categoria 4.1.a), in conformità alla direttiva sulle Emissioni Industriali (Direttiva 2010/75/UE);
- che l'impianto non è situato in una zona vulnerabile ai nitrati con carico di azoto di origine zootecnica superiore a 120 kg/ha come definite dai Piani di azione regionali;
- che l'impianto è situato in una zona vulnerabile ai nitrati con carico di azoto di origine zootecnica superiore a 120 kg/ha come definite dai Piani di azione regionali, in ottemperanza alla Direttiva 91/676/CEE, e il progetto autorizzato prevede l'utilizzo di almeno il 40% in peso di effluenti zootecnici nel piano di alimentazione complessivo;
- che il progetto dell'impianto non prevede vasche di stoccaggio del digestato e il digestato prodotto sarà avviato direttamente al compostaggio;
- che il progetto dell'impianto prevede vasche di stoccaggio del digestato coperte, con volume pari alla produzione di almeno 30 giorni, a tenuta di gas e dotate di sistemi di captazione e recupero del gas da reimpiegare per la produzione di energia elettrica, termica o di biometano;
- che, ai fini della definizione della tariffa offerta, la tariffa di riferimento posta a base d'asta è quella di cui all'Allegato 2 del DM2022, tenuto conto di quanto prescritto dall'art.5, comma 5, del DM2022 per le procedure svolte negli anni successivi al 2022;
- di richiedere una riduzione percentuale offerta sulla tariffa di riferimento, ai sensi dell'art.5, comma 6, del DM2022, pari a: __,__ %;

³ Valutazione effettuata sulla base delle materie prime della ricetta complessiva autorizzata (totalità delle biomasse in ingresso alla digestione anaerobica), con riferimento a tipologia e quantità/percentuale in peso riportate nel titolo autorizzativo e/o nella documentazione del progetto autorizzato.

- di non incorrere nelle condizioni che comportano la non applicabilità o la non compatibilità con i meccanismi incentivanti di cui al DM2022 e di non ricadere nel divieto di cumulo degli incentivi di cui all'art. 11 del DM2022. In particolare, per l'intervento oggetto della presente richiesta, il Soggetto Richiedente non gode/ha goduto di altri incentivi pubblici o regimi di sostegno comunque denominati;
- che l'impianto è ubicato in un altro Stato membro dell'Unione europea, ovvero in un altro Stato terzo confinante con l'Italia, e sono rispettate tutte le condizioni previste all'art. 13, comma 2, del DM2022;
- che il Soggetto Richiedente non rientra nella definizione di impresa in difficoltà riportata nella Comunicazione della Commissione "Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà" (Comunicazione della Commissione Europea 2014/C 249/01);
- che per il Soggetto Richiedente non ricorrono le cause di esclusione di cui agli artt. 94, 95 e 96 del D.Lgs. n. 36/2023;
- di essere consapevole che, qualora il Soggetto Richiedente ricada nell'elenco di imprese per le quali pende un ordine di recupero per effetto di una decisione della Commissione Europea che ha dichiarato illegali e incompatibili con il mercato interno uno o più incentivi erogati nei confronti del Soggetto Richiedente stesso, l'accesso agli incentivi previsti dal DM2022 è sospeso fino al rimborso o restituzione dell'intera somma dell'aiuto dichiarato illegittimo e incompatibile, inclusi gli interessi di recupero;
- di essere consapevole che, qualora l'impianto risulti ammesso in posizione utile in una precedente procedura competitiva emanata ai sensi del DM2022, con la presente richiesta si intende presentata "rinuncia" alla posizione utile precedentemente acquisita;
- di essere consapevole che, qualora l'impianto risulti ammesso in graduatoria in posizione utile, non è consentito il trasferimento di titolarità a terzi prima della sua entrata in esercizio e della stipula del contratto-tipo con il GSE;
- di essere consapevole che, qualora l'impianto risulti ammesso in graduatoria in posizione utile, per accedere agli incentivi previsti dal DM2022 l'impianto non può beneficiare degli incentivi previsti dal Decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2018. Qualora l'impianto all'entrata in esercizio risulti qualificato a progetto ai sensi del Decreto 2/3/2018 sarà necessario rinunciare alla qualifica;
- che il titolare effettivo, così come definito nelle Regole Applicative, è:

n.	Nome e cognome	Codice Fiscale	P.IVA
1			
...			
n			

- che, allo stato attuale, il Soggetto Richiedente e il titolare effettivo, come identificato al punto precedente, non hanno conoscenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui alla normativa vigente, con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il GSE, in relazione alla richiesta del contributo in questione. Contestualmente, si impegnano a dare immediata comunicazione al GSE qualora insorgano / abbiano conoscenza di situazioni di conflitto di interesse;

- di essere consapevole che, qualora l'impianto risulti ammesso in graduatoria in posizione utile, per accedere agli incentivi previsti dal DM2022 all'entrata in esercizio dell'impianto di produzione di biometano sarà necessario rinunciare all'incentivazione all'energia elettrica;
- di essere consapevole che eventuali modifiche, integrazioni e/o alterazioni apportate alla presente dichiarazione generata dal sistema informatico costituiscono causa di esclusione dell'impianto dalla graduatoria;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al GSE tutte le variazioni che dovessero intervenire a modificare quanto dichiarato. Qualora queste intervengano durante il periodo di apertura delle procedure competitive, di impegnarsi ad annullare sul sistema informatico la richiesta contenente dati non più rispondenti a verità secondo le relative modalità indicate nelle Regole Applicative;
- che l'indirizzo PEC al quale il GSE deve inviare le comunicazioni è
- che l'indirizzo del Soggetto Richiedente al quale inviare le comunicazioni è:, n., CAP, Comune, Provincia
- di aver versato il contributo per le spese di istruttoria secondo le modalità indicate nelle Regole Applicative;
- di allegare alla presente domanda, per la verifica dei requisiti tecnici e documentali, la documentazione prevista nelle Regole Applicative, assumendo la responsabilità di quanto ivi contenuto e indicato;
- di essere consapevole che, qualora l'analisi condotta dal GSE sulla documentazione trasmessa rilevi l'assenza o la mancata evidenza del possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura competitiva e/o dei criteri di priorità dichiarati, l'impianto sarà escluso dalla graduatoria;
- che la copia del progetto autorizzato (relazione tecnica ed elaborati grafici) caricata nel sistema informatico corrisponde all'originale approvato dall'Amministrazione competente, anche con silenzio assenso in caso ad esempio di PAS, e allegato al titolo autorizzativo/abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto inclusivo di tutte le eventuali varianti autorizzate;
- di aver verificato la correttezza di tutte le informazioni e i dati inseriti nel sistema informatico, sulla base dei quali il GSE provvederà a formare la graduatoria;
- di aver verificato che la presente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, firmata in ogni sua pagina in segno di integrale assunzione di responsabilità, riporti tutti i dati e le informazioni inserite, mediante upload informatico, dal sottoscritto sul sistema informatico e sia completa in ogni sua parte;
- di aver preso visione ai sensi del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") dell'Informativa sulle modalità di trattamento dei dati personali, nonché di essere consapevole delle finalità istituzionali perseguite dal GSE per il tramite delle fonti normative e regolamentari che consentono al GSE di erogare i servizi specificamente richiesti attraverso il presente procedimento/modulo di richiesta, dei dati personali che ne sono direttamente o indirettamente oggetto, del fatto che tali dati possono essere raccolti e comunicati per finalità di interesse generale e/o pubblico ai seguenti soggetti, elencati a titolo esemplificativo: Ministeri, Enti Pubblici, Autorità di regolazione, Concessionari di pubblico servizio elettrico, Società controllate dal GSE (GME S.p.A., AU S.p.A., RSE S.p.A.).

PRINCIPI E OBBLIGHI SPECIFICI DA PNRR

Il Soggetto Richiedente inoltre

DICHIARA

- che il progetto presentato non è finanziato da altre fonti del bilancio dell'Unione europea, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 9 del Reg. (UE) 2021/241;
- che la realizzazione delle attività progettuali prevede il rispetto del principio di addizionalità del sostegno dell'Unione europea previsto dall'art.9 del Reg. (UE) 2021/241;
- che la realizzazione delle attività progettuali prevede di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852;
- che la realizzazione delle attività progettuali è coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio del "*Do No Significant Harm*" (DNSH) e, ove applicabili, ai principi del *Tagging* clima e digitale, della parità di genere (*Gender Equality*), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- che l'attuazione del progetto prevede il rispetto della normativa europea e nazionale applicabile, con particolare riferimento ai principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;
- che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;
- di disporre delle competenze, risorse e qualifiche professionali, sia tecniche che amministrative, necessarie per portare a termine il progetto e assicurare il raggiungimento di eventuali *milestone* e *target* associati;
- di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull'ottenimento e utilizzo del finanziamento a valere sulle risorse dell'Investimento M2C2 – I. 1.4 e di averne tenuto conto ai fini dell'elaborazione della proposta progettuale;
- di essere a conoscenza che l'Amministrazione centrale responsabile di intervento si riserva il diritto di procedere d'ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di domanda di finanziamento e/o, comunque, nel corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;

E SI IMPEGNA A

- assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Reg. (UE) 2021/241 e dal decreto-legge n. 77 del 31/05/2021, come modificato dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- a contribuire al raggiungimento dei target associati alla Misura;
- assicurare l'adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art.22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;
- rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'art. 5 del Reg. (UE) 2021/241 ossia il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Reg. (UE) 2020/852 e garantire la coerenza con il PNRR approvato dalla Commissione europea;

- dare piena attuazione al progetto, garantendo l'avvio tempestivo delle attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e di sottoporre al GSE le eventuali modifiche al progetto;
- garantire la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all'art. 9 punto 4 del decreto legge 77 del 31 maggio 2021, convertito con legge n. 108/2021 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta dell'Amministrazione centrale titolare di intervento PNRR, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Unità di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario;
- a garantire la disponibilità dei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute e dei target realizzati così come previsto ai sensi dell'articolo 9 punto 4 del decreto-legge n. 77 del 31/05/2021, convertito con legge n. 108/2021;
- garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento del progetto, che l'Amministrazione responsabile riceva tutte le informazioni necessarie, relative alle linee di attività per l'elaborazione delle relazioni annuali di cui all'articolo 31 del Regolamento (UE) n. 2021/241, nonché qualsiasi altra informazione eventualmente richiesta;
- garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento dell'Unione europea Next Generation EU, utilizzandone i loghi;
- a garantire una tempestiva diretta informazione sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto e comunicare le irregolarità o le frodi riscontrate a seguito delle verifiche di competenza.

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito anche "GSE") intende informarti sulle modalità del trattamento dei tuoi dati personali, in relazione allo svolgimento dei servizi erogati dal GSE e specificamente richiesti.

TITOLARE

Il Titolare del trattamento dei dati è il GSE con sede legale in viale M. Ilo Pilsudski, 92 – 00197 Roma, P.I. e C.F. 05754381001, in persona dell'Amministratore Unico pro-tempore, che si avvale del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) contattabile ai seguenti indirizzi di PEO rpd@gse.it o PEC rpd@pec.gse.it, quale figura di contatto fra soggetti interessati, GSE e il Garante per la protezione dei dati personali.

Il Titolare tratterà, anche con l'ausilio di strumenti informatici, i tuoi dati con liceità e correttezza nel rispetto

dei tuoi diritti ed in particolare della tua riservatezza ai sensi del GDPR e delle altre norme applicabili.

DATI

Il Titolare tratterà i seguenti dati personali:

dati identificativi, quali il nome, il cognome, il codice fiscale, partita iva, i dati di contatto, di residenza, oltre i dati tecnici necessari alla valutazione della richiesta.

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

I tuoi dati verranno trattati con le seguenti finalità:

- Elaborare la richiesta formulata nell'ambito delle previsioni del decreto ministeriale di riferimento

La base giuridica del trattamento è da individuarsi ai sensi del D.M. 15 settembre 2022, n. 340.

COMUNICAZIONE A TERZI

Il Titolare potrà comunicare i tuoi dati a:

- soggetti terzi per adempiere ad obblighi di legge o per ottemperare ad ordini provenienti da pubbliche autorità, inclusa l'autorità giudiziaria;
- a soggetti pubblici per finalità di interesse generale, ove occorra, quali le Società controllate dal GSE (GME S.p.A., AU S.p.A., RSE S.p.A.), l'Agenzia delle Entrate, l'Autorità di regolazione, i Concessionari di pubblico servizio elettrico (Terna, Distributori...).

TRASFERIMENTO AL DI FUORI DELL'UE

I tuoi dati non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

PERIODO DI CONSERVAZIONE

I dati personali saranno conservati per un periodo di 10 anni dall'esaurirsi del rapporto contrattuale/amministrativo con il GSE, intendendosi tale termine al netto dei tempi di gestione di contenziosi eventualmente insorti, nonché al netto di situazioni in cui prevalgano finalità di interesse pubblico, quali quelle connesse ad attività di verifica, di archiviazione o di raccolta anche per scopi statistici.

DIRITTI

Il GSE assicura il rispetto dei diritti degli Interessati secondo quanto previsto dagli artt. 15 e ss. del GDPR e dalla normativa nazionale in materia di privacy, fatto salvo il bilanciamento degli interessi operato da GSE in ogni singolo caso.

EFFETTI DELLA MANCATA COMUNICAZIONE AL TITOLARE

La comunicazione dei dati personali è un requisito necessario per consentire a GSE di elaborare la richiesta formulata connessa alla procedura in esame.

Data __/__/____

Firma _____

Allegato 1c – TP Modello di comunicazione di entrata in esercizio

Il sottostante modello è rappresentativo delle dichiarazioni riferibili a tutte le possibili casistiche. L'applicativo informatico genererà in modo automatico il modello da utilizzare sulla base delle sole informazioni applicabili al caso di specie, come selezionate e/o indicate dal Soggetto Richiedente sull'applicativo stesso.

Comunicazione di entrata in esercizio

Codice BMT:

Codice Contratto:

Codice identificativo dichiarazione:

Comunicazione di entrata in esercizio per il riconoscimento della Tariffa premio e del contributo in conto capitale di cui al DM 15 settembre 2022 per l'intervento di realizzazione di impianto di produzione di biometano e per il diritto al riconoscimento delle Garanzie di Origine

Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4, del PNRR "Sviluppo del biometano secondo criteri per la promozione dell'economia circolare"

Dati identificativi della procedura:

Numero procedura: XX

Anno 20XX

Codice: BMT_XX_20XX_X

(ai sensi del DM 15 settembre 2022 e del DPR 445/2000)

La presente richiesta, corredata da copia del documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità, dovrà essere trasmessa al Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (nel seguito, GSE) mediante l'apposita applicazione informatica secondo le indicazioni riportate nelle "Regole Applicative del DM 15 settembre 2022" (nel seguito, Regole Applicative), pubblicate sul sito internet del GSE.

Per le persone fisiche:

Il/La sottoscritto/a nato/a a (.....), il,
residente a (.....), in, codice fiscale, partita
IVA, nella qualità di soggetto responsabile dell'impianto (nel seguito, Soggetto
Richiedente),

Per le persone giuridiche:

Il/La sottoscritto/a nato/a a (.....), il,
....., in qualità di legale rappresentante di con sede in, nel
comune di (.....), codice fiscale, Partita IVA, soggetto responsabile
dell'impianto (nel seguito, Soggetto Richiedente),

Caso in cui il firmatario è un Procuratore:

Il/La sottoscritto/a nato/a a (....), il, in qualità di procuratore di con sede in, nel comune di (.....), codice fiscale, Partita IVA, soggetto responsabile dell'impianto (nel seguito, Soggetto Richiedente),

RICHIEDE

per l'impianto, i cui dati sono specificati nel seguito, l'accesso alla tariffa premio pari alla differenza tra la tariffa di riferimento, decurtata della percentuale di ribasso offerta e accettata nell'ambito della procedura competitiva BMT_XX_20XX_X, il prezzo medio mensile del gas naturale e il prezzo medio mensile delle GO, prevista dall'articolo 7, comma 4, del DM 15 settembre 2022 (nel seguito, DM2022) e al contributo in conto capitale previsto dall'art.8 del medesimo decreto, nonché il riconoscimento delle GO spettanti,

E DICHIARA

ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni false o mendaci o nell'ipotesi di invio di dati o documenti non veritieri di cui all'art. 76 del DPR 445/2000,

- di aver preso visione e di accettare le condizioni riportate nel DM2022 e nelle Regole Applicative;
- che il Soggetto Richiedente è [una persona fisica/una persona giuridica/un'Amministrazione Pubblica];
- che il Soggetto Richiedente è una [piccola impresa/media impresa/grande impresa] così come definita nelle Regole Applicative;
- di essere titolare, anche a seguito di voltura, del pertinente titolo autorizzativo/abilitativo per l'intervento di e per l'esercizio dell'impianto e che il titolo è tuttora valido ed efficace;
- che l'impianto è stato autorizzato con i seguenti titoli:
 - rilasciato da in data
 - rilasciato da in data
 -
- che l'impianto oggetto della presente richiesta è ubicato nel Comune di, (...), in, n. ..., località, coordinate geografiche: Lat., Long.;
- che le particelle catastali interessate dall'impianto oggetto della presente richiesta, come indicato nel titolo autorizzativo/progetto autorizzato, sono:
 - Comune di, foglio, particella/e
 - Comune di, foglio, particella/e
 -
- che, in relazione alle definizioni dell'art.2, comma 1, del DM2022, delle Regole Applicative e conformemente al titolo autorizzativo, la tipologia di impianto è:
- che la categoria dell'intervento è:
- che la capacità produttiva dell'impianto, debitamente autorizzata, come definita all'art. 2, comma 1, lettera f), del DM2022, è pari a Smc/h;
- che la capacità produttiva cumulata dell'impianto, come definita nelle Regole Applicative, nella disponibilità del Soggetto Richiedente o di soggetti a esso riconducibili, è pari a Smc/h⁴;

⁴ La capacità produttiva cumulata rileva ai fini del livello di incentivo (tariffa di riferimento posta a base d'asta e contributo in conto capitale).

- di essere consapevole che, qualora la capacità produttiva dell'impianto risultasse maggiore della capacità produttiva ammessa in graduatoria, il GSE erogherà l'incentivo (in forma di tariffa premio) sulla sola quota di energia prodotta netta e immessa in rete imputabile alla capacità produttiva ammessa in graduatoria, ma determinato a partire dalla tariffa di riferimento corrispondente per la capacità produttiva effettiva dell'impianto realizzato;
- che l'impianto è realizzato con componenti nuovi o integralmente rigenerati, secondo la definizione dell'art. 2, comma 1, lettera h), del DM2022;
- che l'intervento di riconversione è stato effettuato su impianto di biogas esistente che risponde alla definizione di impianto agricolo riportata all'art. 2, comma 1, lettera i), del DM2022 e secondo le precisazioni riportate nelle Regole Applicative;
- che l'intervento di riconversione è effettuato su impianto di biogas esistente che risponde alla definizione di impianto a rifiuti organici riportata all'art. 2, comma 1, lettera ee), del DM2022 e nelle Regole Applicative;
- che, rispetto a quanto dichiarato all'atto dell'istanza di partecipazione alla procedura competitiva, non sono intervenute modifiche all'impianto e/o al/ai relativo/i titoli autorizzativo/i tali da determinare il venir meno dei requisiti necessari per la stessa partecipazione e/o dei criteri di priorità rilevanti ai fini della formazione della graduatoria;
- che i lavori di realizzazione dell'impianto/intervento non sono stati avviati prima della data di pubblicazione della graduatoria. In particolare, la data di avvio dei lavori, secondo la definizione riportata nelle Regole Applicative, è il
- che la data di completamento dell'intervento, secondo le definizioni riportate nelle Regole Applicative, è il In particolare, è completata la realizzazione delle opere funzionali all'esercizio dell'impianto, vale a dire l'installazione delle macchine e dei dispositivi di tipo idraulico, chimico, elettromeccanico, ivi inclusi gli apparati di misura e di connessione alla rete con l'obbligo di connessione di terzi, ove prevista, nonché l'ultimazione delle opere civili di impianto e loro attrezzature, in conformità a quanto autorizzato e con particolare riferimento alla capacità produttiva e alla configurazione complessiva dell'impianto secondo il volume di controllo dello stesso come definito nelle Regole Applicative;
- che la data di entrata in esercizio dell'impianto, secondo le definizioni riportate nelle Regole Applicative, è il
- che [è/non è] previsto un periodo di avviamento e collaudo dell'impianto;
- che, nel caso in cui sia previsto un periodo di periodo di avviamento e collaudo dell'impianto, la data prevista di entrata in esercizio commerciale dell'impianto è il e di impegnarsi a comunicare, al termine del periodo di avviamento e collaudo e secondo le modalità definite nelle Regole Applicative, la data effettiva di decorrenza commerciale dalla quale avrà inizio il periodo di incentivazione;
- che il totale dei costi ammissibili ai sensi dell'art. 8 del DM2022 direttamente collegabili e funzionali alla realizzazione dell'intervento è pari a €;
- di essere consapevole che, ai fini dell'individuazione del costo specifico massimo di investimento e della tariffa di riferimento (Allegati 1 e 2 del DM2022), rileva il dato di capacità produttiva cumulata verificato dal GSE;

- di essere consapevole, ai fini del calcolo della tariffa spettante, che il valore della tariffa offerta⁵ in fase di partecipazione alla procedura competitiva può essere ulteriormente ridotto applicando la riduzione prevista dall'art. 7, comma 1, del DM2022, così come specificato nelle Regole Applicative;
- che la destinazione d'uso del biometano prodotto dall'impianto è
- che, sulla base di quanto previsto nel titolo autorizzativo e/o nella documentazione del progetto autorizzato, l'impianto è autorizzato all'utilizzo delle seguenti materie prime:
 -, per una percentuale in peso pari a %;
 -, per una percentuale in peso pari a %;
 -
- che il titolo autorizzativo contiene esplicita indicazione di utilizzo esclusivo di una o più delle materie prime che danno origine a biometano avanzato (materie prime elencate nell'Allegato VIII, parte A, del D.lgs. n. 199/2021);
- che le materie prime autorizzate rientrano nelle seguenti voci dell'elenco riportato all'Allegato VIII, parte A, del D.lgs. n. 199/2021:
 -
 -
- che l'impianto consegue una riduzione di almeno il 65% delle emissioni di gas a effetto serra mediante l'uso della biomassa (materie prime);
- che l'impianto consegue una riduzione di almeno l'80% delle emissioni di gas a effetto serra mediante l'uso della biomassa (materie prime);
- che l'impianto consegue una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra mediante l'uso della biomassa (materie prime) pari al valore che il Soggetto Richiedente ha dichiarato in fase di partecipazione alla procedura competitiva e che è stato utilizzato ai fini della formazione della graduatoria;
- che il biometano prodotto dall'impianto è immesso nella rete del gas naturale mediante le seguenti configurazioni, così come definite nelle Regole applicative:
 - Configurazione A: Impianto di produzione di biometano connesso direttamente a rete con obbligo di connessione di terzi;
 - Configurazione B: Impianto di produzione di biometano in autoconsumo;
 - Configurazione C: Impianto di produzione di biometano connesso mediante carri bombolai;
 - Configurazione D: Impianto di produzione di biometano connesso a rete con obbligo di connessione di terzi mediante carri bombolai;
 - Configurazione E: Impianto di produzione di biometano direttamente connesso a un impianto di liquefazione;
 - Configurazione F: Impianto di produzione di biometano connesso a una rete chiusa;
- che per l'individuazione dei consumi ausiliari non autoalimentati dall'impianto, ai fini del calcolo della produzione netta di biometano, richiede l'applicazione dell'opzione [1/2/3] di cui alle Regole Applicative;

⁵ Per tariffa offerta si intende la tariffa di riferimento decurtata della riduzione percentuale offerta in fase di partecipazione alla procedura competitiva. La tariffa di riferimento posta a base d'asta è quella di cui all'Allegato 2 del DM2022, tenuto conto di quanto prescritto dall'art.5, comma 5, del DM2022 per le procedure svolte negli anni successivi al 2022.

- che la strumentazione di misura installata per il monitoraggio dei consumi ausiliari consente il corretto aggiustamento/ricalcòlo del fattore “SA” dell’impianto⁶, come previsto nelle Regole Applicative;
- che l’impianto individuato dal codice CENSIMP, dedicato alla copertura del fabbisogno dei servizi ausiliari dell’impianto di produzione di biometano, è nella titolarità del Soggetto Richiedente e che per la realizzazione o l’esercizio dello stesso non si è beneficiato e non si beneficia di incentivi pubblici o regimi di sostegno comunque denominati;
- che l’impianto non è situato in una zona interessata da procedure di infrazione comunitaria ai fini del miglioramento della qualità dell’aria e del contrasto all’inquinamento;
- che l’impianto è situato in una zona interessata da procedure di infrazione comunitaria ai fini del miglioramento della qualità dell’aria e del contrasto all’inquinamento e che la produzione di biometano rispetta i limiti di emissione previsti nella specifica zona, in conformità con i contenuti del rispettivo “Piano per il contrasto ai superamenti dei limiti della qualità dell’aria”;
- che il Soggetto Richiedente non svolge attività industriale, rientrante tra quelle categorie di cui all’Allegato 1 della Direttiva 2010/75/UE, e che la produzione di biometano non avviene su scala industriale mediante processi di trasformazione chimica o biologica di sostanze o gruppi di sostanze di fabbricazione di prodotti chimici organici, e in particolare idrocarburi semplici (categoria 4.1.a);
- che il Soggetto Richiedente svolge attività industriale, rientrante tra quelle categorie di cui all’Allegato 1 della Direttiva 2010/75/UE, e/o che la produzione di biometano avviene su scala industriale mediante processi di trasformazione chimica o biologica di sostanze o gruppi di sostanze di fabbricazione di prodotti chimici organici, e in particolare idrocarburi semplici (categoria 4.1.a), in conformità alla direttiva sulle Emissioni Industriali (Direttiva 2010/75/UE);
- che l’impianto non è situato in una zona vulnerabile ai nitrati con carico di azoto di origine zootecnica superiore a 120 kg/ha come definite dai Piani di azione regionali;
- che l’impianto è situato in una zona vulnerabile ai nitrati con carico di azoto di origine zootecnica superiore a 120 kg/ha come definite dai Piani di azione regionali, in ottemperanza alla Direttiva 91/676/CEE, e il progetto autorizzato prevede l’utilizzo di almeno il 40% in peso di effluenti zootecnici nel piano di alimentazione complessivo;
- che nell’impianto non sono presenti vasche di stoccaggio del digestato e il digestato prodotto è avviato direttamente al compostaggio;
- che nell’impianto sono presenti vasche di stoccaggio del digestato coperte, con volume pari alla produzione di almeno 30 giorni, a tenuta di gas e dotate di sistemi di captazione e recupero del gas da reimpiegare per la produzione di energia elettrica, termica o di biometano;
- di non incorrere nelle condizioni che comportano la non applicabilità o la non compatibilità con i meccanismi incentivanti di cui al DM2022 e di non ricadere nel divieto di cumulo degli incentivi di cui all’art. 11 del DM2022. In particolare, per l’intervento oggetto della presente richiesta, il Soggetto Richiedente non gode/ha goduto di altri incentivi pubblici o regimi di sostegno comunque denominati;

⁶ Per SA si intende il valore forfait associato ai consumi dei servizi ausiliari non in autoalimentazione.

- che l'impianto è ubicato in un altro Stato membro dell'Unione europea, ovvero in un altro Stato terzo confinante con l'Italia, e sono rispettate tutte le condizioni previste all'art. 13, comma 2, del DM2022⁷;
- che il Soggetto Richiedente non rientra nella definizione di impresa in difficoltà riportata nella Comunicazione della Commissione "Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà" (Comunicazione della Commissione Europea 2014/C 249/01);
- che per il Soggetto Richiedente non ricorrono le cause di esclusione di cui agli artt. 94, 95 e 96 del D.Lgs. n. 36/2023;
- di essere consapevole che, qualora il Soggetto Richiedente ricada nell'elenco di imprese per le quali pende un ordine di recupero per effetto di una decisione della Commissione Europea che ha dichiarato illegali e incompatibili con il mercato interno uno o più incentivi erogati nei confronti del Soggetto Richiedente stesso, il riconoscimento degli incentivi previsti dal DM2022 è sospeso fino al rimborso o restituzione dell'intera somma dell'aiuto dichiarato illegittimo e incompatibile, inclusi gli interessi di recupero;
- nel caso in cui il Soggetto Richiedente rientrasse tra i soggetti sottoposti a verifica antimafia da controllare ai sensi dell'articolo 85 del decreto legislativo 159/2011, di aver trasmesso al GSE la documentazione ivi prevista, tramite l'apposita sezione denominata "Documentazione Antimafia" accessibile dal portale informatico Area Clienti;
- che il titolare effettivo, così come definito nelle Regole Applicative, è:

ID	Nome e cognome	Codice Fiscale	P.IVA	Quota Titolarità	Tipo controllo	Persona esposta politicamente	Ruolo
1							
...							
n							

- che, allo stato attuale, il Soggetto Richiedente e il titolare effettivo, come identificato al punto precedente, non hanno conoscenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui alla normativa vigente, con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il GSE, in relazione alla richiesta del contributo in questione. Contestualmente, si impegnano a dare immediata comunicazione al GSE qualora insorgano / abbiano conoscenza situazioni di conflitto di interesse;
- di essere consapevole che, qualora vengano apportate modifiche, integrazioni e/o alterazioni alla presente dichiarazione generata dal sistema informatico, la richiesta non sarà tenuta in considerazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al GSE tutte le variazioni che dovessero intervenire a modificare quanto dichiarato;
- che l'indirizzo PEC al quale il GSE deve inviare le comunicazioni è
- che l'indirizzo del Soggetto Richiedente al quale inviare le comunicazioni è:, n., CAP, Comune, Provincia

⁷ Nel caso di impianto ubicato all'estero.



- di allegare alla presente domanda, per la verifica dei requisiti tecnici e documentali, la documentazione prevista nelle Regole Applicative, assumendo la responsabilità di quanto ivi contenuto e indicato;
- di allegare alla presente domanda la documentazione necessaria per richiedere e valutare il contributo in conto capitale costituita dalla Domanda di Rimborso, Check-list di autocontrollo, Relazione sullo stato di attuazione del progetto, Comunicazione conto corrente dedicato e Documentazione contabile attestante il costo sostenuto per la realizzazione dell'intervento;
- di aver verificato la correttezza di tutte le informazioni e i dati inseriti nel sistema informatico, sulla base dei quali il GSE provvederà a istruire la richiesta di incentivi;
- di aver verificato che la presente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, firmata in ogni sua pagina in segno di integrale assunzione di responsabilità, riporti tutti i dati e le informazioni inserite, mediante upload informatico, dal sottoscritto sul sistema informatico e sia completa in ogni sua parte.

DICHIARA INFINE

- che il codice IBAN sul quale verranno erogati gli importi spettanti è
- che l'intestatario del conto corrente corrispondente all'IBAN indicato e l'intestatario del Contratto coincidono e di essere consapevole che, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione errata, falsa o mendace dei dati comunicati al GSE, ferme restando le conseguenze previste dalla norma, comporterà l'impossibilità per il GSE di procedere al pagamento degli importi spettanti;
- che il regime fiscale in cui opera è

E ACCETTA

ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., tutte le Condizioni Contrattuali Generali relative all'incentivo sul biometano prodotto e immesso nella rete del gas naturale ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del DM 15 settembre 2022, riportate nelle Regole Applicative e disponibili sul sito GSE.

Il Soggetto Richiedente dichiara inoltre di aver letto l'informativa sulla tutela dei dati ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 già somministrata in fase di partecipazione alla procedura competitiva e di autorizzare il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. al trattamento dei propri dati personali per finalità connesse e funzionali alla corretta gestione della presente richiesta, nonché all'adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali di competenza, eventualmente connessi.

Data __/__/____

Firma _____

Firma del/dei Titolare/i effettivo/i

PRINCIPI E OBBLIGHI SPECIFICI DA PNRR

Il Soggetto Richiedente inoltre

DICHIARA

- che il progetto realizzato non è finanziato da altre fonti del bilancio dell'Unione europea, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 9 del Reg. (UE) 2021/241;
- che per la realizzazione dell'intervento è stato rispettato il principio di addizionalità del sostegno dell'Unione europea previsto dall'art.9 del Reg. (UE) 2021/241;
- di aver adottato adeguate misure volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;
- che per la realizzazione dell'intervento non è stato arrecato un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852;
- che la realizzazione dell'intervento è coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio del "*Do No Significant Harm*" (DNSH), come meglio indicato nelle relative check list allegate alla presente comunicazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale e, ove applicabili, ai principi del *Tagging* clima e digitale, della parità di genere (*Gender Equality*), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- di essere a conoscenza che l'Amministrazione centrale responsabile di intervento si riserva il diritto di procedere d'ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di domanda di finanziamento e/o, comunque, nel corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;
- di aver rispettato gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "*finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU*" e valorizzando l'emblema dell'Unione europea;
- di assicurare la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici ai fini della completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e all'art. 9 punto 4 del decreto legge 77 del 31 maggio 2021, convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta dell'Amministrazione centrale responsabile di intervento, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Unità di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali;
- di garantire che il GSE riceva tutte le informazioni necessarie, relative alle linee di attività per l'elaborazione delle relazioni annuali di cui all'articolo 31 del Regolamento (UE) n. 2021/241, nonché qualsiasi altra informazione eventualmente richiesta;



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



- di essere a conoscenza che l'Amministrazione centrale responsabile di intervento si riserva il diritto di procedere d'ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di domanda di finanziamento e/o, comunque, nel corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente.

Data __/__/____

Firma _____

Allegato 1c – TO Modello di comunicazione di entrata in esercizio

Il sottostante modello è rappresentativo delle dichiarazioni riferibili a tutte le possibili casistiche. L'applicativo informatico genererà in modo automatico il modello da utilizzare sulla base delle sole informazioni applicabili al caso di specie, come selezionate e/o indicate dal Soggetto Richiedente sull'applicativo stesso.

Comunicazione di entrata in esercizio

Codice BMT:

Codice Contratto:

Codice identificativo dichiarazione:

Comunicazione di entrata in esercizio per il riconoscimento della Tariffa omnicomprensiva e del contributo in conto capitale di cui al D.M. 15 settembre 2022 per l'intervento di realizzazione di impianto di produzione di biometano

Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4, del PNRR "Sviluppo del biometano secondo criteri per la promozione dell'economia circolare"

Dati identificativi della procedura:

Numero procedura: XX

Anno 20XX

Codice: BMT_XX_20XX_X

(ai sensi del DM 15 settembre 2022 e del DPR 445/2000)

La presente richiesta, corredata da copia del documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità, dovrà essere trasmessa al Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (nel seguito, GSE) mediante l'apposita applicazione informatica secondo le indicazioni riportate nelle "Regole Applicative del DM 15 settembre 2022" (nel seguito, Regole Applicative), pubblicate sul sito internet del GSE.

Per le persone fisiche:

Il/La sottoscritto/a nato/a a (.....), il,
residente a (.....), in, codice fiscale, partita
IVA, nella qualità di soggetto responsabile dell'impianto (nel seguito, Soggetto
Richiedente),

Per le persone giuridiche:

Il/La sottoscritto/a nato/a a (.....), il,
....., in qualità di legale rappresentante di con sede in, nel

comune di (.....), codice fiscale, Partita IVA, soggetto responsabile dell'impianto (nel seguito, Soggetto Richiedente),

Caso in cui il firmatario è un Procuratore:

Il/La sottoscritto/a nato/a a (.....), il, in qualità di procuratore di con sede in, nel comune di (.....), codice fiscale, Partita IVA, soggetto responsabile dell'impianto (nel seguito, Soggetto Richiedente),

RICHIEDE

per l'impianto, i cui dati sono specificati nel seguito e per il quale è stato attivato il contratto per la regolazione della tariffa omnicomprensiva con codice XXXXXXXX, il riconoscimento degli incentivi previsti dal DM 15 settembre 2022 (nel seguito, DM2022) ivi incluso il contributo in conto capitale di cui all'art.8 del medesimo decreto,

E DICHIARA

ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni false o mendaci o nell'ipotesi di invio di dati o documenti non veritieri di cui all'art. 76 del DPR 445/2000,

- di aver preso visione e di accettare le condizioni riportate nel DM2022 e nelle Regole Applicative;
- che il Soggetto Richiedente è [una persona fisica/una persona giuridica/un'Amministrazione Pubblica];
- che il Soggetto Richiedente è una [piccola impresa/media impresa/grande impresa] così come definita nelle Regole Applicative;
- di essere titolare, anche a seguito di voltura, del pertinente titolo autorizzativo/abilitativo per l'intervento di e per l'esercizio dell'impianto e che il titolo è tuttora valido ed efficace;
- che l'impianto è stato autorizzato con i seguenti titoli:
 - rilasciato da in data
 - rilasciato da in data
 -
- che l'impianto oggetto della presente richiesta è ubicato nel Comune di, (.....), in, n., località, coordinate geografiche: Lat., Long.;
- che le particelle catastali interessate dall'impianto oggetto della presente richiesta, come indicato nel titolo autorizzativo/progetto autorizzato, sono:
 - Comune di, foglio, particella/e
 - Comune di, foglio, particella/e
 -
- che, in relazione alle definizioni dell'art.2, comma 1, del DM2022, delle Regole Applicative e conformemente al titolo autorizzativo, la tipologia di impianto è:
- che la categoria dell'intervento è:
- che la capacità produttiva dell'impianto, debitamente autorizzata, come definita all'art. 2, comma 1, lettera f), del DM2022, è pari a Smc/h;

- che la capacità produttiva cumulata dell'impianto, come definita nelle Regole Applicative, nella disponibilità del Soggetto Richiedente o di soggetti a esso riconducibili, è pari a Smc/h⁸;
- di essere consapevole che, qualora la capacità produttiva dell'impianto risultasse maggiore della capacità produttiva ammessa in graduatoria, il GSE erogherà l'incentivo (in forma di tariffa omnicomprensiva) sulla sola quota di energia prodotta netta e immessa in rete imputabile alla capacità produttiva ammessa in graduatoria, ma determinato a partire dalla tariffa di riferimento corrispondente per la capacità produttiva effettiva dell'impianto realizzato;
- che l'impianto è realizzato con componenti nuovi o integralmente rigenerati, secondo la definizione dell'art. 2, comma 1, lettera h), del DM2022;
- che l'intervento di riconversione è stato effettuato su impianto di biogas esistente che risponde alla definizione di impianto agricolo riportata all'art. 2, comma 1, lettera i), del DM2022 e secondo le precisazioni riportate nelle Regole Applicative;
- che l'intervento di riconversione è effettuato su impianto di biogas esistente che risponde alla definizione di impianto a rifiuti organici riportata all'art. 2, comma 1, lettera ee), del DM2022 e nelle Regole Applicative;
- che, rispetto a quanto dichiarato all'atto dell'istanza di partecipazione alla procedura competitiva, non sono intervenute modifiche all'impianto e/o al/ai relativo/i titoli autorizzativo/i tali da determinare il venir meno dei requisiti necessari per la stessa partecipazione e/o dei criteri di priorità rilevanti ai fini della formazione della graduatoria;
- che i lavori di realizzazione dell'impianto/intervento non sono stati avviati prima della data di pubblicazione della graduatoria. In particolare, la data di avvio dei lavori, secondo la definizione riportata nelle Regole Applicative, è il
- che la data di completamento dell'intervento, secondo le definizioni riportate nelle Regole Applicative, è il In particolare, è completata la realizzazione delle opere funzionali all'esercizio dell'impianto, vale a dire l'installazione delle macchine e dei dispositivi di tipo idraulico, chimico, elettromeccanico, ivi inclusi gli apparati di misura e di connessione alla rete con l'obbligo di connessione di terzi, ove prevista, nonché l'ultimazione delle opere civili di impianto e loro attrezzature, in conformità a quanto autorizzato e con particolare riferimento alla capacità produttiva e alla configurazione complessiva dell'impianto secondo il volume di controllo dello stesso come definito nelle Regole Applicative;
- che la data di entrata in esercizio dell'impianto, secondo le definizioni riportate nelle Regole Applicative, è il
- che [è/non è] previsto un periodo di avviamento e collaudo dell'impianto;
- che, nel caso in cui sia previsto un periodo di periodo di avviamento e collaudo dell'impianto, si impegnerà a comunicare, al termine del periodo di avviamento e collaudo e secondo le modalità definite nelle Regole Applicative, la data effettiva di decorrenza commerciale dalla quale avrà inizio il periodo di incentivazione. Viceversa, nel caso in cui non sia previsto un periodo di avviamento e collaudo dell'impianto il periodo di incentivazione decorrerà dalla data di entrata in esercizio dell'impianto;
- che il totale dei costi ammissibili ai sensi dell'art. 8 del DM2022 direttamente collegabili e funzionali alla realizzazione dell'intervento è pari a €;

⁸ La capacità produttiva cumulata rileva ai fini del livello di incentivo (tariffa di riferimento posta a base d'asta e contributo in conto capitale).

- di essere consapevole che, ai fini dell'individuazione del costo specifico massimo di investimento e della tariffa di riferimento (Allegati 1 e 2 del DM2022), rileva il dato di capacità produttiva cumulata verificato dal GSE;
- di essere consapevole, ai fini del calcolo della tariffa spettante, che il valore della tariffa offerta⁹ in fase di partecipazione alla procedura competitiva può essere ulteriormente ridotto applicando la riduzione prevista dall'art. 7, comma 1, del DM2022, così come specificato nelle Regole Applicative;
- che la destinazione d'uso del biometano prodotto dall'impianto è
- che, sulla base di quanto previsto nel titolo autorizzativo e/o nella documentazione del progetto autorizzato, l'impianto è autorizzato all'utilizzo delle seguenti materie prime:
 -, per una percentuale in peso pari a %;
 -, per una percentuale in peso pari a %;
 -
- che il titolo autorizzativo contiene esplicita indicazione di utilizzo esclusivo di una o più delle materie prime che danno origine a biometano avanzato (materie prime elencate nell'Allegato VIII, parte A, del D.lgs. n. 199/2021);
- che le materie prime autorizzate rientrano nelle seguenti voci dell'elenco riportato all'Allegato VIII, parte A, del D.lgs. n. 199/2021:
 -
 -
- che l'impianto consegue una riduzione di almeno il 65% delle emissioni di gas a effetto serra mediante l'uso della biomassa (materie prime);
- che l'impianto consegue una riduzione di almeno l'80% delle emissioni di gas a effetto serra mediante l'uso della biomassa (materie prime);
- che l'impianto consegue una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra mediante l'uso della biomassa (materie prime) pari al valore che il Soggetto Richiedente ha dichiarato in fase di partecipazione alla procedura competitiva e che è stato utilizzato ai fini della formazione della graduatoria;
- che il biometano prodotto dall'impianto è immesso nella rete del gas naturale mediante le seguenti configurazioni, così come definite nelle Regole applicative:
 - Configurazione A: Impianto di produzione di biometano connesso direttamente a rete con obbligo di connessione di terzi;
 - Configurazione B: Impianto di produzione di biometano in autoconsumo;
 - Configurazione C: Impianto di produzione di biometano connesso mediante carri bombolai;
 - Configurazione D: Impianto di produzione di biometano connesso a rete con obbligo di connessione di terzi mediante carri bombolai;
 - Configurazione E: Impianto di produzione di biometano direttamente connesso a un impianto di liquefazione;
 - Configurazione F: Impianto di produzione di biometano connesso a una rete chiusa;

⁹ Per tariffa offerta si intende la tariffa di riferimento decurtata della riduzione percentuale offerta in fase di partecipazione alla procedura competitiva. La tariffa di riferimento posta a base d'asta è quella di cui all'Allegato 2 del DM2022, tenuto conto di quanto prescritto dall'art.5, comma 5, del DM2022 per le procedure svolte negli anni successivi al 2022.

- che per l'individuazione dei consumi ausiliari non autoalimentati dall'impianto, ai fini del calcolo della produzione netta di biometano, richiede l'applicazione dell'opzione [1/2/3] di cui alle Regole Applicative;
- che la strumentazione di misura installata per il monitoraggio dei consumi ausiliari consente il corretto aggiustamento/ricalcolo del fattore "SA" dell'impianto¹⁰, come previsto nelle Regole Applicative;
- che l'impianto individuato dal codice CENSIMP, dedicato alla copertura del fabbisogno dei servizi ausiliari dell'impianto di produzione di biometano, è nella titolarità del Soggetto Richiedente e che per la realizzazione o l'esercizio dello stesso non si è beneficiato e non si beneficia di incentivi pubblici o regimi di sostegno comunque denominati;
- che l'impianto non è situato in una zona interessata da procedure di infrazione comunitaria ai fini del miglioramento della qualità dell'aria e del contrasto all'inquinamento;
- che l'impianto è situato in una zona interessata da procedure di infrazione comunitaria ai fini del miglioramento della qualità dell'aria e del contrasto all'inquinamento e che la produzione di biometano rispetta i limiti di emissione previsti nella specifica zona, in conformità con i contenuti del rispettivo "Piano per il contrasto ai superamenti dei limiti della qualità dell'aria";
- che il Soggetto Richiedente non svolge attività industriale, rientrante tra quelle categorie di cui all'Allegato 1 della Direttiva 2010/75/UE, e che la produzione di biometano non avviene su scala industriale mediante processi di trasformazione chimica o biologica di sostanze o gruppi di sostanze di fabbricazione di prodotti chimici organici, e in particolare idrocarburi semplici (categoria 4.1.a);
- che il Soggetto Richiedente svolge attività industriale, rientrante tra quelle categorie di cui all'Allegato 1 della Direttiva 2010/75/UE, e/o che la produzione di biometano avviene su scala industriale mediante processi di trasformazione chimica o biologica di sostanze o gruppi di sostanze di fabbricazione di prodotti chimici organici, e in particolare idrocarburi semplici (categoria 4.1.a), in conformità alla direttiva sulle Emissioni Industriali (Direttiva 2010/75/UE);
- che l'impianto non è situato in una zona vulnerabile ai nitrati con carico di azoto di origine zootecnica superiore a 120 kg/ha come definite dai Piani di azione regionali;
- che l'impianto è situato in una zona vulnerabile ai nitrati con carico di azoto di origine zootecnica superiore a 120 kg/ha come definite dai Piani di azione regionali, in ottemperanza alla Direttiva 91/676/CEE, e il progetto autorizzato prevede l'utilizzo di almeno il 40% in peso di effluenti zootecnici nel piano di alimentazione complessivo;
- che nell'impianto non sono presenti vasche di stoccaggio del digestato e il digestato prodotto è avviato direttamente al compostaggio;
- che nell'impianto sono presenti vasche di stoccaggio del digestato coperte, con volume pari alla produzione di almeno 30 giorni, a tenuta di gas e dotate di sistemi di captazione e recupero del gas da reimpiegare per la produzione di energia elettrica, termica o di biometano;
- di non incorrere nelle condizioni che comportano la non applicabilità o la non compatibilità con i meccanismi incentivanti di cui al DM2022 e di non ricadere nel divieto di cumulo degli incentivi di cui all'art. 11 del DM2022. In particolare, per l'intervento oggetto della presente richiesta, il Soggetto Richiedente non gode/ha goduto di altri incentivi pubblici o regimi di sostegno comunque denominati;

¹⁰ Per SA si intende il valore forfait associato ai consumi dei servizi ausiliari non in autoalimentazione.

- che l'impianto è ubicato in un altro Stato membro dell'Unione europea, ovvero in un altro Stato terzo confinante con l'Italia, e sono rispettate tutte le condizioni previste all'art. 13, comma 2, del DM2022¹¹;
- che il Soggetto Richiedente non rientra nella definizione di impresa in difficoltà riportata nella Comunicazione della Commissione "Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà" (Comunicazione della Commissione Europea 2014/C 249/01);
- che per il Soggetto Richiedente non ricorrono le cause di esclusione di cui agli artt. 94, 95 e 96 del D.Lgs. n. 36/2023;
- di essere consapevole che, qualora il Soggetto Richiedente ricada nell'elenco di imprese per le quali pende un ordine di recupero per effetto di una decisione della Commissione Europea che ha dichiarato illegali e incompatibili con il mercato interno uno o più incentivi erogati nei confronti del Soggetto Richiedente stesso, il riconoscimento degli incentivi previsti dal DM2022 è sospeso fino al rimborso o restituzione dell'intera somma dell'aiuto dichiarato illegittimo e incompatibile, inclusi gli interessi di recupero;
- nel caso in cui il Soggetto Richiedente rientrasse tra i soggetti sottoposti a verifica antimafia da controllare ai sensi dell'articolo 85 del decreto legislativo 159/2011, di aver trasmesso al GSE la documentazione ivi prevista, tramite l'apposita sezione denominata "Documentazione Antimafia" accessibile dal portale informatico Area Clienti;
- che il titolare effettivo, così come definito nelle Regole Applicative, è:

ID	Nome e cognome	Codice Fiscale	P.IVA	Quota Titolarietà	Tipo di controllo	Persona esposta politicamente	Ruolo
1							
...							
n							

- che, allo stato attuale, il Soggetto Richiedente e il titolare effettivo, come identificato al punto precedente, non hanno conoscenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui alla normativa vigente, con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il GSE, in relazione alla richiesta del contributo in questione. Contestualmente, si impegnano a dare immediata comunicazione al GSE qualora insorgano / abbiano conoscenza situazioni di conflitto di interesse;
- di essere consapevole che, qualora vengano apportate modifiche, integrazioni e/o alterazioni alla presente dichiarazione generata dal sistema informatico, la richiesta non sarà tenuta in considerazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al GSE tutte le variazioni che dovessero intervenire a modificare quanto dichiarato;
- che l'indirizzo PEC al quale il GSE deve inviare le comunicazioni è

¹¹ Nel caso di impianto ubicato all'estero.



- che l'indirizzo del Soggetto Richiedente al quale inviare le comunicazioni è:
....., n., CAP, Comune, Provincia
- di allegare alla presente domanda, per la verifica dei requisiti tecnici e documentali, la documentazione prevista nelle Regole Applicative, assumendo la responsabilità di quanto ivi contenuto e indicato;
- di allegare alla presente domanda la documentazione necessaria per richiedere e valutare il contributo in conto capitale costituita dalla Domanda di Rimborso, Check-list di autocontrollo, Relazione sullo stato di attuazione del progetto, Comunicazione conto corrente dedicato e Documentazione contabile attestante il costo sostenuto per la realizzazione dell'intervento;
- di aver verificato la correttezza di tutte le informazioni e i dati inseriti nel sistema informatico, sulla base dei quali il GSE provvederà a istruire la richiesta di incentivi;
- di aver verificato che la presente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, firmata in ogni sua pagina in segno di integrale assunzione di responsabilità, riporti tutti i dati e le informazioni inserite, mediante upload informatico, dal sottoscritto sul sistema informatico e sia completa in ogni sua parte;
- di aver letto l'informativa sulla tutela dei dati ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 già precedentemente somministrata in fase di partecipazione alla procedura competitiva e di autorizzare il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. al trattamento dei propri dati personali per finalità connesse e funzionali alla corretta gestione della presente richiesta, nonché all'adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali di competenza, eventualmente connessi.

Data __/__/____

Firma _____

Firma del/dei Titolare/i effettivo/i

PRINCIPI E OBBLIGHI SPECIFICI DA PNRR

Il Soggetto Richiedente inoltre

DICHIARA

- che il progetto realizzato non è finanziato da altre fonti del bilancio dell'Unione europea, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 9 del Reg. (UE) 2021/241;
- che per la realizzazione dell'intervento è stato rispettato il principio di addizionalità del sostegno dell'Unione europea previsto dall'art.9 del Reg. (UE) 2021/241;

- di aver adottato adeguate misure volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;
- che per la realizzazione dell'intervento non è stato arrecato un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852;
- che la realizzazione dell'intervento è coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio del "Do No Significant Harm" (DNSH), come meglio indicato nelle relative check list allegate alla presente comunicazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale e, ove applicabili, ai principi del *Tagging* clima e digitale, della parità di genere (*Gender Equality*), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- di essere a conoscenza che l'Amministrazione centrale responsabile di intervento si riserva il diritto di procedere d'ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di domanda di finanziamento e/o, comunque, nel corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;
- di aver rispettato gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "*finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU*" e valorizzando l'emblema dell'Unione europea;
- di assicurare la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici ai fini della completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e all'art. 9 punto 4 del decreto legge 77 del 31 maggio 2021, convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta dell'Amministrazione centrale responsabile di intervento, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Unità di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali;
- di garantire che il GSE riceva tutte le informazioni necessarie, relative alle linee di attività per l'elaborazione delle relazioni annuali di cui all'articolo 31 del Regolamento (UE) n. 2021/241, nonché qualsiasi altra informazione eventualmente richiesta;
- di essere a conoscenza che l'Amministrazione centrale responsabile di intervento si riserva il diritto di procedere d'ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di domanda di finanziamento e/o, comunque, nel corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente.

Data __/__/____

Firma _____



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Allegato 1d – Contratto tipo ai fini del riconoscimento della Tariffa Premio

Il contratto per la regolazione dell'incentivo sul biometano immesso nella rete del gas naturale prodotto da impianti di nuova realizzazione o da impianti oggetto di riconversione (nel seguito, anche Contratto) è formato inderogabilmente dalle condizioni contrattuali generali sotto riportate, dalla Richiesta di accesso agli incentivi, con la quale l'Operatore dichiara di aver preso visione e di accettare le condizioni contrattuali generali comprendenti la parte generale, i profili economici, gli obblighi delle parti, i profili contrattuali e l'informativa sulla privacy, e dal Provvedimento di accoglimento Richiesta di accesso agli incentivi riportante le condizioni particolari relative all'impianto oggetto di contrattualizzazione.

CONTRATTO PER LA REGOLAZIONE DELL'INCENTIVO SUL BIOMETANO IMMESSO NELLA RETE DEL GAS NATURALE PRODOTTO DA IMPIANTI DI NUOVA REALIZZAZIONE O DA IMPIANTI OGGETTO DI RICONVERSIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 7, COMMA 4, DEL D.M. 15 SETTEMBRE 2022, N. 340

1. PARTE GENERALE

Premesse

- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, di recepimento della Direttiva (UE) 2018/2001, all'articolo 11, comma 1, stabilisce che il biometano prodotto ovvero immesso nella rete del gas naturale possa essere incentivato mediante l'erogazione di una specifica tariffa di durata e valore definiti con successivo decreto del Ministero della Transizione Ecologica (nel seguito, MiTE), assicurando al produttore di biometano lo stesso livello di incentivazione per l'utilizzo nel settore dei trasporti e negli altri usi, ivi inclusi quelli per la produzione di energia elettrica e termica in impianti di cogenerazione industriale, anche in connessione a reti di teleriscaldamento e reti calore ed esclusi gli usi termoelettrici non cogenerativi;
- l'articolo 33, comma 5-sexies del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, istituisce il Comitato tecnico consultivo sui biocarburanti (di seguito anche, Comitato);
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito "MiSE") del 5 dicembre 2013 introduce le modalità di incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale; il D.M. 15 settembre 2022, n. 340 (nel seguito, Decreto) definisce gli incentivi al biometano immesso nella rete del gas naturale e prodotto, nel rispetto dei requisiti di sostenibilità previsti dalla direttiva 2018/2001/UE, da impianti di nuova realizzazione alimentati da matrici agricole e da rifiuti organici o da impianti per la produzione di elettricità da biogas oggetto di riconversione per i quali gli interventi non siano stati avviati prima della pubblicazione della graduatoria ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del Decreto e che completano la realizzazione delle opere ammesse a finanziamento ed entrano in esercizio entro il 30 giugno 2026. Gli interventi si intendono avviati al momento dell'assunzione della prima obbligazione che rende un investimento irreversibile;
- il Decreto definisce all'articolo 2, lettera p) la "rete del gas naturale" come le reti e i sistemi di trasporto e distribuzione del gas naturale e del biometano, incluse le reti con obbligo di connessione di terzi, gli impianti che permettono la liquefazione fisica o virtuale situati anche in luoghi diversi dai siti di produzione del biometano e che ricevono il biometano tramite la rete del gas naturale, i mezzi di trasporto del gas naturale sia allo stato gassoso che liquido, e i distributori di gas naturale liquido o gassoso per i trasporti, anche ad uso privato;
- il Decreto definisce all'articolo 2, lettera e) la "produzione netta di biometano" come produzione di biometano immesso in rete gas decurtata, anche in via forfettaria, dei consumi energetici imputabili ai servizi ausiliari di impianto, laddove tali consumi siano realizzati attraverso prelievi



dalla rete del gas ovvero dalla rete elettrica, ed incrementata di eventuali autoconsumi utilizzati per processi produttivi, secondo modalità stabilite nelle Regole Applicative;

- l'articolo 3 del Decreto stabilisce che agli impianti che rispettino i requisiti definiti dal Decreto medesimo è riconosciuto un incentivo composto da una tariffa incentivante applicata alla produzione netta di biometano per una durata di 15 anni ed erogata dalla data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto, calcolata secondo le modalità di cui all'articolo 7 e all'allegato 2 e da un contributo in conto capitale sulle spese ammissibili dell'investimento sostenuto, nei limiti del costo massimo di investimento ammissibile e secondo le percentuali indicate nell'allegato 1 del Decreto;
- ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del Decreto, i soggetti titolari dell'impianto sono tenuti a comunicare al GSE la data di entrata in esercizio entro i 30 giorni successivi all'avvio dell'esercizio stesso. Il mancato rispetto di tale termine comporta la perdita, per il riconoscimento della tariffa incentivante, del periodo di incentivazione intercorrente tra la data di entrata in esercizio dell'impianto e il primo giorno del mese successivo alla data di comunicazione;
- il decreto del MASE del 16 marzo 2023, n.107 definisce le condizioni, i criteri e le modalità di attuazione degli obblighi di utilizzo di fonti energetiche rinnovabili nel settore trasporti;
- il "Soggetto Obligato" è definito in accordo a quanto previsto all'articolo 2, comma 1 del decreto del MASE del 16 marzo 2023, n.107;
- il decreto MATTM del 23 gennaio 2012 e ss.mm.ii. definisce le condizioni per la sostenibilità, il bilancio di massa e la tracciabilità dei biocarburanti, incluso il biometano;
- l'allegato A alla Deliberazione 64/2020/R/gas e ss.mm.ii. dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito ARERA) stabilisce le direttive per le connessioni degli impianti di biometano alle reti del gas naturale e fornisce disposizioni in materia di determinazione delle quantità di biometano ammissibili agli incentivi;
- la Deliberazione dell'ARERA 210/2015/R/gas e ss.mm.ii. definisce le direttive in tema di processi di mercato relativi all'immissione di biometano nelle reti di trasporto e distribuzione del gas naturale;
- anche al fine di disciplinare e agevolare le attività degli Operatori in relazione all'attuazione del meccanismo previsto dal Decreto, il GSE ha pubblicato, curandone l'aggiornamento, sul proprio sito internet (www.gse.it) le "Regole applicative - D.M. 15 settembre 2022, n. 340" (di seguito, Regole);
- ai fini del Contratto, per "Soggetto Richiedente" si intende il soggetto che ha sostenuto le spese per l'esecuzione degli interventi, che è titolare del titolo abilitativo alla costruzione o alla realizzazione dell'intervento di riconversione e all'esercizio degli impianti e che ha diritto a richiedere l'accesso agli incentivi di cui al Decreto (nel seguito, Operatore);
- ai fini della corretta determinazione della decorrenza e durata del Contratto, valgono le seguenti definizioni:
 - "data di entrata in esercizio di un impianto": data in cui, al termine della realizzazione delle opere funzionali all'esercizio dello stesso, si effettua il primo funzionamento dell'impianto;
 - "data di entrata in esercizio commerciale di un impianto": data, comunicata dall'Operatore al GSE, a decorrere dalla quale ha inizio il periodo di incentivazione mediante la tariffa incentivante;
 - "periodo di avviamento e collaudo di un impianto": periodo intercorrente tra la data di entrata in esercizio e la data di entrata in esercizio commerciale;
- ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. t) del Decreto, per "garanzia di origine biometano" (nel seguito, Garanzie d'Origine) si intende la garanzia di origine sulla produzione di biometano di cui



all'articolo 46 del decreto legislativo n. 199 del 2021, distinta in garanzia di origine sulla produzione di biometano utilizzato nel settore dei trasporti e garanzia di origine sulla produzione di biometano utilizzato in altri usi;

- il “prezzo medio mensile delle GO” è definito come il valore del prezzo medio mensile registrato sulla piattaforma di mercato per lo scambio delle garanzie d’origine (M-GO) in relazione alle garanzie di origine del biometano utilizzato nel settore dei trasporti ovvero di quelle riferite all’utilizzo in altri usi, come pubblicati mensilmente dal GME sul proprio sito istituzionale;
- ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. l) del Decreto il “prezzo medio mensile del gas naturale” è il prezzo medio del gas naturale, ponderato con le quantità, registrato sul mercato del giorno prima del gas naturale (MGP-GAS) in negoziazione continua e sul mercato infragiornaliero del gas naturale (MI-GAS) in negoziazione continua gestiti dal Gestore dei mercati energetici S.p.A. nel mese di ritiro, e pubblicato dal Gestore medesimo sul proprio sito internet;
- relativamente all’impianto oggetto del Contratto (nel seguito anche, l’Impianto), ai sensi dell’articolo 7, comma 4, del Decreto, il GSE eroga la tariffa spettante sotto forma di tariffa premio, calcolata come la differenza tra la tariffa di riferimento, decurtata della percentuale di ribasso offerta e accettata nell’ambito delle procedure competitive di cui all’articolo 5 del Decreto, il prezzo medio mensile del gas naturale e il prezzo medio mensile delle Garanzie d’Origine. In tale caso le garanzie di origine vengono assegnate all’Operatore. Laddove la suddetta differenza sia positiva, il GSE provvede a erogare gli importi dovuti in riferimento alla produzione netta di biometano secondo le modalità di cui al Decreto e alle Regole. Nel caso in cui la predetta differenza risulti negativa, il GSE conguaglia o provvede a richiedere all’Operatore la restituzione o la corresponsione dei relativi importi;
- occorrendone i presupposti e secondo le modalità stabilite nelle Regole, è possibile esercitare per 2 volte, durante l’intero periodo di incentivazione, il diritto di cambiare le modalità di erogazione dell’incentivo di cui all’articolo 7, comma 4, del Decreto richiedendo il riconoscimento dell’incentivo definito all’articolo 7, comma 3, del Decreto e viceversa;
- per l’Impianto sono rispettate le condizioni di non cumulabilità di cui all’articolo 11 del Decreto;
- l’Operatore ha prestato in favore del GSE una cauzione definitiva incondizionata a prima richiesta di durata annuale tacitamente rinnovabile a titolo di garanzia per gli importi dovuti ed eventualmente non corrisposti nel caso in cui la differenza tra la tariffa di riferimento, decurtata della percentuale di ribasso offerta e accettata nell’ambito delle procedure competitive di cui all’articolo 5 del Decreto, il prezzo medio mensile del gas naturale e il prezzo medio mensile delle Garanzie d’Origine sia negativa;
- l’articolo 10 del Decreto prevede che i controlli sugli impianti di produzione di biometano e sulla relativa immissione in consumo per i trasporti siano effettuati da parte del GSE e del Comitato ed eseguiti in via autonoma o congiunta, per le rispettive competenze;
- ai sensi dell’articolo 12, comma 10, del Decreto, *“Le modalità di copertura degli oneri sostenuti dal GSE per lo svolgimento delle attività di gestione, di verifica e di controllo, inerenti i meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto sono stabilite ai sensi del combinato disposto dell’art. 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 199 del 2021 e dell’art. 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.”*;
- per quanto non espressamente previsto nel Contratto, si rinvia alle disposizioni di cui al Decreto di riferimento, alle Deliberazioni ARERA in materia di biometano e loro ss.mm.ii. e, ove applicabili, alle norme in materia di connessioni di impianti alla rete, di qualità, di misura della quantità, di odorizzazione, di sostenibilità e tracciabilità del gas naturale e del biometano, oltre all’ulteriore normativa di settore e alle disposizioni del Codice civile;



- trovano applicazione altresì eventuali disposizioni imposte dal quadro-normativo regolamentare di riferimento che integrano, modificano o derogano le clausole contenute nel Contratto;
- la Richiesta di accesso agli incentivi da parte dell'Operatore e il Provvedimento di accoglimento costituiscono parte integrante del Contratto;
- le Parti sono consapevoli che ogni dichiarazione resa nell'ambito del presente Contratto e/o nell'ambito delle attività/obblighi connessi alla sua applicazione sono rilasciate ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Articolo 1: Oggetto del contratto

- 1) Il presente Contratto ha per oggetto il riconoscimento della tariffa incentivante di cui all'articolo 7, comma 4, del Decreto.
- 2) La quantità massima incentivabile oggetto del Contratto è determinata sulla base della capacità produttiva dell'Impianto indicata nel Provvedimento di esito della Comunicazione di entrata in esercizio, secondo le modalità definite nelle Regole.

Articolo 2: Decorrenza e durata

- 1) Il periodo di incentivazione decorre dalla data di entrata in esercizio commerciale ed ha una durata pari a 15 anni.
- 2) Ai sensi di quanto previsto all'articolo 7, comma 7, del Decreto, il periodo di incentivazione può essere prorogato nel caso di eventuali fermi impianto causati da eventi calamitosi riconosciuti tali dalle competenti autorità o per altre cause di forza maggiore riscontrate dal GSE.

2. PROFILI ECONOMICI

Articolo 3: Misura

- 1) Le disposizioni per la regolazione dell'attività di misura sono adottate dall'ARERA. Ai fini della determinazione dell'incentivo, il GSE utilizza le misure trasmesse dai gestori di rete cui l'Impianto risulta essere connesso ovvero trasmesse direttamente dall'Operatore negli altri casi, secondo quanto previsto nelle Regole e, laddove necessario, quelle rilevate in telelettura (all'acquisizione per via telematica) dal GSE stesso, in conformità a quanto previsto all'articolo 7, comma 5, del Decreto.
- 2) Nel caso in cui il GSE, ai fini del riconoscimento dell'incentivo, ritenga necessaria l'acquisizione di misure in telelettura, l'Operatore è tenuto a trasmettere al GSE tutte le informazioni richieste relative alle specifiche ADM (apparecchiature di misura) e a mettere in atto tutte le azioni necessarie a rendere attuabile la telelettura delle misure.

Articolo 4: Corrispettivi

- 1) La tariffa di riferimento, costante in moneta corrente, da riconoscere all'Impianto è riportata nel Provvedimento di accoglimento della richiesta di accesso agli incentivi.
Nell'ambito del presente Contratto, il GSE:
 - a) riconosce all'Impianto la differenza, qualora positiva, tra la tariffa di riferimento, decurtata della percentuale di ribasso offerta e accettata nell'ambito delle procedure competitive di cui all'articolo 5 del Decreto, il prezzo medio mensile del gas naturale e il prezzo medio mensile delle Garanzie d'Origine;
 - b) conguaglia o provvede a richiedere all'Operatore la restituzione o la corresponsione dei relativi importi qualora risulti negativa la differenza tra la suddetta tariffa di riferimento, decurtata della percentuale di ribasso offerta e accettata nell'ambito delle procedure



competitive di cui all'articolo 5 del Decreto, il prezzo medio mensile del gas naturale e il prezzo medio mensile delle Garanzie d'Origine. Non concorre a tale calcolo la valorizzazione dell'eventuale quota di biometano prodotta e autoconsumata

- 2) I corrispettivi a copertura degli oneri sostenuti dal GSE per lo svolgimento delle attività di gestione, di verifica e di controllo, sono applicati in attuazione di quanto disposto all'articolo 12, comma 10, del Decreto.

Articolo 5: Pagamenti e fatturazione

- 1) I termini e le modalità di pagamento dei corrispettivi sono indicati nelle Regole. Le disposizioni di pagamento si conformano alle previsioni di cui all'art. 48 bis del DPR 29 settembre 1973 n. 602.
- 2) Ai fini della regolazione dei corrispettivi di cui al precedente Art. 4) "Corrispettivi":
 - a) sono oggetto di fatturazione attiva da parte dell'Operatore (fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla normativa fiscale) i corrispettivi di cui alla lettera a) del precedente Art. 4) "Corrispettivi";
 - b) sono oggetto di fatturazione attiva da parte del GSE i corrispettivi di cui alla lettera b) del precedente Art. 4) "Corrispettivi" e i corrispettivi di cui al comma 2).

Il GSE rende disponibili all'Operatore i dati inerenti alla valorizzazione commerciale dei suddetti corrispettivi secondo le modalità indicate nelle Regole.

- 3) La fattura dell'Operatore deve essere emessa in forma elettronica secondo le caratteristiche previste dal Decreto 5 aprile 2013, n. 55, cosiddetta "FatturaPA". A tal fine, il GSE pubblica sul portale informatico (di seguito, portale), o nelle diverse modalità indicate nelle Regole, un preliminare di fattura che l'Operatore deve completare inserendo la "data" e il "numero" che vuole assegnare al documento. A seguito del completamento del preliminare di fattura il GSE, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, emette le fatture in formato XML provvedendo a firmarle digitalmente e a trasmetterle, per conto degli Operatori, al Sistema di Interscambio (SdI). Attraverso il portale, il GSE metterà a disposizione dell'Operatore sia la fattura elettronica che le notifiche di accettazione di SdI, salvo diversa indicazione nelle Regole. Entrambi i documenti dovranno essere scaricati dall'Operatore ai fini della conservazione sostitutiva. Le fatture emesse con modalità diverse non saranno accettate dal GSE e pertanto verranno rifiutate.

Per le casistiche di soggetti ai quali non si applica la normativa di cui al Decreto del 5 aprile 2013, n. 55, l'Operatore deve avvalersi esclusivamente delle funzionalità previste nel portale ovvero seguire le diverse modalità indicate nelle Regole. A tal fine il GSE pubblica sul portale, o nelle diverse modalità indicate nelle Regole, una proposta di fattura che l'Operatore deve completare inserendo la "data" e il "numero fattura" che vuole assegnare al documento affinché diventi una sua fattura. Le fatture emesse con modalità diverse non saranno accettate dal GSE.

Il GSE si riserva di modificare, previa pubblicazione nelle Regole, le modalità di comunicazione degli importi fatturati e trasmissione delle fatture.

3. OBBLIGHI

Articolo 6: Responsabilità e obblighi del GSE

- 1) Il GSE pubblica sul proprio sito istituzionale l'elenco degli impianti ammessi, all'incentivazione prevista dall'articolo 7 del Decreto, nel rispetto dei criteri di selezione dei progetti stabiliti dall'articolo 6 del medesimo, entro 90 giorni dalla chiusura della procedura competitiva per l'accesso al meccanismo di cui al Contratto.



Il GSE è soggetto terzo e indipendente rispetto ai rapporti contrattuali intercorrenti tra l'Operatore ed eventuali altri soggetti (es. shipper/trader, titolari di impianti di distribuzione stradale/autostradale, Gestori di Rete) e, pertanto, non è ascrivibile al GSE alcuna responsabilità per eventuali inadempimenti degli obblighi contrattuali tra gli stessi sussistenti.

Nessuna responsabilità potrà essere ascritta al GSE per danni di qualsiasi natura derivanti a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- dalla mancata, errata e/o ritardata comunicazione dei dati e/o delle informazioni fornite dall'Operatore;
 - dalla mancata, errata e/o ritardata comunicazione, da parte dell'Operatore o da terzo delegato, delle coordinate bancarie;
 - dalla mancata, errata e/o ritardata comunicazione di sopravvenute modifiche alle medesime coordinate bancarie anche a seguito di variazioni della titolarità dell'Impianto;
 - dall'inadempimento, o inesatto adempimento, degli obblighi contrattuali derivanti da contratti stipulati tra l'Operatore e soggetti terzi;
 - dall'utilizzo improprio, anche da parte di terzi, delle credenziali di accesso al portale informatico e del codice identificativo;
 - ove applicabile, dalla mancata, errata e/o ritardata comunicazione delle misure riferite al biometano prodotto e immesso in rete da parte dei responsabili delle misure al GSE;
 - da eventuali incidenti e avarie sugli impianti.
- 2) Il GSE è responsabile dei danni di natura contrattuale esclusivamente in quanto questi costituiscano conseguenza immediata e diretta di propri comportamenti determinati da dolo o colpa grave.

Articolo 7: Obblighi dell'Operatore

- 1) L'Operatore è tenuto a registrarsi sul portale informatico e a utilizzare le relative applicazioni predisposte dal GSE per la gestione del Contratto.

Le credenziali di accesso al portale informatico predisposto dal GSE per la gestione del Contratto e il codice identificativo univoco sono personali. L'Operatore e gli utenti dell'applicazione sono tenuti a conservare le credenziali e il codice identificativo univoco con la massima diligenza, mantenendoli segreti, riservati e sotto la propria responsabilità nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede in modo da non arrecare danni al GSE e a terzi.

L'Operatore è consapevole che la conoscenza delle credenziali da parte di soggetti terzi consentirebbe a questi ultimi di accedere al sistema e di compiere atti direttamente imputabili al medesimo Operatore.

L'Operatore è tenuto a:

- a) trasmettere al GSE, su semplice richiesta e nel rispetto delle scadenze fissate, ogni documentazione richiesta in relazione all'Impianto, alle relative caratteristiche di funzionamento e alle operazioni di manutenzione e verifica effettuate;
- b) fornire, tramite portale informatico, tempestiva comunicazione al GSE in merito a qualsiasi variazione relativa all'Impianto e/o a quanto dichiarato in sede di qualifica;
- c) comunicare tempestivamente al GSE le eventuali variazioni delle coordinate bancarie o del proprio regime fiscale attraverso le Regole presenti sul portale informatico;
- d) comunicare al GSE ogni eventuale modifica e/o aggiornamento delle autorizzazioni riferite all'Impianto, nonché ogni eventuale azione di impugnazione del titolo autorizzativo/concessorio e ogni provvedimento adottato dalle competenti Autorità che



incida sulla disponibilità, efficacia, validità, sulla funzionalità e/o sulla produttività dell'Impianto stesso;

- e) integrare la documentazione richiesta in caso di passaggio al meccanismo di cui all'articolo 7, comma 3, del Decreto;
- f) provvedere a pagare i corrispettivi spettanti al GSE, ove previsto, nei tempi e con le modalità stabiliti dallo stesso GSE in ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 10, del Decreto richiamato in premessa;
- g) trasmettere al GSE, secondo le modalità da questi indicate, tutte le informazioni utili ai fini del monitoraggio dei costi di produzione di cui alla normativa di riferimento;
- h) trasmettere mensilmente al GSE i dati richiesti con le modalità e le tempistiche previste dalle Regole;
- i) comunicare immediatamente qualunque evenienza di malfunzionamento dell'Impianto;
- j) rispettare la normativa tecnica sulla qualità e sulla sostenibilità, sulla tracciabilità e sul bilancio di massa del biometano;
- k) rispettare gli obblighi, ove pertinenti, previsti dall'articolo 12, comma 2, lett. f), del Decreto;
- l) rispettare le disposizioni in materia di misura della quantità e di odorizzazione del biometano;
- m) rispettare le disposizioni fiscali in materia di accise e imposte sul gas naturale;
- n) installare a sue spese idonee apparecchiature di misura tele-leggibili con le caratteristiche previste dalla delibera dell'Autorità n. 46/2015/R/gas e ss.mm.ii. e specificate dal GSE nelle Regole;
- o) accettare l'eventuale telelettura del GSE dei dati rilevanti ai fini di una corretta determinazione degli importi derivanti dal presente Contratto;
- p) dotare l'eventuale condotta, realizzata dallo stesso, delle apparecchiature necessarie per captare fisicamente il biometano fuori specifica ed eventualmente bloccarne l'immissione in rete nei casi previsti dalla normativa, nonché, in generale, realizzare tutto quanto stabilito a norma del Decreto e delle disposizioni dell'ARERA.

L'Operatore, nel caso in cui rientrasse tra i soggetti sottoposti a verifica antimafia da controllare ai sensi dell'articolo 85 del decreto legislativo 159/2011, ha l'obbligo di trasmettere al GSE la documentazione ivi prevista tramite la sezione dedicata del portale informatico.

- 2) L'Operatore che ha un impianto ubicato sul territorio di altri Stati membri dell'Unione Europea e di altri Stati terzi confinanti con l'Italia con i quali l'UE ha stipulato un accordo di libero scambio - redatto ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n.199 del 2021- che stabilisca un sistema di reciprocità e che richiede l'incentivazione prevista dal Contratto è tenuto a esportare fisicamente la produzione di biometano in Italia.
- 3) La cauzione definitiva a garanzia dell'eventuale debito nei confronti del GSE di cui al comma 1, lettera b) dell'Art.4) "Corrispettivi", dovrà avere la forma di fideiussione rilasciata da istituti bancari, in misura pari al 3% del costo specifico di investimento massimo, moltiplicato per la capacità produttiva Cp, previsto per la realizzazione dell'Impianto di cui alla tabella riportata nell'allegato 1 del Decreto.

La cauzione, che deve essere di durata annuale tacitamente rinnovabile, è costituita a favore del GSE a titolo di penale in caso di mancato pagamento dei corrispettivi di cui al precedente Art.4) "Corrispettivi" e dovrà essere presentata esclusivamente in formato digitale e inviata digitalmente e dovrà avere la forma di fideiussione rilasciata da istituti bancari.

La cauzione così prestata deve essere incondizionata e a prima richiesta e deve espressamente contenere la rinuncia del beneficiario alla preventiva escussione del debitore principale e il pagamento entro 30 giorni a semplice richiesta del GSE così come riportato nelle Regole.



L'Operatore è tenuto, inoltre, a ricostituire la cauzione nel caso in cui questa venga escussa dal GSE entro 15 giorni lavorativi. Laddove la cauzione non venisse ricostituita si applicheranno le disposizioni di cui al successivo Art. 12) "Mancata corresponsione degli importi dovuti al GSE".

Articolo 8: Verifiche, controlli e sopralluoghi

- 1) Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del Decreto, il GSE, in via autonoma o congiunta con il Comitato, per le rispettive competenze, può effettuare attività di verifica sugli impianti di produzione di biometano e sulla relativa immissione nella rete del gas naturale;
- 2) Le verifiche di cui al precedente alinea possono essere svolte mediante controlli documentali e/o sopralluoghi presso il sito dove è ubicato l'impianto oggetto del Contratto anche prima della effettiva data di entrata in esercizio.

I controlli possono essere svolti anche senza preavviso e possono avere ad oggetto la documentazione relativa all'impianto, la sua configurazione impiantistica, la qualità del biometano e i sistemi di misurazione.

- 3) È fatto salvo il potere del GSE di assumere determinazioni di annullamento o revoca del Provvedimento di accoglimento agli incentivi, con riserva di ripetizione di quanto già erogato, qualora ciò sia necessario a seguito dell'accertamento delle condizioni ostative di cui alla normativa di riferimento o per cause diverse, anche nell'ambito della valutazione di altra istanza di incentivo che coinvolga l'Operatore, titolare dell'Impianto.
- 4) Nel corso delle attività di sopralluogo, l'Operatore potrà avvalersi e/o farsi rappresentare da un proprio consulente tecnico, del quale dovrà comunicare formalmente al GSE il nominativo e i riferimenti per eventuali comunicazioni.

L'Operatore è tenuto all'adozione delle misure necessarie affinché le attività di sopralluogo si svolgano nel rispetto delle condizioni permanenti di igiene e sicurezza previste dalla normativa vigente in materia.

Il GSE, qualora necessario, si riserva di segnalare alle Autorità e/o alle Amministrazioni competenti l'esito dei procedimenti di verifica e ogni eventuale criticità riscontrata in sede di controllo e sopralluogo, per consentire alle suddette Autorità/Amministrazioni di adottare i provvedimenti di propria competenza.

I controlli e le verifiche effettuati ai sensi del presente articolo non comprendono né sostituiscono i controlli che, in base alle discipline di riferimento, sono attribuiti a specifici soggetti pubblici o concessionari di attività di pubblico servizio.

4. PROFILI CONTRATTUALI

Articolo 9: Mandato all'incasso e revoca del mandato all'incasso

- 1) Possono essere oggetto di mandato all'incasso da parte dell'Operatore le somme rivenienti dai pagamenti disposti dal GSE di cui al precedente Art. 5 "Pagamenti e Fatturazione".
- 2) Il mandato all'incasso è efficace nei confronti del GSE solo a seguito di una esplicita accettazione da parte dello stesso che sarà effettuata mediante le modalità previste nel successivo art. 18 "Comunicazioni" inviata a mandante e mandatario.
- 3) L'accettazione di cui al comma precedente è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:
 - a. che il mandato abbia ad oggetto la totalità delle somme vantate dal mandante nei confronti del GSE per effetto del presente Contratto, fino alla scadenza dello stesso o alla eventuale revoca;
 - b. che il mandato sia conferito a un unico mandatario;



- c. che il mandato all'incasso:
- i. sia stipulato in data non antecedente alla sottoscrizione del presente Contratto;
 - ii. sia redatto completando esclusivamente gli appositi campi del modello standard predisposto dal GSE, il cui contenuto, per il resto, non potrà essere modificato in alcuna sua parte;
 - iii. abbia la forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio, ai sensi dell'art. 69 del R.D. n. 2440 del 1923 e venga notificato al GSE a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata;
 - iv. riporti in allegato il presente Contratto, quale parte integrante e sostanziale.
- 4) L'accettazione del mandato all'incasso non pregiudica la facoltà del GSE di opporre al mandatario la compensazione che avrebbe potuto opporre al mandante.
 - 5) L'eventuale revoca del mandato dovrà essere redatta secondo la stessa forma del mandato, utilizzando il modello standard predisposto dal GSE e notificata al GSE mediante lettera raccomandata o mediante posta elettronica certificata.
 - 6) L'efficacia della revoca del mandato, nei confronti di GSE, è subordinata all'esplicita accettazione da parte dello stesso ed è effettuata mediante lettera raccomandata o mediante posta elettronica certificata.
 - 7) Nessuna responsabilità potrà essere ascritta al GSE nei confronti delle Parti nel caso di mancata, errata e/o ritardata notifica dell'atto revoca del mandato.
 - 8) I crediti, maturati e maturandi, derivanti dal presente Contratto non possono essere oggetto di cessione di credito né di pegno su credito.

Articolo 10: Cessione dell'Impianto

- 1) Ai fini del perfezionamento della cessione dell'impianto, l'Operatore è tenuto a comunicare al GSE, nelle modalità previste dall'Art. 17) "Comunicazioni" del Contratto, la cessione dell'Impianto. La mancata comunicazione, infatti, non permette di trasferire la titolarità del Contratto e l'erogazione dei corrispettivi al soggetto cessionario.
Il GSE, a seguito della cessione dell'Impianto, verifica la sussistenza, in capo al soggetto cessionario, dei requisiti soggettivi sulla base dei quali l'Impianto è stato ammesso al meccanismo incentivante oggetto del presente Contratto, riservandosi di modificare e/o di risolvere il Contratto stesso.
- 2) Ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del Decreto, non è consentito il trasferimento della titolarità a terzi di un impianto aggiudicatario di una procedura prima della sua entrata in esercizio e della stipula del Contratto con il GSE.

Articolo 11: Recupero degli importi indebitamente percepiti

- 1) Fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, il GSE si riserva di recuperare gli eventuali importi indebitamente percepiti dall'Operatore in relazione al Contratto anche mediante operazioni di compensazione con gli incentivi relativi alle produzioni dei mesi successivi e/o tra le partite economiche afferenti ai diversi rapporti contrattuali in corso tra le Parti.

Articolo 12: Ritardato pagamento

- 1) Fatto salvo il rimborso delle maggiori spese di esazione sostenute, nel caso di ritardato pagamento totale o parziale da parte dell'Operatore, sugli importi spettanti al GSE sono dovuti interessi moratori per ogni giorno di effettivo ritardo, calcolati al tasso Euribor ad un mese (base 365), maggiorato di 3 (tre) punti percentuali dalla data di pagamento sino alla data di effettivo pagamento inclusa.



Nel caso in cui la quotazione del tasso Euribor risultasse inferiore a 0 (zero) il tasso Euribor utilizzato sarà convenzionalmente considerato pari a 0 (zero).

La quotazione dell'Euribor con divisore 365, per valuta la data di pagamento, potrà essere rilevata dal circuito della Reuters Italia S.p.A. – Milano il secondo giorno lavorativo bancario antecedente detta data di pagamento.

In caso di mancata disponibilità della quotazione dell'Euribor nel modo sopra indicato, la stessa, sempre per valuta la Data di Pagamento, sarà rilevata da altre fonti di equipollente ufficialità (ad esempio: "Il Sole 24 Ore").

In caso di mancata disponibilità dell'Euribor, gli interessi moratori saranno calcolati al tasso legale di interesse, fissato ex articolo 1284 c.c., maggiorato di 3 (tre) punti percentuali.

Qualora l'interesse di mora come sopra determinato, superasse il limite massimo stabilito ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, l'interesse di mora sarà calcolato al tasso corrispondente a tale limite massimo.

Articolo 13: Mancata corresponsione degli importi dovuti al GSE

- 1) Con riferimento agli importi dovuti al GSE di cui all'Art. 4) Corrispettivi, qualora la differenza tra la tariffa di riferimento, decurtata della percentuale di ribasso offerta e accettata nell'ambito delle procedure competitive di cui all'articolo 5 del Decreto, il prezzo medio mensile del gas naturale e il prezzo medio mensile delle Garanzie d'Origine risulti negativa, il GSE procede alla verifica dello stato dei pagamenti e, laddove dagli esiti della verifica vengano riscontrati dei mancati pagamenti da parte dell'Operatore, il GSE notificherà a quest'ultimo una diffida ad adempiere al pagamento dei suddetti importi.

In caso di mancato pagamento decorsi 3 mesi dalla data di notifica della diffida, il GSE provvede a escutere la garanzia fideiussoria di cui al comma 3 dell'Art. 7) "Obblighi dell'Operatore", del presente Contratto a ristoro del debito. In tal caso i corrispettivi di cui alla lettera a) dell'Art. 4) "Corrispettivi", non saranno erogati per tutto il periodo necessario all'escussione della cauzione.

Articolo 14: Risoluzione del Contratto

- 1) Il Contratto è risolto ai sensi dell'articolo 1456 c.c.:
 - qualora l'Operatore incorra nei divieti e nelle decadenze previsti dalla vigente disciplina antimafia;
 - nel caso in cui le Amministrazioni e le Autorità competenti adottino provvedimenti che incidano sulla disponibilità e/o sulla funzionalità e/o sulla produttività dell'impianto/sito e/o sull'idoneità degli interventi realizzati, nonché sull'efficacia e sulla validità dei titoli rilasciati;
 - qualora il GSE, nell'ambito di un procedimento amministrativo, accerti il venir meno di una o più condizioni previste per il riconoscimento degli incentivi di cui alla normativa di riferimento;
 - qualora l'attività di verifica documentale o mediante sopralluogo si sia conclusa con l'annullamento o la revoca del Provvedimento di accoglimento agli incentivi.

Impregiudicata ogni altra ipotesi di risoluzione prevista dal quadro normativo e regolamentare di riferimento, il GSE si riserva di risolvere il Contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c.:

- qualora si verificano variazioni rispetto a quanto dichiarato in fase di richiesta di accesso al meccanismo di incentivazione;
- qualora l'Operatore non risulti adempiente all'obbligo di ricostituire la cauzione di cui al comma 3 dell'Art. 7) "Obblighi dell'Operatore", successivamente alla eventuale escussione totale o parziale da parte del GSE;

- qualora il GSE, nell'ambito di un procedimento amministrativo, accerti variazioni in ordine ai requisiti oggettivi o soggettivi, nonché concessori/autorizzativi, sulla base dei quali l'Impianto è stato ammesso al meccanismo incentivante.

Articolo 15: Sospensione del Contratto

- 1) Il GSE, previa comunicazione all'Operatore, si riserva la facoltà di sospendere l'efficacia del Contratto ai sensi dell'articolo 1460 c.c.:
 - nel caso d'inadempienza agli obblighi previsti dal precedente Art. 7) "Obblighi dell'Operatore";
 - nel caso se ne ravveda l'esigenza nell'ambito di controlli d'ufficio, nonché di procedimenti avviati dal GSE;
 - nel caso in cui le Amministrazioni, gli Enti deputati a specifici controlli nonché le Autorità, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, abbiano avviato procedimenti volti ad accertare l'idoneità, la correttezza e l'efficacia dei titoli autorizzativi/abilitativi;
 - nel caso in cui emergano modifiche e/o aggiornamenti sostanziali delle autorizzazioni rilasciate dagli Enti e dalle Amministrazioni competenti;
 - nel caso di mancata trasmissione della documentazione antimafia da parte dell'Operatore, nel caso in cui rientrasse tra i soggetti da controllare a norma dell'articolo 85 del decreto legislativo n. 159/11.

Articolo 16: Recesso dal Contratto

- 1) L'Operatore ha la facoltà di recedere dal contratto in ogni momento della sua vigenza, previo invio di disdetta secondo le modalità indicate nel successivo Art. 17) "Comunicazioni", con preavviso di almeno 60 giorni. Ai fini della decorrenza del termine di preavviso farà fede la data di invio della richiesta di disdetta.

Articolo 17: Accordi modificativi

- 1) Eventuali modifiche del Contratto dovranno essere definite per iscritto. Il GSE si riserva di modificare unilateralmente le clausole del Contratto in conformità alle eventuali modifiche e aggiornamenti della normativa di riferimento, fermo restando la possibilità per l'Operatore di recedere dal presente rapporto contrattuale, in conformità a quanto previsto dal precedente Art. 15) "Recesso dal Contratto".

Articolo 18: Comunicazioni

- 1) Le comunicazioni intercorrenti tra le Parti devono essere rese secondo le modalità indicate nelle Regole.

Articolo 19: Perfezionamento ed efficacia del Contratto

- 1) Il Contratto si perfeziona al momento della ricezione da parte dell'Operatore del Provvedimento di accoglimento, così come indicato nelle Regole.

Articolo 20: Foro competente

- 1) Per qualsiasi controversia derivante o connessa all'interpretazione e/o all'esecuzione del Contratto e degli atti da esso richiamati, le Parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Roma.

Articolo 21: Trattamento dei dati personali

- 1) Il Titolare del trattamento dei dati è il Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (di seguito anche "GSE") con sede legale in Viale M. Ilo Pilsudski, 92 - 00197 Roma, P.I. e C.F. 05754381001, in persona

dell'Amministratore Unico pro-tempore, che si avvale del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) nella persona del Responsabile dell'Ufficio RPD, contattabile ai seguenti indirizzi PEO: rpd@gse.it e PEC: rpd@pec.gse.it.

Si informa altresì che i dati conferiti dai soggetti interessati verranno trattati per le finalità di verifica dei requisiti per le procedure di cui al DM 15 settembre 2022 e degli annessi adempimenti, nonché per finalità connesse e funzionali al trattamento in questione. I dati forniti saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie ai suddetti scopi e non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dalle finalità di cui sopra; essi costituiscono presupposto indispensabile per lo svolgimento del trattamento in esame, con particolare riferimento alla corretta gestione contrattuale, amministrativa e della corrispondenza, nonché per finalità strettamente connesse all'adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali. I dati potranno, se del caso, essere comunicati a soggetti pubblici per finalità di interesse generale, quali le Società controllate dal GSE (GME S.p.A., AU S.p.A., RSE S.p.A.), l'Agenzia delle Entrate, l'Autorità di regolazione, i Concessionari di pubblico servizio elettrico (Terna, Distributori...). Resta fermo l'obbligo del GSE di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria, ogniqualvolta venga inoltrata specifica richiesta al riguardo. Il suddetto trattamento trova il suo fondamento giuridico nel DM 15 settembre 2022.

I dati personali coinvolti nel suddetto trattamento sono costituiti essenzialmente dai dati anagrafici ed amministrativi dei soggetti interessati/operatori (quali tipicamente i dati anagrafici e i dati di contatto del Rappresentante legale/procuratore/Soggetto richiedente), nonché dai dati tecnici degli impianti o degli interventi.

I dati personali sono trattati nel rispetto dei principi di liceità, trasparenza, pertinenza e correttezza – secondo quanto previsto dal GDPR e dalla normativa nazionale di riferimento – anche con l'ausilio di strumenti informatici e sono conservati per un periodo di 10 anni dall'esaurirsi del rapporto contrattuale/amministrativo con il GSE, intendendosi tale termine al netto dei tempi di gestione di contenziosi eventualmente insorti, nonché al netto di situazioni in cui prevalgano finalità di interesse pubblico, quali quelle connesse ad attività di verifica, di archiviazione o di raccolta anche per scopi statistici.

Vengono riconosciuti i diritti di tutela di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679, fatto salvo il bilanciamento degli interessi operato dal GSE in ogni singolo caso.

Allegato 1e – Contratto tipo ai fini del riconoscimento della Tariffa Omnicomprensiva

Il contratto per la regolazione dell'incentivo sul biometano immesso nella rete del gas naturale prodotto da impianti di nuova realizzazione o da impianti oggetto di riconversione (nel seguito, anche Contratto) è formato inderogabilmente dalle condizioni contrattuali generali sotto riportate, dalla Richiesta di accesso alla tariffa omnicomprensiva, con la quale l'Operatore dichiara di aver preso visione e di accettare le condizioni contrattuali generali comprendenti la parte generale, i profili economici, gli obblighi delle parti, i profili contrattuali e l'informativa sulla privacy, dalla Comunicazione di accesso al ritiro, dalla Richiesta di accesso agli incentivi e dal relativo Provvedimento di accoglimento riportante le condizioni particolari relative all'impianto oggetto di contrattualizzazione.

CONTRATTO PER LA REGOLAZIONE DELL'INCENTIVO SUL BIOMETANO IMMESSO NELLA RETE DEL GAS NATURALE PRODOTTO DA IMPIANTI DI NUOVA REALIZZAZIONE O DA IMPIANTI OGGETTO DI RICONVERSIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 7, COMMA 3, DEL D.M. 15 SETTEMBRE 2022, N. 340

1. PARTE GENERALE

Premesse

- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, di recepimento della Direttiva (UE) 2018/2001, all'articolo 11, comma 1, stabilisce che il biometano prodotto ovvero immesso nella rete del gas naturale possa essere incentivato mediante l'erogazione di una specifica tariffa di durata e valore definiti con successivo decreto del Ministero della Transizione Ecologica (nel seguito, MiTE), assicurando al produttore di biometano lo stesso livello di incentivazione per l'utilizzo nel settore dei trasporti e negli altri usi, ivi inclusi quelli per la produzione di energia elettrica e termica in impianti di cogenerazione industriale, anche in connessione a reti di teleriscaldamento e reti calore ed esclusi gli usi termoelettrici non cogenerativi;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, all'articolo 20, comma 1, prevede che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito "ARERA") emani specifiche direttive relativamente alle condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione di impianti di produzione di biometano alle reti del gas naturale i cui gestori hanno l'obbligo di connessione di terzi;
- con la delibera ARG/gas 120/11, l'ARERA ha dato avvio al procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione di impianti di produzione di biometano alle reti del gas naturale i cui gestori hanno l'obbligo di connessione di terzi;
- l'articolo 33, comma 5-sexies del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, istituisce il Comitato tecnico consultivo sui biocarburanti (di seguito anche, "Comitato");
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito, MiSE) del 5 dicembre 2013 introduce le modalità di incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale;
- il decreto del MiTE 15 settembre 2022, n. 340 (nel seguito, Decreto) definisce gli incentivi al biometano immesso nella rete del gas naturale e prodotto, nel rispetto dei requisiti di sostenibilità previsti dalla direttiva 2018/2001/UE, da impianti di nuova realizzazione alimentati da matrici agricole e da rifiuti organici o da impianti per la produzione di elettricità da biogas oggetto di riconversione per i quali gli interventi non siano stati avviati prima della pubblicazione della graduatoria ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del Decreto e che completano la realizzazione delle opere ammesse a finanziamento ed entrano in esercizio entro il 30 giugno 2026. Gli interventi si

intendono avviati al momento dell'assunzione della prima obbligazione che rende un investimento irreversibile;

- il Decreto definisce, all'articolo 2, lettera p) la "rete del gas naturale" come le reti e i sistemi di trasporto e distribuzione del gas naturale e del biometano, incluse le reti con obbligo di connessione di terzi, gli impianti che permettono la liquefazione fisica o virtuale situati anche in luoghi diversi dai siti di produzione del biometano e che ricevono il biometano tramite la rete del gas naturale, i mezzi di trasporto del gas naturale sia allo stato gassoso che liquido, e i distributori di gas naturale liquido o gassoso per i trasporti, anche ad uso privato;
- il Decreto definisce all'articolo 2, lettera e) la "produzione netta di biometano" come produzione di biometano immesso in rete gas decurtata, anche in via forfettaria, dei consumi energetici imputabili ai servizi ausiliari di impianto, laddove tali consumi siano realizzati attraverso prelievi dalla rete del gas ovvero dalla rete elettrica, ed incrementata di eventuali autoconsumi utilizzati per processi produttivi, secondo modalità stabilite nelle Regole Applicative;
- l'articolo 3 del Decreto stabilisce che agli impianti che rispettino i requisiti definiti dal Decreto medesimo è riconosciuto un incentivo composto da una tariffa incentivante applicata alla produzione netta di biometano per una durata di 15 anni ed erogata dalla data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto, calcolata secondo le modalità di cui all'articolo 7 e all'allegato 2 e da un contributo in conto capitale sulle spese ammissibili dell'investimento sostenuto, nei limiti del costo massimo di investimento ammissibile e secondo le percentuali indicate nell'allegato 1 del Decreto;
- ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del Decreto, i soggetti titolari dell'impianto sono tenuti a comunicare al GSE la data di entrata in esercizio entro i 30 giorni successivi all'avvio dell'esercizio stesso. Il mancato rispetto di tale termine comporta la perdita, per il riconoscimento della tariffa incentivante, del periodo di incentivazione intercorrente tra la data di entrata in esercizio dell'impianto e il primo giorno del mese successivo alla data di comunicazione;
- il decreto del MASE del 16 marzo 2023, n.107 definisce le condizioni, i criteri e le modalità di attuazione degli obblighi di utilizzo di fonti energetiche rinnovabili nel settore trasporti;
- il "Soggetto Obbligato" è definito in accordo a quanto previsto all'articolo 2, comma 1 del decreto del MASE del 16 marzo 2023, n.107;
- il decreto MATTM del 23 gennaio 2012 e ss.mm.ii. definisce le condizioni per la sostenibilità, il bilancio di massa e la tracciabilità dei biocarburanti, incluso il biometano;
- l'allegato A alla Deliberazione 64/2020/R/gas e ss.mm.ii. dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito ARERA) stabilisce le direttive per le connessioni degli impianti di biometano alle reti del gas naturale e fornisce disposizioni in materia di determinazione delle quantità di biometano ammissibili agli incentivi;
- la deliberazione dell'ARERA 204/2016/R/gas approva la proposta di modifica del Codice di rete della Società Snam Rete Gas SpA, trasmessa ai sensi del punto 2 della deliberazione 46/2015/R/gas;
- la Deliberazione dell'ARERA 210/2015/R/gas e ss.mm.ii. definisce le direttive in tema di processi di mercato relativi all'immissione di biometano nelle reti di trasporto e distribuzione del gas naturale;
- anche al fine di disciplinare e agevolare le attività degli Operatori in relazione all'attuazione del meccanismo previsto dal Decreto, il GSE ha pubblicato, curandone l'aggiornamento, sul proprio sito internet (www.gse.it) le "Regole applicative - D.M. 15 settembre 2022, n. 340" (di seguito, Regole);



- ai fini del Contratto, per “Soggetto Richiedente” si intende il soggetto che ha sostenuto le spese per l’esecuzione degli interventi, che è titolare del titolo abilitativo alla costruzione o alla realizzazione dell’intervento di riconversione e all’esercizio degli impianti e che ha diritto a richiedere l’accesso agli incentivi di cui al Decreto (nel seguito, Operatore);
- ai fini della corretta determinazione della decorrenza e durata del Contratto, valgono le seguenti definizioni:
 - “data di entrata in esercizio di un impianto”: data in cui, al termine della realizzazione delle opere funzionali all’esercizio dello stesso, si effettua il primo funzionamento dell’impianto;
 - “data di entrata in esercizio commerciale di un impianto”: data, comunicata dall’Operatore al GSE, a decorrere dalla quale ha inizio il periodo di incentivazione mediante la tariffa incentivante;
 - “periodo di avviamento e collaudo di un impianto”: periodo intercorrente tra la data di entrata in esercizio e la data di entrata in esercizio commerciale;
- ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. t) del Decreto, per “garanzia di origine biometano” (nel seguito, Garanzie d’Origine) si intende la garanzia di origine sulla produzione di biometano di cui all’articolo 46 del decreto legislativo n. 199 del 2021, distinta in garanzia di origine sulla produzione di biometano utilizzato nel settore dei trasporti e garanzia di origine sulla produzione di biometano utilizzato in altri usi;
- il “prezzo medio mensile delle GO” è definito come il valore del prezzo medio mensile registrato sulla piattaforma di mercato per lo scambio delle garanzie d’origine (M-GO) in relazione alle garanzie di origine del biometano utilizzato nel settore dei trasporti ovvero di quelle riferite all’utilizzo in altri usi, come pubblicati mensilmente dal GME sul proprio sito istituzionale;
- ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. l) del Decreto il “prezzo medio mensile del gas naturale” è il prezzo medio del gas naturale, ponderato con le quantità, registrato sul mercato del giorno prima del gas naturale (MGP-GAS) in negoziazione continua e sul mercato infragiornaliero del gas naturale (MI-GAS) in negoziazione continua gestiti dal Gestore dei mercati energetici S.p.A. nel mese di ritiro, e pubblicato dal Gestore medesimo sul proprio sito internet;
- relativamente all’impianto oggetto del Contratto (nel seguito anche, l’Impianto), di capacità produttiva fino a 250 Smc/h, l’Operatore ha richiesto il ritiro del biometano immesso nelle reti con obbligo di connessione di terzi per il quale il GSE, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del Decreto, eroga una tariffa omnicomprensiva comprendente il valore economico derivante dalla vendita del gas naturale nonché il valore delle Garanzie d’Origine. In tali casi, le garanzie di origine sono emesse e contestualmente trasferite a titolo gratuito al GSE e vengono considerate nella disponibilità di quest’ultimo che provvede ad assegnarle mediante procedure concorrenziali e conformemente ai decreti attuativi di cui all’articolo 46 del decreto legislativo n. 199 del 2021;
- la quantità di biometano immesso dall’Impianto nelle reti con obbligo di connessione di terzi e ritirata dal GSE a partire dalla data di entrata in esercizio commerciale viene remunerata attraverso la tariffa omnicomprensiva, così come definita alla lett. s) dell’articolo 2, comma 1, del Decreto, nei limiti della producibilità massima incentivabile definita nelle Regole e coerentemente con le tempistiche di trasmissione della comunicazione di entrata in esercizio di cui all’articolo 7, comma 2, del Decreto
- per biometano non incentivabile si intende: i) la quantità di biometano immesso dall’Impianto nelle reti con obbligo di connessione di terzi e ritirata dal GSE nel periodo intercorrente tra la data di entrata in esercizio e la data di entrata in esercizio commerciale; ii) la quantità ritirata in eccedenza al biometano incentivabile; iii) la quantità di biometano ritirata dal GSE nel periodo intercorrente tra la data di entrata in esercizio dell’Impianto e l’ultimo giorno del secondo anno termico successivo alla data di entrata in esercizio nel caso di rigetto della Comunicazione di

entrata in esercizio. Il biometano non incentivabile viene remunerato dal GSE al prezzo medio mensile del gas naturale relativo allo specifico periodo di competenza e secondo le modalità stabilite nelle Regole;

- nel caso di impianto con configurazione multipla che preveda l'immissione in consumo del biometano anche tramite modalità extra-rete, limitatamente alla produzione di biometano immessa tramite quest'ultima modalità, il GSE eroga la tariffa spettante sotto forma di tariffa premio ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del Decreto, e assegna all'Operatore le relative garanzie di origine. Laddove la suddetta differenza sia positiva, il GSE provvede a erogare gli importi dovuti in riferimento alla produzione netta di biometano secondo le modalità di cui al Decreto e alle Regole. Nel caso in cui la predetta differenza risulti negativa, il GSE conguaglia o provvede a richiedere all'Operatore la restituzione o la corresponsione dei relativi importi;
- in caso di rigetto della richiesta di accesso agli incentivi la quantità di biometano immesso dall'Impianto nelle reti con obbligo di connessione di terzi e ritirata dal GSE nel periodo intercorrente tra la data di entrata in esercizio e l'ultimo giorno del secondo anno termico successivo all'entrata in esercizio, viene remunerata dal GSE al prezzo medio mensile del gas naturale relativo allo specifico periodo di competenza e secondo le modalità stabilite nelle Regole;
- occorrendone i presupposti e secondo le modalità stabilite nelle Regole, è possibile esercitare per due volte, durante l'intero periodo di incentivazione, il diritto di cambiare le modalità di erogazione dell'incentivo di cui all'articolo 7, comma 3 del Decreto richiedendo il riconoscimento dell'incentivo definito all'articolo 7, comma 4, del Decreto e viceversa;
- per l'Impianto sono rispettate le condizioni di non cumulabilità di cui all'articolo 11 del Decreto;
- nel caso di impianto con configurazione multipla che preveda l'immissione in consumo del biometano anche tramite modalità extra-rete,
- l'articolo 10 del Decreto prevede che i controlli sugli impianti di produzione di biometano e sulla relativa immissione in consumo per i trasporti siano effettuati da parte del GSE e del Comitato ed eseguiti in via autonoma o congiunta, per le rispettive competenze;
- ai sensi dell'articolo 12, comma 10, del Decreto, *“Le modalità di copertura degli oneri sostenuti dal GSE per lo svolgimento delle attività di gestione, di verifica e di controllo, inerenti i meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto sono stabilite ai sensi del combinato disposto dell'art. 13, comma 1, lettera b) , del decreto legislativo n. 199 del 2021 e dell'art. 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.”*;
- per quanto non espressamente previsto nel Contratto, si rinvia alle disposizioni di cui al Decreto di riferimento, alle Deliberazioni ARERA in materia di biometano e loro ss.mm.ii. e, ove applicabili, alle norme in materia di connessioni di impianti alla rete, di qualità, di misura della quantità, di odorizzazione, di sostenibilità e tracciabilità del gas naturale e del biometano, oltre all'ulteriore normativa di settore e alle disposizioni del Codice civile;
- trovano applicazione altresì eventuali disposizioni imposte dal quadro-normativo regolamentare di riferimento che integrano, modificano o derogano le clausole contenute nel Contratto;
- la Richiesta di accesso agli incentivi da parte dell'Operatore, la Comunicazione di accesso al ritiro e il Provvedimento di esito costituiscono parte integrante del Contratto;
- le Parti sono consapevoli che ogni dichiarazione resa nell'ambito del Contratto e/o nell'ambito delle attività/obblighi connessi alla sua applicazione sono rilasciate ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Articolo 1: Oggetto del Contratto

- 1) Il Contratto ha per oggetto, nel caso di accoglimento della richiesta di accesso agli incentivi conseguente alla Comunicazione di entrata in esercizio di cui all'articolo 7, comma 2, del Decreto,

la regolazione della tariffa incentivante omnicomprensiva di cui al Decreto. Il Contratto regola, altresì, le condizioni tecnico-economiche del ritiro da parte del GSE, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del Decreto, del biometano prodotto dall'Impianto e immesso nella rete del gas naturale, ivi compresa la valorizzazione del biometano non incentivabile ritirato dal GSE.

- 2) Nel caso di rigetto della richiesta di accesso agli incentivi conseguente alla Comunicazione di entrata in esercizio, il Contratto regola la valorizzazione economica del biometano non incentivabile ritirato dal GSE nel periodo intercorrente tra la data di entrata in esercizio dell'Impianto e l'ultimo giorno del secondo anno termico successivo alla data di entrata in esercizio.
- 3) La quantità massima di biometano incentivabile oggetto del Contratto di cui al comma 1 è determinata, secondo le modalità definite nelle Regole, in relazione alla capacità produttiva dell'Impianto indicata in graduatoria e suscettibile di rettifica a seguito della valutazione della Comunicazione di entrata in esercizio e del relativo Provvedimento di esito.
- 4) Nei casi di configurazione multipla che preveda l'immissione in consumo del biometano anche tramite modalità extra-rete, rientra nell'oggetto del Contratto anche il riconoscimento della tariffa incentivante di cui all'articolo 7, comma 4, del Decreto, applicata esclusivamente alla produzione di biometano immessa in consumo tramite modalità extra-rete.

Articolo 2: Decorrenza e durata

- 1) Il Contratto decorre dalla data di entrata in esercizio dell'Impianto, riportata nella Comunicazione di accesso al ritiro conseguente alla richiesta di accesso all'incentivo di cui all'articolo 7, comma 3 del Decreto, fino al termine del periodo di incentivazione di cui al successivo alinea.
- 2) Il periodo di incentivazione decorre dalla data di entrata in esercizio commerciale ed ha una durata pari a 15 anni.
- 3) Nel caso di rigetto della richiesta di accesso agli incentivi, il Contratto decorre dalla data di entrata in esercizio dell'Impianto fino al termine del secondo anno termico successivo alla suddetta data.
- 4) Ai sensi di quanto previsto all'articolo 7, comma 7, del Decreto, il periodo di incentivazione può essere prorogato nel caso di eventuali fermi impianto causati da eventi calamitosi riconosciuti tali dalle competenti autorità o per altre cause di forza maggiore riscontrate dal GSE.

2. PROFILI ECONOMICI

Articolo 3: Misura

- 1) Le disposizioni per la regolazione dell'attività di misura sono adottate dall'ARERA. Ai fini della determinazione dell'incentivo, il GSE utilizza le misure trasmesse dai gestori di rete cui l'Impianto risulta essere connesso ovvero trasmesse direttamente dall'Operatore negli altri casi, secondo quanto previsto nelle Regole e, laddove necessario, quelle rilevate in telelettura (all'acquisizione per via telematica) dal GSE stesso, in conformità a quanto previsto all'articolo 7, comma 5, del Decreto.
- 2) Nel caso in cui il GSE, ai fini del riconoscimento dell'incentivo, ritenga necessaria l'acquisizione di misure in telelettura, l'Operatore è tenuto a trasmettere al GSE tutte le informazioni richieste relative alle specifiche ADM (apparecchiature di misura) e a mettere in atto tutte le azioni necessarie a rendere attuabile la telelettura delle misure.

Articolo 4: Corrispettivi



- 1) Il GSE riconosce all’Impianto la tariffa omnicomprensiva di cui all’articolo 7, comma 3 del Decreto, riportata nel Provvedimento di accoglimento della richiesta di accesso agli incentivi, pari alla tariffa di riferimento decurtata della percentuale di ribasso offerta e accettata nell’ambito delle procedure competitive di cui all’articolo 5 del Decreto e comprensiva del valore economico derivante dalla vendita del gas naturale nonché del valore delle Garanzie d’Origine.
- 2) Fermo restando quanto previsto nel precedente alinea, per l’eventuale quota di biometano prodotta e autoconsumata, il GSE calcola la differenza tra la tariffa di riferimento, decurtata della percentuale di ribasso offerta e accettata nell’ambito delle procedure competitive di cui all’articolo 5 del Decreto, il prezzo medio mensile del gas naturale e il prezzo medio mensile delle Garanzie d’Origine. Nel caso in cui la predetta differenza risulti positiva, il GSE erogherà all’Operatore il relativo importo; in caso, al contrario, la differenza di cui sopra risulti negativa, il GSE non corrisponderà alcun importo.
- 3) Nei casi di configurazione multipla e limitatamente alla produzione di biometano immessa in consumo tramite modalità extra-rete, il GSE riconosce all’Impianto la differenza tra la tariffa di riferimento, decurtata della percentuale di ribasso offerta e accettata nell’ambito delle procedure competitive di cui all’articolo 5 del Decreto, il prezzo medio mensile del gas naturale e il prezzo medio mensile delle Garanzie d’Origine.

Nel caso in cui la predetta differenza risulti positiva, il GSE erogherà all’Operatore il relativo importo; in caso, al contrario, la differenza di cui sopra risulti negativa, il GSE conguaglia o provvede a richiedere all’Operatore la restituzione o la corresponsione dei relativi importi.

- 4) Il biometano non incentivabile viene remunerato dal GSE al prezzo medio mensile del gas naturale ponderato con le quantità, registrato sul mercato del giorno prima del gas naturale (MGP-GAS) in negoziazione continua e sul mercato infragiornaliero del gas naturale (MI-GAS) in negoziazione continua gestiti dal Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (GME) nel mese di ritiro, che il GME rende disponibile sul suo sito internet.
- 5) I corrispettivi a copertura degli oneri sostenuti dal GSE per lo svolgimento delle attività di gestione, di verifica e di controllo, sono applicati in attuazione di quanto disposto all’articolo 12, comma 10, del Decreto.

Articolo 5: Pagamenti e fatturazione

- 1) I termini e le modalità di pagamento dei corrispettivi dovuti all’Operatore sono indicati nelle Regole. Le disposizioni di pagamento si conformano alle previsioni di cui all’art. 48 bis del DPR 29 settembre 1973 n. 602.

Ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del Decreto, le Garanzie d’Origine relative al biometano prodotto dall’Impianto saranno emesse e contestualmente trasferite a titolo gratuito al GSE il quale provvederà, successivamente, ad assegnarle mediante procedure concorrenziali.

- 2) Ai fini della regolazione dei corrispettivi di cui al precedente Art. 4) “Corrispettivi”:
 - a) sono oggetto di fatturazione attiva da parte dell’Operatore (fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla normativa fiscale) i corrispettivi di cui ai commi 1, 2, 4 e 3 in caso di differenza di valore positivo;
 - b) sono oggetto di fatturazione attiva da parte del GSE i corrispettivi di cui al comma 3 in caso di differenza di valore negativo e i corrispettivi di cui al comma 5;

Il GSE rende disponibili all’Operatore i dati inerenti alla valorizzazione commerciale dei suddetti corrispettivi secondo le modalità indicate nelle Regole.

- 3) La fattura dell’Operatore deve essere emessa in forma elettronica secondo le caratteristiche previste dal Decreto 5 aprile 2013, n. 55, cosiddetta “FatturaPA”. A tal fine, il GSE pubblica sul portale informatico (di seguito, portale), o nelle diverse modalità indicate nelle Regole, un

preliminare di fattura che l'Operatore deve completare inserendo la "data" e il "numero" che vuole assegnare al documento. A seguito del completamento del preliminare di fattura il GSE, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, emette le fatture in formato XML provvedendo a firmarle digitalmente e a trasmetterle, per conto degli Operatori, al Sistema di Interscambio (SdI). Attraverso il portale, il GSE metterà a disposizione dell'Operatore sia la fattura elettronica che le notifiche di accettazione di SdI, salvo diversa indicazione nelle Regole. Entrambi i documenti dovranno essere scaricati dall'Operatore ai fini della conservazione sostitutiva. Le fatture emesse con modalità diverse non saranno accettate dal GSE e pertanto verranno rifiutate.

Per le casistiche di soggetti ai quali non si applica la normativa di cui al Decreto del 5 aprile 2013, n. 55, l'Operatore deve avvalersi esclusivamente delle funzionalità previste nel portale ovvero seguire le diverse modalità indicate nelle Regole. A tal fine il GSE pubblica sul portale, o nelle diverse modalità indicate nelle Regole, una proposta di fattura che l'Operatore deve completare inserendo la "data" e il "numero fattura" che vuole assegnare al documento affinché diventi una sua fattura. Le fatture emesse con modalità diverse non saranno accettate dal GSE.

Il GSE si riserva di modificare, previa pubblicazione nelle Regole, le modalità di comunicazione degli importi fatturati e trasmissione delle fatture.

3. OBBLIGHI

Articolo 6: Responsabilità e obblighi del GSE

- 1) Il GSE pubblica sul proprio sito istituzionale l'elenco degli impianti ammessi all'incentivazione prevista dall'articolo 7 del Decreto, nel rispetto dei criteri di selezione dei progetti stabiliti dall'articolo 6 del medesimo, entro 90 giorni dalla chiusura della procedura competitiva per l'accesso al meccanismo di cui al Contratto.

Il GSE è soggetto terzo e indipendente rispetto ai rapporti contrattuali intercorrenti tra l'Operatore ed eventuali altri soggetti (es. shipper/trader, titolari di impianti di distribuzione stradale/autostradale, Gestori di Rete) e, pertanto, non è ascrivibile al GSE alcuna responsabilità per eventuali inadempimenti degli obblighi contrattuali tra gli stessi sussistenti.

Nessuna responsabilità potrà essere ascritta al GSE per danni di qualsiasi natura derivanti a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- dalla mancata, errata e/o ritardata comunicazione dei dati e/o delle informazioni fornite dall'Operatore;
- dalla mancata, errata e/o ritardata comunicazione, da parte dell'Operatore o da terzo delegato, delle coordinate bancarie;
- dalla mancata, errata e/o ritardata comunicazione di sopravvenute modifiche alle medesime coordinate bancarie anche a seguito di variazioni della titolarità dell'Impianto;
- dall'inadempimento, o inesatto adempimento, degli obblighi contrattuali derivanti da contratti stipulati tra l'Operatore e soggetti terzi;
- dall'utilizzo improprio, anche da parte di terzi, delle credenziali di accesso al portale informatico e del codice identificativo;
- ove applicabile, dalla mancata, errata e/o ritardata comunicazione delle misure riferite al biometano prodotto e immesso in rete da parte dei responsabili delle misure al GSE;
- da eventuali incidenti e avarie sugli impianti.

Non è ascrivibile al GSE alcuna responsabilità per eventuali inadempimenti degli obblighi contrattuali del Trader/Shipper che provvede alla vendita del biometano ritirato dal GSE, né può



derivare alcun onere a carico del GSE nel caso di mancato incasso, da parte dell'Operatore, dei corrispettivi relativi al biometano.

Non è altresì ascrivibile al GSE alcuna responsabilità in conseguenza della perdita dei requisiti delle controparti tramite cui il GSE provvede alla cessione al mercato del biometano ritirato.

- 2) Il GSE è responsabile dei danni di natura contrattuale esclusivamente in quanto questi costituiscano conseguenza immediata e diretta di propri comportamenti determinati da dolo o colpa grave.

Articolo 7: Obblighi dell'Operatore

- 1) L'Operatore è tenuto a registrarsi sul portale informatico e a utilizzare le relative applicazioni predisposte dal GSE per la gestione del Contratto.

Le credenziali di accesso al portale informatico predisposto dal GSE per la gestione del Contratto e il codice identificativo univoco sono personali. L'Operatore e gli utenti dell'applicazione sono tenuti a conservare le credenziali e il codice identificativo univoco con la massima diligenza, mantenendoli segreti, riservati e sotto la propria responsabilità nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede in modo da non arrecare danni al GSE e a terzi.

L'Operatore è consapevole che la conoscenza delle credenziali da parte di soggetti terzi consentirebbe a questi ultimi di accedere al sistema e di compiere atti direttamente imputabili al medesimo Operatore.

L'Operatore è tenuto a:

- a) trasmettere al GSE, su semplice richiesta e nel rispetto delle scadenze fissate, ogni documentazione richiesta in relazione all'Impianto, alle relative caratteristiche di funzionamento e alle operazioni di manutenzione e verifica effettuate;
- b) fornire, tramite portale informatico, tempestiva comunicazione al GSE in merito a qualsiasi variazione relativa all'Impianto oggetto del Contratto e/o a quanto dichiarato in sede di qualifica;
- c) comunicare tempestivamente al GSE le eventuali variazioni delle coordinate bancarie o del proprio regime fiscale attraverso le procedure presenti sul portale informatico;
- d) comunicare al GSE ogni eventuale modifica e/o aggiornamento delle autorizzazioni riferite all'Impianto, nonché ogni eventuale azione di impugnazione del titolo autorizzativo/concessorio e ogni provvedimento adottato dalle competenti Autorità che incida sulla disponibilità, efficacia, validità, sulla funzionalità e/o sulla produttività dell'Impianto stesso;
- e) integrare la documentazione richiesta in caso di passaggio al meccanismo di cui all'articolo 7, comma 4, del Decreto;
- f) provvedere a pagare i corrispettivi spettanti al GSE, ove previsto, nei tempi e con le modalità stabiliti dallo stesso GSE in ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 10, del Decreto richiamato in premessa;
- g) trasmettere al GSE, secondo le modalità da questi indicate, tutte le informazioni utili ai fini del monitoraggio dei costi di produzione di cui alla normativa di riferimento;
- h) trasmettere mensilmente al GSE i dati richiesti con le modalità e le tempistiche previste dalle Regole;
- i) comunicare immediatamente qualunque evenienza di malfunzionamento dell'Impianto;
- j) rispettare gli obblighi, ove pertinenti, previsti dall'articolo 12, comma 2, lett. f), del Decreto;



- k) rispettare la normativa tecnica sulla qualità e sulla sostenibilità, sulla tracciabilità e sul bilancio di massa del biometano;
- l) rispettare le disposizioni in materia di misura della quantità e di odorizzazione del biometano;
- m) rispettare le disposizioni fiscali in materia di accise e imposte sul gas naturale;
- n) installare, sulla base dei criteri previsti dalla delibera dell'Autorità n. 46/2015/R/gas e ss.mm.ii., a sue spese, idonee apparecchiature di misura tele-leggibili, secondo quanto specificato dal GSE nelle Regole;
- o) accettare l'eventuale telelettura del GSE dei dati rilevanti ai fini di una corretta determinazione degli importi derivanti dal Contratto;
- p) dotare l'eventuale condotta, realizzata dallo stesso, delle apparecchiature necessarie per captare fisicamente il biometano fuori specifica ed eventualmente bloccarne l'immissione in rete nei casi previsti dalla normativa, nonché, in generale, realizzare tutto quanto stabilito a norma del Decreto e delle disposizioni dell'ARERA;
- q) trasmettere al GSE i dati relativi ai programmi di immissione del biometano prodotto con le modalità e le tempistiche previste dalle Procedure operative di programmazione, provvedendo altresì ad aggiornare i programmi di immissione in caso di malfunzionamento dell'Impianto e in caso di previsione di rientro in esercizio a pieno regime.

L'Operatore, nel caso in cui rientrasse tra i soggetti sottoposti a verifica antimafia da controllare ai sensi dell'articolo 85 del decreto legislativo 159/2011, ha l'obbligo di trasmettere al GSE la documentazione ivi prevista tramite la sezione dedicata del portale informatico.

- 2) L'Operatore che ha un impianto ubicato sul territorio di altri Stati membri dell'Unione Europea e di altri Stati terzi confinanti con l'Italia con i quali l'UE ha stipulato un accordo di libero scambio - redatto ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n.199 del 2021 – che stabilisca un sistema di reciprocità e che richiede l'incentivazione prevista dal Contratto è tenuto a esportare fisicamente la produzione di biometano in Italia.

Articolo 8: Verifiche, controlli e sopralluoghi

- 1) Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del Decreto, il GSE, in via autonoma o congiunta con il Comitato, per le rispettive competenze, può effettuare attività di verifica sugli impianti di produzione di biometano e sulla relativa immissione nella rete del gas naturale.
- 2) Le verifiche di cui al precedente alinea possono essere svolte mediante controlli documentali e/o sopralluoghi presso il sito dove è ubicato l'Impianto anche prima della effettiva data di entrata in esercizio.
I controlli possono essere svolti anche senza preavviso e possono avere ad oggetto la documentazione relativa all'Impianto, la sua configurazione impiantistica, la qualità del biometano e i sistemi di misurazione.
- 3) È fatto salvo il potere del GSE di assumere determinazioni di annullamento o revoca del provvedimento di ammissione agli incentivi, con riserva di ripetizione di quanto già erogato, qualora ciò sia necessario a seguito dell'accertamento delle condizioni ostative di cui alla normativa di riferimento o per cause diverse, anche nell'ambito della valutazione di altra istanza di incentivo che coinvolga l'Operatore, titolare dell'Impianto.
- 4) Nel corso delle attività di sopralluogo, l'Operatore potrà avvalersi e/o farsi rappresentare da un proprio consulente tecnico, del quale dovrà comunicare formalmente al GSE il nominativo e i riferimenti per eventuali comunicazioni.

L'Operatore è tenuto all'adozione delle misure necessarie affinché le attività di sopralluogo si svolgano nel rispetto delle condizioni permanenti di igiene e sicurezza previste dalla normativa vigente in materia.

Il GSE, qualora necessario, si riserva di segnalare alle Autorità e/o alle Amministrazioni competenti l'esito dei procedimenti di verifica e ogni eventuale criticità riscontrata in sede di controllo e sopralluogo, per consentire alle suddette Autorità/Amministrazioni di adottare i provvedimenti di propria competenza.

I controlli e le verifiche effettuati ai sensi del presente articolo non comprendono né sostituiscono i controlli che, in base alle discipline di riferimento, sono attribuiti a specifici soggetti pubblici o concessionari di attività di pubblico servizio.

4. PROFILI CONTRATTUALI

Articolo 9: Cessione e retrocessione dei crediti

- 1) Possono essere oggetto di cessione di credito/mandato all'incasso da parte dell'Operatore le somme rivenienti dai pagamenti disposti dal GSE di cui al precedente Art. 5 "Pagamenti e Fatturazione".
- 2) La cessione dei crediti è efficace nei confronti del GSE solo a seguito di una esplicita accettazione da parte dello stesso, che sarà effettuata mediante le modalità previste nel successivo Art. 18 "Comunicazioni" inviata a cedente e cessionario.
- 3) L'accettazione di cui al comma precedente è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) che la cessione dei crediti abbia ad oggetto la totalità dei crediti residui vantati dal cedente nei confronti del GSE per effetto del presente Contratto, fino alla scadenza dello stesso o alla eventuale retrocessione. In caso di recesso dal contratto la cessione si riterrà automaticamente chiusa.
 - b) che i crediti vengano ceduti ad un unico cessionario;
 - c) che l'atto di cessione dei crediti:
 - i. sia stipulato in data non antecedente alla sottoscrizione del presente Contratto;
 - ii. sia redatto completando esclusivamente gli appositi campi del modello standard pubblicato sul sito internet del GSE (www.gse.it), il cui contenuto, per il resto, non potrà essere modificato in alcuna sua parte;
 - iii. abbia la forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio, ai sensi dell'art. 69 del R.D. n. 2440 del 1923 e venga notificato al GSE a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica;
 - iv. riporti in allegato il presente Contratto, quale parte integrante e sostanziale dell'accordo di cessione.
- 4) L'accettazione della cessione dei crediti non pregiudica la facoltà del GSE di opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente.
- 5) È fatto divieto di costituire in pegno, i crediti, maturati e maturandi, derivanti dal presente Contratto.
- 6) L'eventuale revoca del mandato/retrocessione dell'intero credito residuo dovrà avvenire nella stessa forma con la quale è stato stipulato l'atto di mandato all'incasso/cessione dei crediti a cui si riferisce, ovvero con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio e sarà efficace nei confronti del GSE solo a seguito di una esplicita accettazione, da parte dello stesso GSE, che sarà



effettuata mediante le modalità previste nel successivo Art. 18 “Comunicazioni” inviata a mandante/cedente e mandatario/cessionario.

- 7) L'accettazione della revoca del mandato/retrocessione dei crediti è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:
 - a. l'atto di retrocessione deve essere redatto utilizzando esclusivamente il modello standard pubblicato sul sito internet del GSE (www.gse.it), il cui contenuto non potrà essere modificato in alcuna sua parte;
 - b. la retrocessione deve essere sottoscritta da entrambe le parti;
 - c. la retrocessione deve essere notificata al GSE mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica.
- 8) L'accettazione della retrocessione dei crediti residui non pregiudica la facoltà del GSE di opporre al retrocessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al retrocedente.
- 9) L'eventuale revoca del mandato all'incasso/retrocessione dei crediti dovrà avere la stessa forma del mandato/cessione a cui si riferisce, ovvero atto pubblico o scrittura privata con firme autenticate da notaio, dovrà essere redatta utilizzando il modello standard predisposto dal GSE e notificata al GSE mediante lettera raccomandata o mediante posta elettronica certificata.
- 10) L'efficacia della revoca del mandato/retrocessione nei confronti del GSE è subordinata all'esplicita accettazione da parte dello stesso.
- 11) Nessuna responsabilità potrà essere ascritta al GSE nei confronti delle Parti nel caso di mancata, errata e/o ritardata notifica dell'atto di revoca del mandato/retrocessione dei crediti.

Articolo 10: Cessione dell'Impianto

- 1) Ai fini del perfezionamento della cessione dell'Impianto, l'Operatore è tenuto a comunicare al GSE, nelle modalità previste dall'Art. 17) “Comunicazioni del Contratto”, la cessione dell'Impianto. La mancata comunicazione, infatti, non permette di trasferire la titolarità del Contratto e l'erogazione dei corrispettivi al soggetto cessionario.

Il GSE, a seguito della cessione dell'Impianto, verifica la sussistenza, in capo al soggetto cessionario, dei requisiti soggettivi sulla base dei quali l'Impianto è stato ammesso al meccanismo incentivante oggetto del presente Contratto, riservandosi di modificare e/o di risolvere il Contratto stesso.

- 2) Ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del Decreto, non è consentito il trasferimento della titolarità a terzi di un impianto aggiudicatario di una procedura prima della sua entrata in esercizio e della stipula del Contratto con il GSE.

Articolo 11: Recupero degli importi indebitamente percepiti

- 1) Fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, il GSE si riserva di recuperare gli eventuali importi indebitamente percepiti dall'Operatore in relazione al Contratto anche mediante operazioni di compensazione con gli incentivi relativi alle produzioni dei mesi successivi e/o tra le partite economiche afferenti ai diversi rapporti contrattuali in corso tra le Parti.

Articolo 12: Ritardato pagamento

- 1) Fatto salvo il rimborso delle maggiori spese di esazione sostenute, nel caso di ritardato pagamento totale o parziale da parte dell'Operatore, sugli importi spettanti al GSE sono dovuti interessi moratori per ogni giorno di effettivo ritardo, calcolati al tasso Euribor ad un mese (base 365), maggiorato di 3 (tre) punti percentuali dalla data di pagamento sino alla data di effettivo pagamento inclusa.

Nel caso in cui la quotazione del tasso Euribor risultasse inferiore a 0 (zero) il tasso Euribor utilizzato sarà convenzionalmente considerato pari a 0 (zero).

La quotazione dell'Euribor con divisore 365, per valuta la data di pagamento, potrà essere rilevata dal circuito della Reuters Italia S.p.A. – Milano il secondo giorno lavorativo bancario antecedente detta data di pagamento.

In caso di mancata disponibilità della quotazione dell'Euribor nel modo sopra indicato, la stessa, sempre per valuta la Data di Pagamento, sarà rilevata da altre fonti di equipollente ufficialità (ad esempio: "Il Sole 24 Ore").

In caso di mancata disponibilità dell'Euribor, gli interessi moratori saranno calcolati al tasso legale di interesse, fissato ex articolo 1284 c.c., maggiorato di 3 (tre) punti percentuali.

Qualora l'interesse di mora come sopra determinato, superasse il limite massimo stabilito ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, l'interesse di mora sarà calcolato al tasso corrispondente a tale limite massimo.

Articolo 13: Mancata corresponsione degli importi dovuti al GSE

- 1) Con riferimento agli importi dovuti al GSE di cui all'Art. 4) "Corrispettivi", qualora la differenza tra la tariffa di riferimento, decurtata della percentuale di ribasso offerta e accettata nell'ambito delle procedure competitive di cui all'articolo 5 del Decreto, il prezzo medio mensile del gas naturale e il prezzo medio mensile delle Garanzie d'Origine risulti negativa, il GSE procede alla verifica dello stato dei pagamenti e, laddove dagli esiti della verifica vengano riscontrati dei mancati pagamenti da parte dell'Operatore, il GSE notificherà a quest'ultimo una diffida ad adempiere al pagamento dei suddetti importi.

In caso di mancato pagamento decorsi 3 mesi dalla data di notifica della diffida, i corrispettivi di cui all'Art.4) commi 1, 2, 4 e 3 in caso di differenza di valore positivo, non saranno erogati per tutto il periodo necessario al recupero degli importi dovuti. Il GSE si riserva di recuperare gli eventuali importi a suo credito in relazione al Contratto, anche mediante compensazione tra le partite economiche afferenti ai diversi rapporti contrattuali in corso tra le Parti.

Articolo 14: Risoluzione del Contratto

- 1) Il Contratto è risolto ai sensi dell'articolo 1456 c.c.:
 - qualora l'Operatore incorra nei divieti e nelle decadenze previsti dalla vigente disciplina antimafia;
 - nel caso in cui le Amministrazioni e le Autorità competenti adottino provvedimenti che incidano sulla disponibilità e/o sulla funzionalità e/o sulla produttività dell'Impianto/sito e/o sull'idoneità degli interventi realizzati, nonché sull'efficacia e sulla validità dei titoli rilasciati;
 - qualora il GSE, nell'ambito di un procedimento amministrativo, accerti il venir meno di una o più condizioni previste per il riconoscimento degli incentivi di cui alla normativa di riferimento;
 - qualora l'attività di verifica documentale o mediante sopralluogo si sia conclusa con l'annullamento o la revoca del provvedimento di ammissione agli incentivi.

Impregiudicata ogni altra ipotesi di risoluzione prevista dal quadro normativo e regolamentare di riferimento, il GSE si riserva di risolvere il Contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c.:

- qualora si verificano variazioni rispetto a quanto dichiarato in fase di richiesta di accesso al meccanismo di incentivazione;
- qualora il GSE, nell'ambito di un procedimento amministrativo, accerti variazioni in ordine ai requisiti oggettivi o soggettivi, nonché concessori/autorizzativi, sulla base dei quali l'Impianto è stato ammesso al meccanismo incentivante.



Il GSE si riserva altresì di risolvere il Contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. qualora, espletate tutte le più opportune procedure finalizzate alla vendita del biometano ritirato al Soggetto Richiedente, non riesca ad allocarlo sul mercato.

- 2) Nel caso di rigetto della richiesta di accesso agli incentivi conseguente alla Comunicazione di entrata in esercizio il Contratto si intenderà risolto a far data dall'ultimo giorno del secondo anno termico successivo alla data di entrata in esercizio dell'Impianto.

Articolo 15: Sospensione del Contratto

- 1) Il GSE, previa comunicazione all'Operatore, si riserva la facoltà di sospendere l'efficacia del Contratto ai sensi dell'articolo 1460 c.c.:
 - nel caso d'inadempienza agli obblighi previsti dal precedente Art. 7) "Obblighi dell'Operatore";
 - nel caso se ne ravveda l'esigenza nell'ambito di controlli d'ufficio, nonché di procedimenti avviati dal GSE;
 - nel caso in cui le Amministrazioni, gli Enti deputati a specifici controlli nonché le Autorità, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, abbiano avviato procedimenti volti ad accertare l'idoneità, la correttezza e l'efficacia dei titoli autorizzativi/abilitativi;
 - nel caso in cui emergano modifiche e/o aggiornamenti sostanziali delle autorizzazioni rilasciate dagli Enti e dalle Amministrazioni competenti;
 - nel caso di violazione delle disposizioni del Codice di rete del gestore di rete;
 - nel caso di mancata trasmissione della documentazione antimafia da parte dell'Operatore, nel caso in cui rientrasse tra i soggetti da controllare a norma dell'articolo 85 del decreto legislativo n. 159/11.
- 2) Il GSE si riserva la facoltà di sospendere l'efficacia del Contratto, per un periodo massimo di trenta giorni, nel caso di scioglimento o sospensione dei rapporti contrattuali tra il GSE e il Trader/Shipper il quale provvede alla vendita del biometano ritirato dal GSE.

Articolo 16: Recesso dal Contratto

- 1) L'Operatore ha la facoltà di recedere dal contratto in ogni momento della sua vigenza, previo invio di disdetta secondo le modalità indicate nel successivo Art. 17) "Comunicazioni", con preavviso di almeno 60 giorni decorrenti dal primo giorno del mese successivo alla data di ricezione della richiesta.

Articolo 17: Accordi modificativi

- 1) Eventuali modifiche del Contratto dovranno essere definite per iscritto. Il GSE si riserva di modificare unilateralmente le clausole del Contratto in conformità alle eventuali modifiche e aggiornamenti della normativa di riferimento, fermo restando la possibilità per l'Operatore di recedere dal presente rapporto contrattuale, in conformità a quanto previsto dal precedente Art. 15) "Recesso dal Contratto".

Articolo 18: Comunicazioni

- 1) Le comunicazioni intercorrenti tra le Parti devono essere rese secondo le modalità indicate nelle Regole.

Articolo 19: Perfezionamento ed efficacia del Contratto

- 1) Il Contratto si perfeziona al momento della ricezione da parte dell'Operatore della Comunicazione di accesso al ritiro.



Articolo 20: Foro competente

- 1) Per qualsiasi controversia derivante o connessa all'interpretazione e/o all'esecuzione del Contratto e degli atti da esso richiamati, le Parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Roma.

Articolo 21: Trattamento dei dati personali

- 1) Il Titolare del trattamento dei dati è il Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (di seguito anche "GSE") con sede legale in Viale M. Ilo Pilsudski, 92 - 00197 Roma, P.I. e C.F. 05754381001, in persona dell'Amministratore Unico pro-tempore, che si avvale del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) nella persona del Responsabile dell'Ufficio RPD, contattabile ai seguenti indirizzi PEO: rpd@gse.it e PEC: rpd@pec.gse.it.

Si informa altresì che i dati conferiti dai soggetti interessati verranno trattati per le finalità di verifica dei requisiti per le procedure di cui al DM 15 settembre 2022 e degli annessi adempimenti, nonché per finalità connesse e funzionali al trattamento in questione. I dati forniti saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie ai suddetti scopi e non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dalle finalità di cui sopra; essi costituiscono presupposto indispensabile per lo svolgimento del trattamento in esame, con particolare riferimento alla corretta gestione contrattuale, amministrativa e della corrispondenza, nonché per finalità strettamente connesse all'adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali. I dati potranno, se del caso, essere comunicati a soggetti pubblici per finalità di interesse generale, quali le Società controllate dal GSE (GME S.p.A., AU S.p.A., RSE S.p.A.), l'Agenzia delle Entrate, l'Autorità di regolazione, i Concessionari di pubblico servizio elettrico (Terna, Distributori...). Resta fermo l'obbligo del GSE di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria, ogniqualvolta venga inoltrata specifica richiesta al riguardo. Il suddetto trattamento trova il suo fondamento giuridico nel DM 15 settembre 2022.

I dati personali coinvolti nel suddetto trattamento sono costituiti essenzialmente dai dati anagrafici ed amministrativi dei soggetti interessati/operatori (quali tipicamente i dati anagrafici e i dati di contatto del Rappresentante legale/procuratore/Soggetto richiedente), nonché dai dati tecnici degli impianti o degli interventi.

I dati personali sono trattati nel rispetto dei principi di liceità, trasparenza, pertinenza e correttezza – secondo quanto previsto dal GDPR e dalla normativa nazionale di riferimento – anche con l'ausilio di strumenti informatici e sono conservati per un periodo di 10 anni dall'esaurirsi del rapporto contrattuale/amministrativo con il GSE, intendendosi tale termine al netto dei tempi di gestione di contenziosi eventualmente insorti, nonché al netto di situazioni in cui prevalgano finalità di interesse pubblico, quali quelle connesse ad attività di verifica, di archiviazione o di raccolta anche per scopi statistici.

Vengono riconosciuti i diritti di tutela di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679, fatto salvo il bilanciamento degli interessi operato dal GSE in ogni singolo caso.

Allegato 1f – Dichiarazione di adesione del Soggetto Obligato e accettazione delle condizioni contrattuali

DICHIARAZIONE DI ADESIONE DEL SOGGETTO OBBLIGATO E RELATIVA ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI

per il pagamento dell'incentivazione del biometano avanzato destinato al settore dei trasporti ai sensi del Decreto 340 del 15 settembre 2022 e dell'incentivazione e la regolazione delle differenze di ritiro del biometano avanzato ai sensi dell'articolo 6 del D.M. 2 marzo 2018, al fine dell'assolvimento di una quota di obbligo avanzato determinata in accordo a quanto previsto dal decreto del MASE del 16 marzo 2023, n.107

[inserire ragione sociale della persona giuridica] con sede legale in *[inserire l'indirizzo della sede della società]*, Comune di *[inserire il Comune in cui è la sede della società]*, *[provincia]*, partita IVA *[inserire partita iva]*, codice fiscale *[inserire codice fiscale]*, rappresentata da *[inserire nome e cognome del rappresentante legale]*, nato a *[inserire Comune di nascita]*, *[provincia]*, il *[inserire data di nascita]*, nella qualità di legale rappresentante

per le finalità di cui al Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto col Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 2 marzo 2018 e al Decreto del Ministero della Transizione Ecologica n. 340 del 15 settembre 2022,

consapevole che il periodo di calcolo rilevante ai fini della quantificazione dell'obbligo del Soggetto Obligato Aderente, decorrerà:

- nel caso di prima adesione, dal 1° gennaio dell'anno di prima immissione in consumo nei trasporti di prodotti sottoposti all'obbligo di cui al decreto del MASE del 16 marzo 2023, n.107 e comunque non prima del 1° gennaio dell'anno precedente a quello di stipula;
- nel caso di una nuova adesione a seguito di recesso dal contratto, dal 1° gennaio dell'anno *[inserire anno]*¹²;

DICHIARA

- di aderire al meccanismo previsto dall'articolo 6 del Decreto del 2 marzo 2018 e al meccanismo per il pagamento dell'incentivazione del biometano avanzato destinato al settore dei trasporti ai sensi dell'articolo 12, comma 8 del Decreto 340 del 15 settembre 2022 al fine dell'assolvimento della quota di obbligo avanzato prevista dal decreto del MASE del 16 marzo 2023, n.107;
- di aver verificato la correttezza dei dati inseriti nel sistema informatico del GSE;
- che il codice IBAN sul quale verranno erogati eventuali importi spettanti è *[inserire codice IBAN]*;
- che l'intestatario del conto corrente corrispondente all'iban indicato e l'intestatario del Contratto coincidono e di essere consapevole che, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione errata, falsa o mendace dei dati comunicati al GSE, ferme restando le conseguenze previste dalla norma, comporterà l'impossibilità per il GSE di procedere al pagamento degli eventuali importi spettanti;
- che il regime fiscale in cui opera è *[inserire regime fiscale]*;

¹² L'anno da indicare non potrà essere antecedente all'anno di invio della presente dichiarazione.

ACCETTA

ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., tutte le Condizioni Contrattuali inerenti il pagamento degli incentivi relativi al biometano avanzato ai sensi del D.M. 340 del 15 settembre 2022, degli incentivi relativi al biometano avanzato e la regolazione delle differenze di ritiro del biometano ai sensi dell'articolo 6 del D.M. 2 marzo 2018, riportate nelle Regole e disponibili sul sito GSE.

Il Soggetto dichiara altresì di aver letto l'informativa sulla tutela dei dati ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e di autorizzare il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. al trattamento dei propri dati personali per finalità connesse e funzionali alla corretta gestione della presente richiesta, nonché all'adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali di competenza, eventualmente connessi.

Sottoscrizione del Legale Rappresentante

*Sottoscrivere e allegare copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante.
In caso di procura, dovranno essere allegati la procura e la copia del documento di identità in corso di validità del procuratore.
Inviare tramite PEC all'indirizzo biometano@pec.gse.it*

-

Trattamento dei dati personali

Si informa che il Titolare del trattamento dei dati è il Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (di seguito anche "GSE") con sede legale in Viale M.Ilo Pilsudski, 92 - 00197 Roma, P.I. e C.F. 05754381001, in persona dell'Amministratore Unico pro-tempore, che si avvale del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) nella persona del Responsabile dell'Ufficio RPD, contattabile ai seguenti indirizzi PEO: rpd@gse.it e PEC: rpd@pec.gse.it

Si informa altresì che i dati conferiti dai soggetti interessati verranno trattati per le finalità di verifica dei requisiti per le procedure di cui al DM 15 settembre 2022 e degli annessi adempimenti, nonché per finalità connesse e funzionali al trattamento in questione. I dati forniti saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie ai suddetti scopi e non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dalle finalità di cui sopra; essi costituiscono presupposto indispensabile per lo svolgimento del trattamento in esame, con particolare riferimento alla corretta gestione contrattuale, amministrativa e della corrispondenza, nonché per finalità strettamente connesse all'adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali. I dati potranno, se del caso, essere comunicati a soggetti pubblici per finalità di interesse generale, quali le Società controllate dal GSE (GME S.p.A., AU S.p.A., RSE S.p.A.), l'Agenzia delle Entrate, l'Autorità di regolazione, i Concessionari di pubblico servizio elettrico (Terna, Distributori...). Resta fermo l'obbligo del GSE di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria, ogniqualvolta venga inoltrata specifica richiesta al riguardo. Il suddetto trattamento trova il suo fondamento giuridico nel DM 15 settembre 2022.

I dati personali coinvolti nel suddetto trattamento sono costituiti essenzialmente dai dati anagrafici ed amministrativi dei soggetti interessati/operatori (quali tipicamente i dati anagrafici e i dati di contatto del

Rappresentante legale/procuratore/Soggetto richiedente), nonché dai dati tecnici degli impianti o degli interventi.

I dati personali sono trattati nel rispetto dei principi di liceità, trasparenza, pertinenza e correttezza – secondo quanto previsto dal GDPR e dalla normativa nazionale di riferimento – anche con l’ausilio di strumenti informatici e sono conservati per un periodo di 10 anni dall’esaurirsi del rapporto contrattuale/amministrativo con il GSE, intendendosi tale termine al netto dei tempi di gestione di contenziosi eventualmente insorti, nonché al netto di situazioni in cui prevalgano finalità di interesse pubblico, quali quelle connesse ad attività di verifica, di archiviazione o di raccolta anche per scopi statistici.

Vengono riconosciuti i diritti di tutela di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679, fatto salvo il bilanciamento degli interessi operato dal GSE in ogni singolo caso.

Allegato 1g – Contratto tipo con i Soggetti Obbligati all'immissione in consumo di biocarburanti

Nel seguito sono riportate le clausole che, in sede di Dichiarazione di adesione, il Soggetto Obbligato dovrà accettare al fine del pagamento ai Produttori degli incentivi relativi al biometano avanzato incentivato ai sensi del D.M. 340 del 15 settembre 2022 e dell'articolo 6 del D.M. 2 marzo 2018 e per la regolazione delle differenze di ritiro del biometano avanzato ai sensi dell'articolo 6 del D.M. 2 marzo 2018.

Il contratto per il pagamento dei suddetti incentivi e delle differenze (nel seguito, anche Contratto) è formato inderogabilmente dalle condizioni contrattuali sotto riportate e dalla Dichiarazione di adesione con la quale il Soggetto Obbligato Aderente dichiara di aver preso visione e di accettare le condizioni contrattuali comprendenti la parte generale, i profili economici, gli obblighi delle parti, i profili contrattuali generali e l'informativa sulla privacy.

CONTRATTO PER IL PAGAMENTO DEGLI INCENTIVI RELATIVI AL BIOMETANO AVANZATO AI SENSI DEL D.M. 340 DEL 15 SETTEMBRE 2022, DEGLI INCENTIVI RELATIVI AL BIOMETANO AVANZATO E LA REGOLAZIONE DELLE DIFFERENZE DI RITIRO DEL BIOMETANO AI SENSI DELL'ARTICOLO 6 DEL D.M. 2 MARZO 2018

1. PARTE GENERALE

Premesse

- il decreto legislativo del 3 marzo 2011, n. 28, di recepimento della Direttiva 2009/28/CE, all'articolo 21 lettera b) stabilisce che il biometano immesso nella rete del gas naturale possa essere incentivato mediante il rilascio di Certificati di Immissione in Consumo (di seguito CIC) ai fini dell'adempimento dell'obbligo;
- l'allegato A alla Deliberazione 64/2020/R/gas e ss.mm.ii. dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito ARERA) stabilisce le direttive per le connessioni degli impianti di biometano alle reti del gas naturale e fornisce disposizioni in materia di determinazione delle quantità di biometano ammissibili agli incentivi;
- la Deliberazione dell'ARERA 210/2015/R/gas e ss.mm.ii. definisce le direttive in tema di processi di mercato relativi all'immissione di biometano nelle reti di trasporto e distribuzione del gas naturale;
- il decreto del MiSE del 2 marzo 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 marzo 2018 all'articolo 6, incentiva il biometano avanzato prevedendo come unica destinazione l'immissione in consumo per i trasporti;
- il menzionato decreto del MiSE del 2 marzo 2018 comprende nel settore dei trasporti, gli usi di biometano nelle macchine agricole di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni, nelle unità da pesca e nei mezzi della navigazione interna;
- il decreto del MASE del 16 marzo 2023, n.107 definisce le condizioni, i criteri e le modalità di attuazione degli obblighi di utilizzo di fonti energetiche rinnovabili nel settore trasporti;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, di recepimento della Direttiva (UE) 2018/2001, all'articolo 11, comma 1, stabilisce che il biometano prodotto ovvero immesso nella rete del gas naturale possa essere incentivato mediante l'erogazione di una specifica tariffa di durata e valore definiti con successivo decreto del Ministero della Transizione Ecologica (nel seguito, MiTE), assicurando al produttore di biometano lo stesso livello di incentivazione per l'utilizzo nel settore dei trasporti e negli altri usi, ivi inclusi quelli per la produzione di energia elettrica e termica in impianti di cogenerazione industriale, anche in connessione a reti di teleriscaldamento e reti calore ed esclusi gli usi termoelettrici non cogenerativi;



- il decreto del MITE 15 settembre 2022, n. 340 (nel seguito, Decreto) definisce gli incentivi al biometano immesso nella rete del gas naturale e prodotto, nel rispetto dei requisiti di sostenibilità previsti dalla direttiva 2018/2001/UE, da impianti di nuova realizzazione alimentati da matrici agricole e da rifiuti organici o da impianti per la produzione di elettricità da biogas oggetto di riconversione per i quali gli interventi non siano stati avviati prima della pubblicazione della graduatoria ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del Decreto e che completano la realizzazione delle opere ammesse a finanziamento ed entrano in esercizio entro il 30 giugno 2026;
- il Decreto definisce, all'articolo 2, lettera p), la rete del gas naturale come le reti e i sistemi di trasporto e distribuzione del gas naturale e del biometano, incluse le reti con obbligo di connessione di terzi, gli impianti che permettono la liquefazione fisica o virtuale situati anche in luoghi diversi dai siti di produzione del biometano e che ricevono il biometano tramite la rete del gas naturale, i mezzi di trasporto del gas naturale sia allo stato gassoso che liquido, e i distributori di gas naturale liquido o gassoso per i trasporti, anche ad uso privato;
- il "Soggetto Obbligato" è definito in accordo a quanto previsto all'articolo 2, comma 1 del decreto del MASE del 16 marzo 2023, n.107;
- il "Soggetto Obbligato Aderente" è colui che, in qualità di Soggetto Obbligato, ha aderito al meccanismo previsto dall'articolo 6 del D.M. 2 marzo 2018, nonché al meccanismo previsto dal Decreto;
- il Decreto addebita ai Soggetti Obbligati Aderenti la quota parte della tariffa incentivante per il biometano avanzato immesso nella rete del gas naturale per usi nel settore trasporti, secondo quanto definito all'articolo 12 comma 8;
- il decreto del MiSE del 2 marzo 2018, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lett. c), addebita ai Soggetti Obbligati gli oneri di ritiro dei CIC per il biometano avanzato immesso nella rete del gas naturale e destinato al settore trasporti in proporzione e nel limite delle rispettive quote d'obbligo;
- ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del decreto del MiSE del 2 marzo 2018, la differenza tra i corrispettivi da versare ai produttori per il ritiro del biometano avanzato, i costi del contratto di trasporto dai punti di ritiro fino al punto di scambio virtuale (nel seguito, PSV) e le entrate derivanti dalla vendita del biometano sono poste a carico (c.d. "Differenze Negative") o restituite (c.d. "Differenze Positive") agli stessi sempre in proporzione e nel limite delle rispettive quote d'obbligo;
- ai sensi dell'articolo 12, comma 8, del Decreto, gli importi riconosciuti dal GSE per l'erogazione della tariffa incentivante per il biometano avanzato immesso nella rete del gas naturale per usi nel settore trasporti, al netto delle entrate derivanti dalla vendita del biometano e dei ricavi derivanti dalla vendita delle Garanzie d'Origine, sono posti a carico dei Soggetti Obbligati Aderenti in proporzione alle rispettive quote d'obbligo, secondo modalità stabilite nell'ambito delle Regole;
- ai sensi dell'articolo 9, comma 4 del Decreto il GSE, sulla base dei quantitativi di garanzie di origine destinate al settore dei trasporti, attribuisce un numero di CIC equivalenti ai soggetti obbligati di cui al decreto del MASE del 16 marzo 2023, n.107 per il soddisfacimento delle rispettive quote d'obbligo, secondo le modalità stabilite nell'ambito delle regole applicative di cui all'articolo 12;
- il GSE stipula con i Soggetti Obbligati Aderenti il contratto-tipo di cui all'articolo 12, comma 2, lett. d) del Decreto (nel seguito, Contratto) affinché sia garantita la corresponsione degli incentivi di cui al Decreto e al D.M. 2 marzo 2018, nonché l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, del D.M. 2 marzo 2018;
- per i Soggetti Obbligati che abbiano già aderito al meccanismo tramite la stipula con il GSE di un "Contratto per la cessione e il pagamento dei CIC relativi al biometano avanzato e per la regolazione delle differenze ai sensi dell'articolo 6 del D.M. 2 marzo 2018" il Contratto integra e



sostituisce il precedente, fermo restando la decorrenza originaria indicata all'Art. 2) del Contratto stipulato in virtù del D.M. 2 marzo 2018;

- al fine di disciplinare e agevolare le attività dei Soggetti Obbligati Aderenti, in relazione all'attuazione del meccanismo previsto dall'articolo 6 del D.M. 2 marzo 2018 e dal Decreto, il GSE ha pubblicato, curandone l'aggiornamento, sul proprio sito internet (www.gse.it) le "Procedure applicative - D.M. 2 marzo 2018" (di seguito Procedure) e le "Regole applicative D.M. 340 del 15 settembre 2022" (di seguito Regole);
- ai fini del Contratto per "Produttore" o "Soggetto Richiedente" si intende il produttore di biometano o biometano avanzato che ha ottenuto la qualifica dal GSE per il proprio impianto di produzione ai sensi del D.M. 2 marzo 2018 ovvero del Decreto;
- per quanto non espressamente previsto nel Contratto, si rinvia alle disposizioni di cui al D.M. 2 marzo 2018 e al Decreto, alle Deliberazioni ARERA in materia di biometano e loro ss.mm.ii. e, ove applicabili, alle norme in materia di misura di quantità del gas naturale e del biometano, oltre all'ulteriore normativa di settore e alle disposizioni del Codice civile;
- trovano applicazione altresì eventuali disposizioni imposte dal quadro-normativo regolamentare di riferimento che integrano, modificano o derogano le clausole contenute nel Contratto;
- la Dichiarazione di adesione costituisce parte integrante del Contratto;
- il Soggetto Obbligato Aderente è consapevole che ogni dichiarazione resa nell'ambito del Contratto e/o nell'ambito delle attività/obblighi connessi alla sua applicazione è rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Articolo 1: Oggetto del Contratto

- 1) L'adesione al Contratto e il rispetto degli obblighi da esso derivanti garantiscono, al Soggetto Obbligato Aderente, l'assolvimento di una quota di obbligo avanzato determinata in accordo a quanto previsto dal decreto del MASE del 16 marzo 2023, n.107 (nel seguito, anche quota d'obbligo).
- 2) Con riferimento al solo biometano avanzato destinato al settore dei trasporti il Soggetto Obbligato Aderente dovrà versare al GSE, in proporzione alla propria quota d'obbligo e secondo le modalità e tempistiche definite nelle Procedure e Regole:
 - per il D.M. 2 marzo 2018, il controvalore dei CIC relativi all'incentivazione del biometano ai sensi del citato decreto e gli eventuali oneri derivanti dalla regolazione delle differenze tra i corrispettivi da versare ai Produttori per il ritiro fisico del biometano avanzato, i costi del contratto di trasporto dai punti di ritiro del biometano al PSV e le entrate derivanti dalla vendita del biometano secondo quanto previsto dall'articolo 6 (Differenze Negative);
 - per il Decreto, gli importi necessari all'erogazione della tariffa incentivante riconosciuta dal GSE ai Produttori al netto delle entrate derivanti da: (i) la vendita del biometano ritirato (ii) la vendita delle Garanzie d'Origine nella disponibilità del GSE (iii) gli importi eventualmente incassati dal GSE dai Produttori in caso di tariffe premio di valore negativo ai sensi dell'articolo 2, lett. v) del Decreto;

Articolo 2: Decorrenza e durata

- 1) Il Contratto decorre dalla data di trasmissione da parte del GSE al Soggetto Obbligato della copia sottoscritta dal proprio Legale Rappresentante successivamente alla ricezione della Dichiarazione di adesione da parte del Soggetto Obbligato, secondo le modalità stabilite nelle Procedure e Regole, sino al 31 dicembre 2041 ovvero sino al termine del sedicesimo anno solare successivo alla data di entrata in esercizio dell'ultimo impianto ammesso agli incentivi ai sensi del Decreto, Il periodo di calcolo rilevante ai fini della quantificazione dell'obbligo del Soggetto Obbligato



Aderente, come meglio esplicitato nelle Procedure e Regole, decorre dalla data indicata nella dichiarazione di adesione.

- 2) Fermo restando la durata del contratto di cui al precedente comma 1), nel caso di Soggetti Obbligati che abbiano già aderito al meccanismo tramite la stipula con il GSE di un *“Contratto per la cessione e il pagamento dei CIC relativi al biometano avanzato e per la regolazione delle differenze ai sensi dell’articolo 6 del D.M. 2 marzo 2018”* restano valide la decorrenza e il periodo di calcolo rilevante ai fini della quantificazione dell’obbligo del Soggetto Obbligato Aderente, definiti con la stipula del citato contratto.

2. PROFILI ECONOMICI

Articolo 3: Assolvimento quota obbligo avanzato

- 1) In ossequio a quanto previsto dal D.M. 2 marzo 2018 e dal Decreto, la quota d’obbligo avanzato definita dal MASE del 16 marzo 2023, n.107 e assolvibile tramite la stipula del Contratto e il rispetto dei relativi obblighi, è considerata assolta condizionatamente al pagamento degli importi di cui all’Art.1), comma 2, secondo le modalità e le tempistiche definite dal GSE nelle Procedure e Regole.

Articolo 4: Regolazione delle differenze per il ritiro del biometano avanzato

- 1) Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del D.M. 2 marzo 2018, le Differenze Negative ovvero le Differenze Positive per il ritiro del biometano avanzato sono poste a carico o restituite al Soggetto Obbligato Aderente in proporzione alla quota d’obbligo dello stesso.

Articolo 5: Pagamenti e Fatturazione

- 1) Il GSE fatturerà al Soggetto Obbligato Aderente:
 - i. il controvalore dei CIC associati all’incentivazione del biometano avanzato destinato al settore dei trasporti ai sensi dell’articolo 6 del D.M. 2 marzo 2018, al prezzo stabilito dallo stesso decreto o a quello applicabile ai sensi della normativa di volta in volta in vigore;
 - ii. le Differenze Negative;
 - iii. gli importi necessari all’erogazione della tariffa incentivante del biometano avanzato destinato al settore dei trasporti riconosciuta dal GSE ai Produttori ai sensi del Decreto, secondo quanto definito all’Art. 1), comma 2, lett. (ii);

Il Soggetto Obbligato Aderente fatturerà al GSE le eventuali Differenze Positive.

- 2) La fatturazione sarà effettuata sulla quota d’obbligo relativa agli anni precedenti, tenendo conto anche della stima della producibilità di biometano avanzato incentivato per il settore trasporti ai sensi del Decreto e dell’articolo 6 del D.M. 2 marzo 2018, salvo conguaglio a seguito della determinazione della quota d’obbligo effettiva, della produzione effettivamente incentivata per il settore dei trasporti e delle eventuali Differenze Negative.

La regolazione degli importi fatturati, e dei successivi conguagli, sarà effettuata sulla base delle tempistiche e delle modalità definite nelle Procedure e Regole pubblicate dal GSE.

Il conguaglio potrà avvenire anche successivamente alla data di scadenza del Contratto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nei casi di rettifiche delle misure del biometano prodotto, della quantità massima annua incentivabile o del ricalcolo della quota d’obbligo del Soggetto Obbligato Aderente. Qualora in sede di conguaglio gli importi fatturati risultassero superiori a quelli effettivamente dovuti, l’eccedenza verrà compensata sulle quote fatturate nell’anno successivo,



al netto di eventuali proventi finanziari che non saranno esigibili da parte del Soggetto Obligato Aderente.

- 3) Qualora dal calcolo della posizione finanziaria netta di cui all'Art. 5), comma 2, il GSE dovesse risultare parte creditrice, il Soggetto Obligato Aderente sarà tenuto a pagare al GSE il saldo mediante accredito sul conto corrente bancario indicato dal GSE.

Qualora dal calcolo della posizione finanziaria netta di cui all' Art. 5), comma 2, il Soggetto Obligato Aderente dovesse risultare parte creditrice, il relativo importo dovuto dal GSE sarà detratto dai successivi oneri che matureranno in capo al Soggetto Obligato Aderente per un massimo di 12 (dodici) mesi, fermo restando che ove, scaduto tale periodo, il Soggetto Obligato Aderente non avrà maturato obblighi nei confronti del GSE per gli importi trattenuti, il GSE sarà tenuto a corrispondere al Soggetto Obligato Aderente l'importo ancora trattenuto mediante accredito sul conto corrente bancario indicato dal Soggetto Obligato Aderente stesso.

Il GSE si riserva comunque la facoltà di trattenere dal pagamento delle somme dovute al Soggetto Obligato Aderente eventuali crediti vantati nei confronti dello stesso a diverso titolo e la facoltà di non effettuare la compensazione degli importi e di chiederne il pagamento.

- 4) La fattura del Soggetto Obligato Aderente deve essere emessa in forma elettronica secondo le caratteristiche previste dal Decreto 5 aprile 2013 n.55, cosiddetta "FatturaPA". A tal fine il GSE pubblica sul Portale, o nelle diverse modalità indicate nelle Procedure e Regole, un preliminare di fattura che il Soggetto Obligato Aderente deve completare inserendo la "data" e il "numero" che vuole assegnare al documento. A seguito del completamento del preliminare di fattura il GSE, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21 del DPR 26 ottobre 1972 n. 633, emette le fatture in formato XML provvedendo a firmarle digitalmente e a trasmetterle, per conto degli Operatori, al Sistema di Interscambio (SdI). Attraverso il Portale, il GSE metterà a disposizione del Soggetto Obligato Aderente sia la fattura elettronica che le notifiche di accettazione di SdI, salvo diversa indicazione nelle Procedure e Regole. Entrambi i documenti dovranno essere scaricati dal Soggetto Obligato Aderente ai fini della conservazione sostitutiva. Le fatture emesse con modalità diverse non saranno accettate dal GSE e pertanto verranno rifiutate.

Per le casistiche di soggetti ai quali non si applica la normativa di cui al Decreto del 5 aprile 2013 n. 55, il Soggetto Obligato Aderente deve avvalersi esclusivamente delle funzionalità previste nel Portale ovvero seguire le diverse modalità indicate nelle Procedure e Regole. A tal fine il GSE pubblica sul Portale, o nelle diverse modalità indicate nelle Procedure e Regole, una proposta di fattura che il Soggetto Obligato Aderente deve completare inserendo la "data" e il "numero fattura" che vuole assegnare al documento affinché diventi una sua fattura. Le fatture emesse con modalità diverse non saranno accettate dal GSE.

Il GSE si riserva di modificare, mediante pubblicazione nelle Procedure e Regole, le modalità di comunicazione degli importi fatturati e trasmissione delle fatture.

- 5) Fatto salvo quanto previsto dall' Art. 5), comma 3, il pagamento degli importi fatturati avverrà secondo le tempistiche indicate nelle Procedure e Regole.

3. OBBLIGHI

Articolo 6: Responsabilità e Obblighi del GSE

- 1) Il GSE pubblica sul proprio sito istituzionale il valore di riferimento, per l'anno in corso, della quantità massima annua ritirabile di biometano avanzato ai sensi del D. M. 2 marzo 2018, espressa in CIC, che viene aggiornata all'inizio dell'anno successivo, allorché il GSE procede a effettuare gli eventuali conguagli e a ritirare, a consuntivo, ulteriori CIC ancora nelle disponibilità dei Produttori,

nei limiti della quantità massima annua di biometano avanzato ritirabile di cui alla normativa vigente.

- 2) Ai sensi dell'articolo 12, comma 3 del Decreto, il GSE aggiorna e pubblica, con cadenza mensile, sul proprio sito internet:
 - un contatore con i dati, separati per settore di destinazione d'uso, del biometano incentivato e del relativo costo degli incentivi;
 - il numero e il valore delle garanzie di origine emesse e di quelle annullate per il biometano incentivato, distinte in garanzie di origine per la produzione di biometano utilizzato nel settore dei trasporti e per la produzione di biometano utilizzato in altri usi.
- 3) Nessuna responsabilità potrà essere ascritta al GSE per danni di qualsiasi natura derivanti a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - dalla mancata, errata e/o ritardata comunicazione dei dati e/o delle informazioni fornite dal Soggetto Obbligato Aderente;
 - dalla mancata, errata e/o ritardata comunicazione, da parte del Soggetto Obbligato Aderente, delle coordinate bancarie;
 - dalla mancata, errata e/o ritardata comunicazione di sopravvenute modifiche alle medesime coordinate bancarie anche a seguito di variazioni di assetti societari;
 - dall'utilizzo improprio, anche da parte di terzi, delle credenziali di accesso al Portale e i codici identificativi;
 - ove applicabile, dalla mancata, errata e/o ritardata comunicazione delle misure riferite al biometano avanzato prodotto e in generale a qualsiasi dato utilizzato dal GSE al fine del calcolo della quota d'obbligo del Soggetto Obbligato Aderente e degli importi dovuti ai sensi del Contratto;
 - per la ritardata quantificazione e cessione dei CIC.
- 4) Il GSE è responsabile dei danni di natura contrattuale esclusivamente in quanto questi costituiscano conseguenza immediata e diretta di propri comportamenti determinati da dolo o colpa grave.

Articolo 7: Obblighi del Soggetto Obbligato Aderente

- 1) Il Soggetto Obbligato Aderente è tenuto a registrarsi sul Portale e a utilizzare le relative applicazioni predisposte dal GSE per la gestione degli adempimenti derivanti dal Contratto.

Le credenziali di accesso al Portale e i codici identificativi univoci sono personali. Il Soggetto Obbligato Aderente, che si impegna anche per conto dei singoli utenti dell'applicazione, è tenuto a conservare le credenziali e i codici identificativi univoci con la massima diligenza, mantenendoli segreti, riservati e sotto la propria responsabilità, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede in modo da non arrecare danni al GSE e a terzi.

Il Soggetto Obbligato Aderente è consapevole che la conoscenza delle credenziali da parte di soggetti terzi consentirebbe a questi ultimi di accedere al sistema e di compiere atti direttamente imputabili al medesimo Soggetto Obbligato Aderente.

Il Soggetto Obbligato Aderente è tenuto a:

- a) effettuare l'autodichiarazione prevista dal decreto del MASE del 16 marzo 2023, n.107 e relativa ai prodotti immessi in consumo nell'anno precedente a quello di dichiarazione; il Soggetto Obbligato Aderente garantisce che i dati comunicati sono accurati e veritieri;
- b) provvedere a pagare nei tempi e con le modalità stabiliti dal GSE nelle Procedure e Regole, le fatture emesse dal GSE;



- c) emettere le fatture nei confronti del GSE per eventuali Differenze Positive;
- d) comunicare tempestivamente al GSE, nei tempi e con le modalità previste nelle Procedure e Regole, la previsione di non immettere in consumo per un determinato anno prodotti che comportano l'assoggettamento all'obbligo di utilizzo di fonti energetiche rinnovabili nei trasporti ai sensi del decreto del MASE del 16 marzo 2023, n.107;
- e) comunicare tempestivamente al GSE, nei tempi e con le modalità previste nelle Procedure e Regole, l'immissione in consumo di prodotti che comportano l'assoggettamento all'obbligo di utilizzo di fonti energetiche rinnovabili nei trasporti secondo quanto definito dal decreto del MASE del 16 marzo 2023, n.107, qualora precedentemente comunicata la previsione di non immissione dei prodotti citati;
- f) provvedere a pagare gli importi derivanti dalle rettifiche effettuate dal GSE a conguaglio sul numero dei CIC associati all'incentivazione del biometano avanzato ai sensi dell'articolo 6 del D.M. 2 marzo 2018, sulle Differenze Positive o Negative e sugli importi necessari all'erogazione della tariffa incentivante del Decreto indicati al precedente Art. 1), comma 2, lettera ii.

4. PROFILI CONTRATTUALI

Articolo 8: Cessione e retrocessione dei crediti

- 1) I crediti, maturati e maturandi, derivanti dal Contratto non possono essere oggetto di cessione di credito né di pegno.
- 2) È fatto assoluto divieto al Soggetto Obligato Aderente di cedere il diritto al riconoscimento dell'assolvimento di una quota di obbligo avanzato tramite il pagamento al GSE degli importi di cui all'Art.1), comma 2.

Articolo 9: Recupero degli Importi indebitamente Percepiti

- 1) Fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, il GSE si riserva di recuperare gli eventuali importi indebitamente percepiti dal Soggetto Obligato Aderente in relazione al Contratto mediante compensazione tra le partite economiche afferenti ai diversi rapporti contrattuali in corso tra le Parti.

Articolo 10: Ritardato Pagamento

- 1) Fatto salvo il rimborso delle maggiori spese di esazione sostenute, nel caso di ritardato pagamento totale o parziale da parte del Soggetto Obligato Aderente, sugli importi spettanti al GSE sono dovuti interessi moratori per ogni giorno di effettivo ritardo, calcolati al tasso Euribor ad un mese (base 365), maggiorato di 3 (tre) punti percentuali dalla data di pagamento sino alla data di effettivo pagamento inclusa.

Nel caso in cui la quotazione del tasso Euribor risultasse inferiore a 0 (zero) il tasso Euribor utilizzato sarà convenzionalmente considerato pari a 0 (zero).

La quotazione dell'Euribor con divisore 365, per valuta la Data di Pagamento, potrà essere rilevata dal circuito della Reuters Italia S.p.A. – Milano il secondo giorno lavorativo bancario antecedente detta data di pagamento.

In caso di mancata disponibilità della quotazione dell'Euribor nel modo sopra indicato, la stessa, sempre per valuta la Data di Pagamento, sarà rilevata da altre fonti di equipollente ufficialità (ad esempio: "Il Sole 24 Ore").

In caso di mancata disponibilità dell'Euribor, gli interessi moratori saranno calcolati al tasso legale di interesse, fissato ex articolo 1284 c.c., maggiorato di 3 (tre) punti percentuali.

Qualora l'interesse di mora come sopra determinato, superasse il limite massimo stabilito ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, l'interesse di mora sarà calcolato al tasso corrispondente a tale limite massimo.

Articolo 11: Risoluzione del Contratto

- 1) Impregiudicata ogni altra ipotesi di risoluzione prevista dalla legge e dal quadro normativo e regolamentare di riferimento, il GSE si riserva il diritto di sospendere le proprie prestazioni ai sensi dell'articolo 1460 c.c. e/o di risolvere il Contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. in caso di:
 - a) omesso, parziale, o ritardato pagamento da parte del Soggetto Obligato Aderente degli importi fatturati dal GSE, decorsi 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di pagamento;
 - b) in caso di mancata trasmissione ovvero grave o reiterata inesattezza o falsità dei dati comunicati nell'autodichiarazione relativa ai prodotti che comportano l'assoggettamento all'obbligo di utilizzo di fonti energetiche rinnovabili nei trasporti ai sensi del decreto del MASE del 16 marzo 2023, n.107 immessi in consumo nell'anno precedente.

Articolo 12: Sospensione del Contratto

- 1) Fatto salvo quanto previsto all'Art. 11), il GSE si riserva la facoltà di sospendere l'efficacia del Contratto nel caso d'inadempienza agli obblighi previsti all'Art. 7) "*Obblighi del Soggetto Obligato Aderente*".

Articolo 13: Recesso e Rinegoziazione del Contratto

- 1) Il Soggetto Obligato Aderente ha la facoltà di recedere dal contratto in ogni momento della sua vigenza, previo invio di disdetta secondo le modalità indicate nel successivo Art. 15) "Comunicazioni", con preavviso di almeno 60 giorni. Ai fini della decorrenza del termine di preavviso farà fede la data di invio della richiesta di disdetta.

Articolo 14: Accordi Modificativi

- 1) Salvo quanto previsto in Premessa e i riferimenti nel Contratto alle Procedure e Regole, che potranno essere modificate e aggiornate in qualsiasi momento dal GSE, eventuali modifiche del Contratto dovranno essere definite per iscritto tra le Parti. Il GSE si riserva di modificare unilateralmente le clausole del Contratto in conformità alle eventuali modifiche e aggiornamenti della normativa di riferimento.

Articolo 15: Comunicazioni

- 1) Le comunicazioni intercorrenti tra le Parti devono essere rese secondo le modalità indicate nelle Procedure e Regole.

Articolo 16: Perfezionamento ed Efficacia del Contratto

- 1) Il Contratto si perfeziona al momento della comunicazione al Soggetto Obligato Aderente, da parte del GSE, dell'attivazione del Contratto.

Articolo 17: Foro Competente



- 1) Per qualsiasi controversia derivante o connessa all'interpretazione e/o all'esecuzione del Contratto e degli atti da esso richiamati, le Parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Roma.

Articolo 18: Trattamento dei dati personali

- 1) Si informa che il Titolare del trattamento dei dati è il Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (di seguito anche "GSE") con sede legale in Viale M.Ilo Pilsudski, 92 - 00197 Roma, P.I. e C.F. 05754381001, in persona dell'Amministratore Unico pro-tempore, che si avvale del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) nella persona del Responsabile dell'Ufficio RPD, contattabile ai seguenti indirizzi PEO: rpd@gse.it e PEC: rpd@pec.gse.it

Si informa altresì che i dati conferiti dai soggetti interessati verranno trattati per le finalità di verifica dei requisiti per le procedure di cui al DM 15 settembre 2022 e degli annessi adempimenti, nonché per finalità connesse e funzionali al trattamento in questione. I dati forniti saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie ai suddetti scopi e non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dalle finalità di cui sopra; essi costituiscono presupposto indispensabile per lo svolgimento del trattamento in esame, con particolare riferimento alla corretta gestione contrattuale, amministrativa e della corrispondenza, nonché per finalità strettamente connesse all'adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali. I dati potranno, se del caso, essere comunicati a soggetti pubblici per finalità di interesse generale, quali le Società controllate dal GSE (GME S.p.A., AU S.p.A., RSE S.p.A.), l'Agenzia delle Entrate, l'Autorità di regolazione, i Concessionari di pubblico servizio elettrico (Terna, Distributori...). Resta fermo l'obbligo del GSE di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria, ogniqualvolta venga inoltrata specifica richiesta al riguardo. Il suddetto trattamento trova il suo fondamento giuridico nel DM 15 settembre 2022.

I dati personali coinvolti nel suddetto trattamento sono costituiti essenzialmente dai dati anagrafici ed amministrativi dei soggetti interessati/operatori (quali tipicamente i dati anagrafici e i dati di contatto del Rappresentante legale/procuratore/Soggetto richiedente), nonché dai dati tecnici degli impianti o degli interventi.

I dati personali sono trattati nel rispetto dei principi di liceità, trasparenza, pertinenza e correttezza – secondo quanto previsto dal GDPR e dalla normativa nazionale di riferimento – anche con l'ausilio di strumenti informatici e sono conservati per un periodo di 10 anni dall'esaurirsi del rapporto contrattuale/amministrativo con il GSE, intendendosi tale termine al netto dei tempi di gestione di contenziosi eventualmente insorti, nonché al netto di situazioni in cui prevalgano finalità di interesse pubblico, quali quelle connesse ad attività di verifica, di archiviazione o di raccolta anche per scopi statistici.

Vengono riconosciuti i diritti di tutela di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679, fatto salvo il bilanciamento degli interessi operato dal GSE in ogni singolo caso.

Allegato 1h – Richiesta di accesso alla Tariffa Omnicomprensiva

Il sottostante modello è rappresentativo delle dichiarazioni riferibili a tutte le possibili casistiche. L'applicativo informatico genererà in modo automatico il modello da utilizzare sulla base delle sole informazioni applicabili al caso di specie, come selezionate e/o indicate dal Soggetto Richiedente sull'applicativo stesso.

Richiesta di accesso alla TO

Codice BMT:

Codice Contratto:

Codice identificativo dichiarazione:

Richiesta di accesso alla Tariffa omnicomprensiva di cui al D.M. 15 settembre 2022 per l'intervento di realizzazione di impianto di produzione di biometano

Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4, del PNRR "Sviluppo del biometano secondo criteri per la promozione dell'economia circolare"

Dati identificativi della procedura:

Numero procedura: XX

Anno 20XX

Codice: BMT_XX_20XX_X

(ai sensi del DM 15 settembre 2022 e del DPR 445/2000)

La presente comunicazione corredata dalla copia del documento d'identità del sottoscrittore, in corso di validità, dovrà essere inviata al Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito, GSE) secondo le indicazioni riportate nelle "Regole Applicative – DM 15 settembre 2022, n. 340" (nel seguito, Regole) pubblicate sul sito internet del GSE.

Per le persone fisiche:

Il/La sottoscritto/a nato/a a, il,
residente a, in, codice fiscale, partita
IVA, nella qualità di soggetto responsabile dell'impianto (nel seguito, Soggetto
Richiedente),

Per le persone fisiche nate all'estero:

Il/La sottoscritto/a nato/a in, il,
residente a, in, codice fiscale, partita
IVA, nella qualità di soggetto responsabile dell'impianto (nel seguito, Soggetto
Richiedente),

Per le persone fisiche titolari di ditta individuale:

Il/La sottoscritto/a nato/a a (.....), il,
residente a (.....), in, codice fiscale, partita
IVA, titolare di con sede in, nel comune di
..... (.....), nella qualità di soggetto responsabile dell'impianto (nel seguito, Soggetto
Richiedente),

Per le persone giuridiche:

Il/La sottoscritto/a nato/a a (.....), il
....., in qualità di legale rappresentante di con sede in, nel
comune di (.....), codice fiscale, Partita IVA, soggetto responsabile
dell'impianto (nel seguito, Soggetto Richiedente),

Per le persone giuridiche estere:

Il/La sottoscritto/a nato/a a (.....), il
....., in qualità di legale rappresentante di con sede in, nel
comune di (.....), codice fiscale, Partita IVA, soggetto responsabile
dell'impianto (nel seguito, Soggetto Richiedente),

in qualità di Soggetto Richiedente titolare dell'impianto di produzione di biometano identificato dal
Codice BMTXXXXXXXXX,

RICHIEDE

ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del D.M. 15 settembre 2022, n. 340 (nel seguito, Decreto), l'accesso alla
tariffa incentivante omnicomprensiva pari alla tariffa di riferimento, decurtata della percentuale di ribasso
offerta e accettata nell'ambito della procedura competitiva BMT_XX_20XX_X, comprensiva del valore
economico derivante dalla vendita del gas naturale nonché del valore delle garanzie di origine, e a tal fine

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni ivi previste in
caso di dichiarazioni false o mendaci o di invio di dati o documenti non veritieri, pena la non ammissibilità
ai benefici previsti, di rispettare le condizioni e di ottemperare agli obblighi previsti dal D.M. DM 15
settembre 2022, n. 340, nonché:

- che l'impianto è ubicato nel Comune di, (..), in, n.,
località, coordinate geografiche: Lat., Long.;
- che l'impianto non è ancora entrato in esercizio;
- che la data prevista di entrata in esercizio dell'impianto è il
- che [è/non è] previsto un periodo di avviamento e collaudo dell'impianto;
- che, nel caso in cui sia previsto un periodo di avviamento e collaudo dell'impianto, la
data prevista di entrata in esercizio commerciale dell'impianto è il e si impegnerà a
comunicare, al termine del periodo di avviamento e collaudo e secondo le modalità definite nelle



Regole Applicative, la data effettiva di decorrenza commerciale dalla quale avrà inizio il periodo di incentivazione;

- che l'impianto per cui si richiede l'accesso all'incentivazione di cui all'articolo 7, comma 3, del D.M. 15 settembre 2022, n. 340, immette biometano nelle reti con obbligo di connessione di terzi;
- che l'impianto ha una capacità produttiva pari o inferiore a 250 Smc/h, e nello specifico è pari a Smc/h;
- che il biometano immesso nella rete di trasporto o distribuzione con l'obbligo di connessione di terzi è pari al % del biometano prodotto dall'impianto;
- di richiedere il ritiro totale, da parte del GSE, del biometano immesso nella rete di trasporto o distribuzione con l'obbligo di connessione di terzi, secondo le modalità definite nelle Regole, in conformità alla capacità produttiva dell'impianto indicata in graduatoria e suscettibile di rettifica a seguito della valutazione della Comunicazione di entrata in esercizio e del relativo provvedimento di esito, e in ogni caso nel rispetto del limite massimo della capacità produttiva di 250 Smc/h prevista per l'accesso alla tariffa omnicomprensiva;
- che l'impianto è connesso alla rete del gas naturale con obbligo di connessione di terzi attraverso il codice identificativo del punto di immissione in rete REMI ;
- che la capacità produttiva media dell'impianto è pari a Smc/g e che la capacità produttiva massima dell'impianto è pari a Smc/g;
- che la capacità produttiva massima di biometano per la quale viene richiesto il ritiro da parte del GSE è compatibile con la capacità di trasporto riconosciuta da Snam S.p.A. relativa al suddetto codice REMI;
- di non incorrere nelle condizioni che comportano la non applicabilità o la non compatibilità con i meccanismi incentivanti di cui al DM2022 e di non ricadere nel divieto di cumulo degli incentivi di cui all'art. 11 del DM2022. In particolare, per l'intervento oggetto della presente richiesta, il Soggetto Richiedente non gode/ha goduto di altri incentivi pubblici o regimi di sostegno comunque denominati;
- che non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dal D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii. (cd. "Codice Antimafia");
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al GSE tutte le variazioni che dovessero intervenire a modificare quanto dichiarato e a conservare l'originale di tutta la documentazione citata nella dichiarazione e negli allegati, nonché l'ulteriore documentazione tecnica e amministrativa prevista dalla normativa di riferimento, per l'intero periodo di incentivazione e a esibirla nel caso di verifiche e controlli da parte del GSE;
- di essere consapevole che, qualora vengano apportate modifiche, integrazioni e/o alterazioni alla presente dichiarazione, generata sulla base dei dati inseriti nel sistema informatico del GSE, la richiesta non sarà tenuta in considerazione;
- di aver verificato che la presente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, firmata in ogni sua pagina in segno di integrale assunzione di responsabilità, riporta i dati e le informazioni caricate dal sottoscritto sul portale ed è da intendersi completa in ogni sua parte;
- di aver verificato la correttezza di tutte le informazioni e i dati inseriti nel sistema informatico del GSE e riportati nella presente dichiarazione;

DICHIARA INOLTRE

- di essere pienamente consapevole che, in caso di rigetto della richiesta di ammissione agli incentivi previsti dall'articolo 7, comma 3, del Decreto, il GSE non erogherà alcun importo a titolo di tariffa omnicomprensiva e l'eventuale quantità di biometano immesso dall'Impianto nelle reti con obbligo di connessione di terzi e ritirata dal GSE nel periodo intercorrente tra la data di entrata in esercizio e l'ultimo giorno del secondo anno termico successivo alla data di entrata in esercizio verrà remunerata dal GSE al prezzo medio mensile del gas naturale ponderato con le quantità, registrato sul mercato del giorno prima del gas naturale (MGP-GAS) in negoziazione continua e sul mercato infragiornaliero del gas naturale (MI-GAS) in negoziazione continua gestito dal Gestore dei Mercati Energetici (GME) nel mese di cessione, che il GME rende disponibile sul suo sito internet;

DICHIARA INFINE

- di aver verificato la correttezza dei dati inseriti nel sistema informatico del GSE;
- che il codice IBAN sul quale verranno erogati gli importi spettanti è
- che l'intestatario del conto corrente corrispondente all'IBAN indicato e l'intestatario del Contratto coincidono e di essere consapevole che, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione errata, falsa o mendace dei dati comunicati al GSE, ferme restando le conseguenze previste dalla norma, comporterà l'impossibilità per il GSE di procedere al pagamento degli importi spettanti;
- che il regime fiscale in cui opera è

ACCETTA

ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., tutte le Condizioni Contrattuali Generali relative all'incentivo sul biometano prodotto e immesso nella rete del gas naturale e il contestuale ritiro da parte del GSE ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del D.M. 15 settembre 2022, n. 340, riportate nelle Regole e disponibili sul sito GSE.

Il Soggetto Richiedente dichiara, inoltre, di aver letto l'informativa sulla tutela dei dati ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e di autorizzare il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. al trattamento dei propri dati personali per finalità connesse e funzionali alla corretta gestione della presente richiesta, nonché all'adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali di competenza, eventualmente connessi.

Data __/__/____

Firma _____

Allegati:

Documento di identità, in corso di validità, del Soggetto Richiedente

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito anche "GSE") intende informarti sulle modalità del trattamento dei tuoi dati personali, in relazione allo svolgimento dei servizi erogati dal GSE e specificamente richiesti.

TITOLARE

Il Titolare del trattamento dei dati è il GSE con sede legale in viale M. Ilo Pilsudski, 92 – 00197 Roma, P.I. e C.F. 05754381001, in persona dell'Amministratore Unico pro-tempore, che si avvale del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) contattabile ai seguenti indirizzi di PEO rpd@gse.it o PEC rpd@pec.gse.it, quale figura di contatto fra soggetti interessati, GSE e il Garante per la protezione dei dati personali.

Il Titolare tratterà, anche con l'ausilio di strumenti informatici, i tuoi dati con liceità e correttezza nel rispetto dei tuoi diritti ed in particolare della tua riservatezza ai sensi del GDPR e delle altre norme applicabili.

DATI

Il Titolare tratterà i seguenti dati personali:

dati identificativi, quali il nome, il cognome, il codice fiscale, partita iva, i dati di contatto, di residenza, oltre i dati tecnici necessari alla valutazione della richiesta.

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

I tuoi dati verranno trattati con le seguenti finalità:

- Elaborare la richiesta formulata nell'ambito delle previsioni del decreto ministeriale di riferimento

La base giuridica del trattamento è da individuarsi ai sensi del D.M. 15 settembre 2022, n. 340.

COMUNICAZIONE A TERZI

Il Titolare potrà comunicare i tuoi dati a:

- soggetti terzi per adempiere ad obblighi di legge o per ottemperare ad ordini provenienti da pubbliche autorità, inclusa l'autorità giudiziaria;
- a soggetti pubblici per finalità di interesse generale, ove occorra, quali le Società controllate dal GSE (GME S.p.A., AU S.p.A., RSE S.p.A.), l'Agenzia delle Entrate, l'Autorità di regolazione, i Concessionari di pubblico servizio elettrico (Terna, Distributori...).

TRASFERIMENTO AL DI FUORI DELL'UE

I tuoi dati non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

PERIODO DI CONSERVAZIONE

I dati personali saranno conservati per un periodo di 10 anni dall'esaurirsi del rapporto contrattuale/amministrativo con il GSE, intendendosi tale termine al netto dei tempi di gestione di

contenziosi eventualmente insorti, nonché al netto di situazioni in cui prevalgano finalità di interesse pubblico, quali quelle connesse ad attività di verifica, di archiviazione o di raccolta anche per scopi statistici.

DIRITTI

Il GSE assicura il rispetto dei diritti degli Interessati secondo quanto previsto dagli artt. 15 e ss. del GDPR e dalla normativa nazionale in materia di privacy, fatto salvo il bilanciamento degli interessi operato da GSE in ogni singolo caso.

EFFETTI DELLA MANCATA COMUNICAZIONE AL TITOLARE

La comunicazione dei dati personali è un requisito necessario per consentire a GSE di elaborare la richiesta formulata connessa alla procedura in esame.

Per presa visione

Data __/__/____

Firma _____

Allegato 1i – Richiesta di recesso dal contratto di regolazione della Tariffa Omnicomprensiva e richiesta di accesso alla Tariffa Premio

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi del D.P.R. n. 445/2000)

La presente comunicazione corredata della copia del documento d'identità del sottoscrittore, in corso di validità, dovrà essere inviata al Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito, GSE) secondo le indicazioni riportate nelle “Regole Applicative – DM 22 settembre 2022, n. 340” (nel seguito, Regole) pubblicate sul sito internet del GSE.

[Se persona fisica]

Il/la sottoscritto/a *[inserire nome e cognome]* nato/a a *[inserire Comune di nascita]*, *[provincia]*, il *[inserire data di nascita]*, residente in *[inserire indirizzo della residenza]*, Comune di *[inserire Comune di residenza]*, *[provincia]*, codice fiscale *[inserire codice fiscale]*, in seguito denominato/a “l'Operatore”,

[Se persona fisica nata all'estero]

Il/la sottoscritto/a *[inserire nome e cognome]* nato/a in *[inserire nazione estera]*, il *[inserire data di nascita]*, residente in *[inserire indirizzo della residenza]*, [n.] [CAP] [Comune/ Città estera] *[inserire provincia/ Stato di residenza se estero]*, codice fiscale *[inserire codice fiscale]*, in seguito denominato/a “l'Operatore”,

[Se persona fisica titolare di ditta individuale]

Il/la sottoscritto/a *[inserire nome e cognome]* nato/a a *[inserire Comune di nascita]*, *[provincia]*, il *[inserire data di nascita]*, residente in *[inserire indirizzo della residenza]*, [n.], [CAP], Comune di *[inserire Comune di residenza]*, *[provincia]*, partita IVA *[inserire partita iva]*, codice fiscale *[inserire codice fiscale]*, titolare di *[inserire il nome della ditta]*, con sede in *[inserire l'indirizzo della sede della ditta]*, [n.], [CAP], Comune di *[inserire il Comune in cui è la sede della ditta]*, *[provincia]*, in seguito denominato/a “l'Operatore”,

[Se persona giuridica]

[inserire ragione sociale della persona giuridica] con sede legale in *[inserire l'indirizzo della sede della società]*, Comune di *[inserire il Comune in cui è la sede della società]*, *[provincia]*, partita IVA *[inserire partita iva]*, codice fiscale *[inserire codice fiscale]*, rappresentata da *[inserire nome e cognome del rappresentante legale]*, nato/a a *[inserire Comune di nascita]*, *[provincia]*, il *[inserire data di nascita]*, nella qualità di legale rappresentante in seguito denominato/a “l'Operatore”,

[Se persona giuridica estera]

[inserire ragione sociale della persona giuridica] con sede legale in *[indirizzo della sede]* [n.] [CAP] [Città anche estera], *[inserire Stato della sede legale]*, partita IVA *[inserire partita iva]*, codice fiscale *[inserire codice fiscale]*, rappresentata da *[inserire nome e cognome del rappresentante legale]*, nato/a a *[Comune di nascita/ Città estera]*, *[Provincia/ Nazione estera]*, il *[inserire data di nascita]*, nella qualità di legale rappresentante in seguito denominato/a “l'Operatore”

in qualità di Soggetto Richiedente titolare dell'impianto di produzione di biometano identificato dal Codice [BMT2xxxxx]

RICHIEDE

di recedere dal Contratto n. [____] di regolazione della tariffa omnicomprensiva per l'incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale prodotto da impianti di nuova realizzazione o da impianti oggetto di riconversione ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del D.M. 15 settembre 2022, n. 340 (nel seguito, Decreto),

RICHIEDE CONTESTUALMENTE

ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del D.M. 15 settembre 2022, n. 340, l'accesso alla tariffa incentivante premio pari alla differenza tra la tariffa di riferimento, decurtata della percentuale di ribasso offerta e accettata nell'ambito della procedura competitiva [BMT_XX_20XX_X], il prezzo medio mensile del gas naturale e il prezzo medio mensile delle GO, e a tal fine

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni ivi previste in caso di dichiarazioni false o mendaci o di invio di dati o documenti non veritieri, pena la non ammissibilità ai benefici previsti, di rispettare le condizioni e di ottemperare agli obblighi previsti dal D.M. 15 settembre 2022, n. 340, nonché:

- di essere consapevole che il contratto per la regolazione della tariffa omnicomprensiva verrà risolto a far data dall'ultimo giorno del secondo mese successivo al mese di trasmissione della presente richiesta e che il contratto per la regolazione della tariffa premio decorrerà dal giorno successivo. Quest'ultimo avrà durata per il periodo residuale di incentivazione;
- che non sono state apportate modifiche tecniche all'impianto rispetto alla più recente configurazione comunicata dal Soggetto Richiedente in relazione al contratto n. [____] associato alla qualifica BMTXXXX];
- che nel passaggio al regime di tariffa premio, l'impianto risulterà nella titolarità del medesimo Soggetto Richiedente rispetto al quale non sono intervenute variazioni dei requisiti soggettivi accertati in esito alla qualifica positiva della Comunicazione di entrata in esercizio ovvero nelle successive istanze di gestione esercizio;
- che non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dal D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii. (cd. "Codice Antimafia");
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al GSE tutte le variazioni che dovessero intervenire a modificare quanto dichiarato e a conservare l'originale di tutta la documentazione citata nella dichiarazione e negli allegati, nonché l'ulteriore documentazione tecnica e amministrativa prevista dalla normativa di riferimento, per l'intero periodo di incentivazione e a esibirla nel caso di verifiche e controlli da parte del GSE;
- di essere consapevole che, qualora vengano apportate modifiche, integrazioni e/o alterazioni alla presente dichiarazione, generata sulla base dei dati inseriti nel sistema informatico del GSE, la richiesta non sarà tenuta in considerazione;

- di aver verificato che la presente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, firmata in ogni sua pagina in segno di integrale assunzione di responsabilità, riporta i dati e le informazioni caricate dal sottoscritto sul portale ed è da intendersi completa in ogni sua parte;
- di aver verificato la correttezza di tutte le informazioni e i dati inseriti nel sistema informatico del GSE e riportati nella presente dichiarazione;

ACCETTA

ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., tutte le Condizioni Contrattuali Generali relative all'incentivo sul biometano prodotto e immesso nella rete del gas naturale ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del D.M. 15 settembre 2022, n. 340 riportate nelle Regole e disponibili sul sito GSE.

L'Operatore dichiara inoltre di aver letto l'informativa sulla tutela dei dati ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e di autorizzare il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. al trattamento dei propri dati personali per finalità connesse e funzionali alla corretta gestione della presente richiesta, nonché all'adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali di competenza, eventualmente connessi.

[inserire Nome e Cognome Operatore/Rappresentante Legale]

Firma

.....

Allegati:

Documento di identità, in corso di validità, del Produttore/Rappresentante Legale

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito anche "GSE") intende informarti sulle modalità del trattamento dei tuoi dati personali, in relazione allo svolgimento dei servizi erogati dal GSE e specificamente richiesti.

TITOLARE

Il Titolare del trattamento dei dati è il GSE con sede legale in viale M. Ilo Pilsudski, 92 – 00197 Roma, P.I. e C.F. 05754381001, in persona dell'Amministratore Unico pro-tempore, che si avvale del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) contattabile ai seguenti indirizzi di PEO rpd@gse.it o PEC rpd@pec.gse.it, quale figura di contatto fra soggetti interessati, GSE e il Garante per la protezione dei dati personali.

Il Titolare tratterà, anche con l'ausilio di strumenti informatici, i tuoi dati con liceità e correttezza nel rispetto dei tuoi diritti ed in particolare della tua riservatezza ai sensi del GDPR e delle altre norme applicabili.

DATI

Il Titolare tratterà i seguenti dati personali:

dati identificativi, quali il nome, il cognome, il codice fiscale, partita iva, i dati di contatto, di residenza, oltre i dati tecnici necessari alla valutazione della richiesta.

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

I tuoi dati verranno trattati con le seguenti finalità:

- Elaborare la richiesta formulata nell'ambito delle previsioni del decreto ministeriale di riferimento
- La base giuridica del trattamento è da individuarsi ai sensi del D.M. 15 settembre 2022, n. 340.

COMUNICAZIONE A TERZI

Il Titolare potrà comunicare i tuoi dati a:

- soggetti terzi per adempiere ad obblighi di legge o per ottemperare ad ordini provenienti da pubbliche autorità, inclusa l'autorità giudiziaria;
- a soggetti pubblici per finalità di interesse generale, ove occorra, quali le Società controllate dal GSE (GME S.p.A., AU S.p.A., RSE S.p.A.), l'Agenzia delle Entrate, l'Autorità di regolazione, i Concessionari di pubblico servizio elettrico (Terna, Distributori...).

TRASFERIMENTO AL DI FUORI DELL'UE

I tuoi dati non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

PERIODO DI CONSERVAZIONE

I dati personali saranno conservati per un periodo di 10 anni dall'esaurirsi del rapporto contrattuale/amministrativo con il GSE, intendendosi tale termine al netto dei tempi di gestione di contenziosi eventualmente insorti, nonché al netto di situazioni in cui prevalgano finalità di interesse pubblico, quali quelle connesse ad attività di verifica, di archiviazione o di raccolta anche per scopi statistici.

DIRITTI

Il GSE assicura il rispetto dei diritti degli Interessati secondo quanto previsto dagli artt. 15 e ss. del GDPR e dalla normativa nazionale in materia di privacy, fatto salvo il bilanciamento degli interessi operato da GSE in ogni singolo caso.

EFFETTI DELLA MANCATA COMUNICAZIONE AL TITOLARE

La comunicazione dei dati personali è un requisito necessario per consentire a GSE di elaborare la richiesta formulata connessa alla procedura in esame.

Luogo e data:

Per presa visione

[inserire Nome e Cognome Operatore/Rappresentante
Legale]

Firma

.....

Allegato 11 – Richiesta di recesso dal contratto di regolazione della Tariffa Premio e richiesta di accesso alla Tariffa Omnicomprensiva

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi del D.P.R. n. 445/2000)

La presente comunicazione corredata della copia del documento d'identità del sottoscrittore, in corso di validità, dovrà essere inviata al Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito, GSE) secondo le indicazioni riportate nelle “Procedure Applicative – DM 15 settembre 2022, n. 340” (nel seguito, Procedure) pubblicate sul sito internet del GSE.

[Se persona fisica]

Il/la sottoscritto/a *[inserire nome e cognome]* nato/a a *[inserire Comune di nascita]*, *[provincia]*, il *[inserire data di nascita]*, residente in *[inserire indirizzo della residenza]*, Comune di *[inserire Comune di residenza]*, *[provincia]*, codice fiscale *[inserire codice fiscale]*, in seguito denominato/a “l'Operatore”,

[Se persona fisica nata all'estero]

Il/la sottoscritto/a *[inserire nome e cognome]* nato/a in *[inserire nazione estera]*, il *[inserire data di nascita]*, residente in *[inserire indirizzo della residenza]*, [n.] [CAP] [Comune/Città anche estera] *[inserire provincia/ Stato di residenza se estero]*, codice fiscale *[inserire codice fiscale]*, in seguito denominato/a “l'Operatore”,

[Se persona fisica titolare di ditta individuale]

il/la sottoscritto/a *[inserire nome e cognome]* nato/a a *[inserire Comune di nascita]*, *[provincia]*, il *[inserire data di nascita]*, residente in *[inserire indirizzo della residenza]*, [n.], [CAP], Comune di *[inserire Comune di residenza]*, *[provincia]*, partita IVA *[inserire partita iva]*, codice fiscale *[inserire codice fiscale]*, titolare di *[inserire il nome della ditta]*, con sede in *[inserire l'indirizzo della sede della ditta]*, [n.], [CAP], Comune di *[inserire il Comune in cui è la sede della ditta]*, *[provincia]*, in seguito denominato/a “l'Operatore”,

[Se persona giuridica]

[inserire ragione sociale della persona giuridica] con sede legale in *[inserire l'indirizzo della sede della società]*, Comune di *[inserire il Comune in cui è la sede della società]*, *[provincia]*, partita IVA *[inserire partita iva]*, codice fiscale *[inserire codice fiscale]*, rappresentata da *[inserire nome e cognome del rappresentante legale]*, nato/a a *[inserire Comune di nascita]*, *[provincia]*, il *[inserire data di nascita]*, nella qualità di legale rappresentante in seguito denominato/a “l'Operatore”,

[Se persona giuridica estera]

[inserire ragione sociale della persona giuridica] con sede legale in *[indirizzo della sede]* [n.] [CAP] [Città anche estera], *[inserire Stato della sede legale]*, partita IVA *[inserire partita iva]*, codice fiscale *[inserire codice fiscale]*, rappresentata da *[inserire nome e cognome del rappresentante legale]*, nato/a a *[Comune di nascita/inserire Città estera]*, *[Nazione estera]*, il *[inserire data di nascita]*, nella qualità di legale rappresentante in seguito denominato/a “l'Operatore”

in qualità di Soggetto Richiedente titolare dell'impianto di produzione di biometano identificato dal Codice [BMT2xxxxx],

RICHIESTE

di recedere dal Contratto n. [____] di regolazione della tariffa premio per l'incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale prodotto da impianti di nuova realizzazione o da impianti oggetto di riconversione ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del D.M. 15 settembre 2022, n. 340 (nel seguito, Decreto),

RICHIESTE CONTESTUALMENTE

ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del D.M. 15 settembre 2022, n. 340, l'accesso alla tariffa incentivante omnicomprensiva pari alla tariffa di riferimento, decurtata della percentuale di ribasso offerta e accettata nell'ambito della procedura competitiva [BMT_XX_20XX_X], comprensiva del valore economico derivante dalla vendita del gas naturale nonché del valore delle garanzie di origine, e a tal fine

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni ivi previste in caso di dichiarazioni false o mendaci o di invio di dati o documenti non veritieri, pena la non ammissibilità ai benefici previsti, di rispettare le condizioni e di ottemperare agli obblighi previsti dal D.M. 15 settembre 2022, n. 340, nonché:

- che l'impianto per cui si richiede l'accesso all'incentivazione di cui all'articolo 7, comma 3, del Decreto (nel seguito anche, Impianto) immette biometano nelle reti con obbligo di connessione di terzi;
- che l'Impianto ha una capacità produttiva non superiore 250 Smc/h;
- che il biometano immesso nella rete di trasporto o distribuzione con l'obbligo di connessione di terzi è pari al [__] % del biometano prodotto dall'Impianto;
- di richiedere il ritiro totale, da parte del GSE, del biometano immesso nella rete di trasporto o distribuzione con l'obbligo di connessione di terzi;
- che l'Impianto è connesso alla rete del gas naturale con obbligo di connessione di terzi attraverso il codice identificativo del punto di immissione in rete REMI [_____];
- che la capacità produttiva media dell'Impianto è pari a [__] Smc/g e che la capacità produttiva massima dell'Impianto è pari a [__] Smc/g;
- che la capacità produttiva massima di biometano per la quale viene richiesto il ritiro da parte del GSE è compatibile con la capacità di trasporto riconosciuta da Snam S.p.A. relativa al suddetto codice REMI;
- di essere consapevole che il contratto per la regolazione della tariffa premio verrà risolto a far data dall'ultimo giorno del secondo mese successivo al mese di trasmissione della presente richiesta e che il contratto per la regolazione della tariffa omnicomprensiva decorrerà dal giorno successivo. Quest'ultimo avrà durata per il periodo residuale di incentivazione;
- che non sono state apportate modifiche tecniche all'impianto rispetto alla più recente configurazione comunicata dal Produttore in relazione al contratto n. [_____] associato alla qualifica [BMT2xxxx];

- che nel passaggio al regime di tariffa omnicomprensiva, l'impianto risulterà nella titolarità del medesimo Richiedente, rispetto al quale non sono intervenute variazioni dei requisiti soggettivi accertati in esito alla qualifica positiva della Comunicazione di entrata in esercizio ovvero nelle successive istanze di gestione esercizio;
- che non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dal D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii. (cd. "Codice Antimafia");
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al GSE tutte le variazioni che dovessero intervenire a modificare quanto dichiarato e a conservare l'originale di tutta la documentazione citata nella dichiarazione e negli allegati, nonché l'ulteriore documentazione tecnica e amministrativa prevista dalla normativa di riferimento, per l'intero periodo di incentivazione e a esibirla nel caso di verifiche e controlli da parte del GSE;
- di essere consapevole che, qualora vengano apportate modifiche, integrazioni e/o alterazioni alla presente dichiarazione, generata sulla base dei dati inseriti nel sistema informatico del GSE, la richiesta non sarà tenuta in considerazione;
- di aver verificato che la presente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, firmata in ogni sua pagina in segno di integrale assunzione di responsabilità, riporta i dati e le informazioni caricate dal sottoscritto sul portale ed è da intendersi completa in ogni sua parte;
- di aver verificato la correttezza di tutte le informazioni e i dati inseriti nel sistema informatico del GSE e riportati nella presente dichiarazione;

ACCETTA

ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., tutte le Condizioni Contrattuali Generali relative all'incentivo sul biometano prodotto e immesso nella rete del gas naturale e il contestuale ritiro da parte del GSE ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del D.M. 15 settembre 2022, n. 340, riportate nelle Regole e disponibili sul sito GSE.

L'Operatore dichiara inoltre di aver letto l'informativa sulla tutela dei dati ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e di autorizzare il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. al trattamento dei propri dati personali per finalità connesse e funzionali alla corretta gestione della presente richiesta, nonché all'adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali di competenza, eventualmente connessi.

[inserire Nome e Cognome Operatore/Rappresentante Legale]

Firma

.....

Allegati:

Documento di identità, in corso di validità, del Produttore/Rappresentante Legale

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito anche "GSE") intende informarti sulle modalità del trattamento dei tuoi dati personali, in relazione allo svolgimento dei servizi erogati dal GSE e specificamente richiesti.

TITOLARE

Il Titolare del trattamento dei dati è il GSE con sede legale in viale M. Ilo Pilsudski, 92 – 00197 Roma, P.I. e C.F. 05754381001, in persona dell'Amministratore Unico pro-tempore, che si avvale del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) contattabile ai seguenti indirizzi di PEO rp@gse.it o PEC rp@pec.gse.it, quale figura di contatto fra soggetti interessati, GSE e il Garante per la protezione dei dati personali.

Il Titolare tratterà, anche con l'ausilio di strumenti informatici, i tuoi dati con liceità e correttezza nel rispetto dei tuoi diritti ed in particolare della tua riservatezza ai sensi del GDPR e delle altre norme applicabili.

DATI

Il Titolare tratterà i seguenti dati personali:

dati identificativi, quali il nome, il cognome, il codice fiscale, partita iva, i dati di contatto, di residenza, oltre i dati tecnici necessari alla valutazione della richiesta.

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

I tuoi dati verranno trattati con le seguenti finalità:

- Elaborare la richiesta formulata nell'ambito delle previsioni del decreto ministeriale di riferimento
- La base giuridica del trattamento è da individuarsi ai sensi del D.M. 15 settembre 2022, n. 340.

COMUNICAZIONE A TERZI

Il Titolare potrà comunicare i tuoi dati a:

- soggetti terzi per adempiere ad obblighi di legge o per ottemperare ad ordini provenienti da pubbliche autorità, inclusa l'autorità giudiziaria;
- a soggetti pubblici per finalità di interesse generale, ove occorra, quali le Società controllate dal GSE (GME S.p.A., AU S.p.A., RSE S.p.A.), l'Agenzia delle Entrate, l'Autorità di regolazione, i Concessionari di pubblico servizio elettrico (Terna, Distributori...).

TRASFERIMENTO AL DI FUORI DELL'UE

I tuoi dati non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

PERIODO DI CONSERVAZIONE

I dati personali saranno conservati per un periodo di 10 anni dall'esaurirsi del rapporto contrattuale/amministrativo con il GSE, intendendosi tale termine al netto dei tempi di gestione di contenziosi eventualmente insorti, nonché al netto di situazioni in cui prevalgano finalità di interesse pubblico, quali quelle connesse ad attività di verifica, di archiviazione o di raccolta anche per scopi statistici.

DIRITTI

Il GSE assicura il rispetto dei diritti degli Interessati secondo quanto previsto dagli artt. 15 e ss. del GDPR e dalla normativa nazionale in materia di privacy, fatto salvo il bilanciamento degli interessi operato da GSE in ogni singolo caso.



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



EFFETTI DELLA MANCATA COMUNICAZIONE AL TITOLARE

La comunicazione dei dati personali è un requisito necessario per consentire a GSE di elaborare la richiesta formulata connessa alla procedura in esame.

Luogo e data:

Per presa visione

[inserire Nome e Cognome Operatore/Rappresentante Legale]

Firma

.....

ALLEGATO 2

Elenco documenti

Allegato 2a – Elenco documenti da allegare all’istanza di partecipazione alle procedure competitive

Il presente Allegato riporta l’elenco e la descrizione della documentazione da trasmettere mediante il Portale Informatico, con la richiesta di partecipazione alle procedure competitive.

All’interno delle aree è presente una tabella per ogni singolo documento con le seguenti informazioni:

- un codice alfanumerico “ID” (identificativo) per facilitare la lettura e la rapida individuazione del documento;
- il nome sintetico del documento;
- la descrizione dettagliata;
- laddove necessarie, note esplicative.

Tutta la documentazione deve essere trasmessa in lingua italiana, qualora la documentazione da trasmettere sia disponibile esclusivamente in lingua diversa da quella italiana, è necessario accompagnare la stessa da opportuna traduzione giurata in lingua italiana.

Nel presente documento, qualora non diversamente specificato, i richiami a paragrafi e allegati s’intendono implicitamente riferiti alle Regole Applicative del DM 2022.

NB: il Soggetto Richiedente è tenuto a conservare gli originali della documentazione trasmessa in formato elettronico tramite il Portale, per tutto il periodo di incentivazione, ed esibire gli stessi in caso di verifiche o controlli svolti dal GSE.

ALLEGATI

ID	A1
Nome	Richiesta di partecipazione alla procedura competitiva
Casistica	In tutti i casi
Descrizione	Richiesta di partecipazione alla procedura sotto forma di Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (DSAN) ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, completa di data e firma del Legale Rappresentante del Soggetto Richiedente (coincidenti in caso di persona fisica) o, se presente, del Procuratore. Con tale dichiarazione il Soggetto Richiedente attesta di essere in possesso dei requisiti previsti dal DM 2022 ai fini del riconoscimento degli incentivi previsti e conferma la veridicità dei dati e delle informazioni inseriti nel Portale. La dichiarazione è generata automaticamente dal Portale sulla base dei dati inseriti. La dichiarazione caricata sul Portale deve essere firmata e completa di tutte le sue pagine.

ID	A2
Nome	Documento d’identità
Casistica	In tutti i casi
Descrizione	Documento d’identità in corso di validità del firmatario della richiesta di partecipazione alla procedura competitiva (Legale Rappresentante del Soggetto Richiedente, coincidenti in caso di persona fisica, o, se presente, Procuratore).

ID	A3
-----------	-----------



Nome	Titolo autorizzativo
Casistica	In tutti i casi
Descrizione	<p>Titolo autorizzativo o abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, inclusi eventuali ulteriori titoli autorizzativi precedentemente ottenuti ed eventuali varianti, in forza del quale il Soggetto Richiedente formula la richiesta di partecipazione, o comunicazione all'autorità competente di cui all'art.8-bis, comma 1, lett. a-bis, del D.lgs. n. 28/2011 nel caso l'intervento non preveda un titolo autorizzativo/abilitativo ma possa essere realizzato in forza di quest'ultima.</p> <p>In tutti i casi in cui il Titolo autorizzativo/abilitativo si sia perfezionato per silenzio assenso, ovvero senza specifico riscontro dell'Ente competente, è necessario fornire evidenza dell'avvenuta ricezione da parte dell'Ente del Titolo medesimo (avvenuta protocollazione, ricevuta di consegna della PEC o della raccomandata, attestazione di avvenuta ricezione da parte dello stesso Ente, ecc.).</p> <p>Si ricorda che, come precisato nel paragrafo 2.2 delle Regole Applicative, la data di avvio dei lavori, comunicata all'Ente competente o al Comune, dovrà in ogni caso essere successiva alla data di pubblicazione della relativa graduatoria. Pertanto, nel caso di interventi realizzati con titoli che si consolidano all'atto della presentazione, è necessario fornire evidenza di aver specificato all'Ente, contestualmente alla presentazione o con comunicazione separata, che i lavori di realizzazione dell'impianto/dell'intervento non saranno avviati prima della pubblicazione della graduatoria redatta ai sensi dell'art.5 del DM 15 settembre 2022.</p> <p>N.B.1: Nel titolo autorizzativo devono essere esplicitamente riportate le tipologie e le quantità annuali (o percentuali in peso) di <u>materie prime autorizzate</u> per l'esercizio dell'impianto, così come esplicitato al paragrafo 2.3.5 delle Regole Applicative.</p> <p>N.B.2: Nel caso di <u>trasferimento di titolarità</u>, è necessario trasmettere evidenza dell'avvenuta voltura del Titolo autorizzativo/abilitativo in favore del Soggetto Richiedente. In particolare, nel caso di voltura di un titolo che abbia previsto un atto espresso da parte dell'Ente competente, il GSE riterrà il trasferimento di titolarità perfezionato solo in presenza di altro provvedimento espresso riferito a detto trasferimento; qualora invece, il titolo si sia perfezionato per silenzio assenso, il GSE riterrà anche il trasferimento di titolarità perfezionato per silenzio assenso senza specifico pronunciamento dell'Ente. In questo secondo caso è comunque necessario fornire evidenza dell'avvenuta ricezione da parte dell'Ente della richiesta di trasferimento (avvenuta protocollazione, ricevuta di consegna della PEC o della raccomandata, attestazione di avvenuta ricezione da parte dello stesso Ente, ecc.) debitamente sottoscritta da cedente e cessionario.</p>

ID	A4
Nome	Preventivo/offerta di allacciamento
Casistica	In caso di impianti di produzione di biometano connessi alle reti con l'obbligo di connessione di terzi
Descrizione	<p>Preventivo/offerta di allacciamento rilasciato/a del gestore di rete competente e documentazione attestante l'avvenuta <u>accettazione</u> e <u>trasmissione al gestore di rete</u> da parte del Soggetto Richiedente (copia del preventivo/offerta firmato/a dal Soggetto Richiedente per accettazione e trasmesso/a al gestore di rete in data antecedente alla data di invio della richiesta di partecipazione alla procedura competitiva).</p> <p>La trasmissione e avvenuta ricezione da parte del gestore di rete è attestata, ad esempio, tramite la ricevuta di consegna della PEC o della raccomandata.</p>

ID	A5
Nome	Relazione tecnica del progetto autorizzato
Casistica	In tutti i casi



Descrizione	Copia, conforme all'originale trasmesso all'Amministrazione competente, del Progetto autorizzato con il Titolo autorizzativo o abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, inclusa la documentazione relativa a eventuali varianti. Se la procedura autorizzativa lo prevede, la relazione tecnica deve essere timbrata e sottoscritta per approvazione dall'ente competente.
-------------	--

ID	A6
Nome	Elaborati grafici del progetto autorizzato
Casistica	In tutti i casi
Descrizione	Elaborati tecnici grafici (elaborati planimetrici, P&I, piante e prospetti) facenti parte del progetto autorizzato dall'ente competente. Nel caso siano state autorizzate varianti al progetto autorizzato originale, caricare anche gli elaborati grafici relativi alle varianti. Se la procedura autorizzativa lo prevede, gli elaborati devono essere timbrati e sottoscritti per approvazione dall'ente competente.

ID	A7
Nome	Documentazione attestante l'entrata in esercizio dell'impianto a biogas
Casistica	In caso di riconversione impianto biogas
Descrizione	Documentazione attestante la data di entrata in esercizio dell'impianto di produzione di biogas in assetto precedente alla conversione a biometano. Se disponibile, allegare il verbale di installazione dei gruppi di misura di energia elettrica prodotta e immessa in rete, rilasciato dal gestore di rete, e la comunicazione di fine lavori presentata alle autorità competenti.

ID	A8
Nome	Dichiarazione per il rispetto del principio del DNSH – ex ante
Casistica	In tutti i casi
Descrizione	Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (DSAN) ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, completa di data e firma del Legale Rappresentante del Soggetto Richiedente (coincidenti in caso di persona fisica) o, se presente, del Procuratore, con la quale il Soggetto Richiedente attesta di essere in possesso dei requisiti per il rispetto del principio di "non arrecare un danno significativo all'ambiente" (DNSH), previsti dall'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852. La dichiarazione è generata automaticamente dal Portale. La dichiarazione caricata sul Portale deve essere firmata e completa di tutte le sue pagine.

ID	A9
Nome	Altri titoli autorizzativi (propedeutici all'ottenimento del titolo per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto)
Casistica	Ove previsto
Descrizione	Titoli autorizzativi ai fini delle verifiche del DNSH: altri titoli autorizzativi, volti alla mitigazione e alla riduzione degli impatti e dei rischi ambientali secondo i principi della Tassonomia ambientale del Reg. UE/852/2020 (es. VIA, Screening di VIA), propedeutici all'ottenimento del titolo autorizzativo per la costruzione e l'esercizio dell'impianto.

ID	A10
-----------	------------



Nome	Documentazione attestante la riduzione delle emissioni di gas effetto serra (GHG)
Casistica	In tutti i casi
Descrizione	<p>Documentazione attestante il rispetto del requisito di cui all'art. 4, comma 1, lettera c) del DM 15 settembre 2022 circa la riduzione delle emissioni di gas effetto serra (GHG).</p> <p>Trasmettere uno dei seguenti documenti:</p> <ul style="list-style-type: none">- file xls "Verifica riduzione emissioni GHG.xls" (file scaricabile dal sito internet del GSE) compilato con i dati relativi alla tipologia e alla quantità delle materie prime autorizzate. Per maggiori dettagli sulle modalità di compilazione del file si rimanda al paragrafo 2.3.5.3 delle Regole Applicative;- certificato, relativo all'impianto autorizzato e alle specifiche materie prime autorizzate (tipologia e quantità), redatto da un organismo di certificazione accreditato o dal progettista dell'impianto e/o agronomo iscritto ad albo professionale, riportante una stima della riduzione delle emissioni di GHG conseguita con l'intera dieta autorizzata. <p>Nel caso in cui almeno una delle materie prime autorizzate non rientri tra quelle normate dalla UNI-11567 (o ad esse assimilabili come indicato nelle Regole Applicative), deve essere trasmesso il certificato (non è possibile trasmettere il file di verifica).</p> <p>Si rimanda al paragrafo 3.4.1 delle Regole Applicative per dettagli in merito all'utilizzo dell'uno o dell'altro documento al fine di attestare la riduzione delle emissioni di GHG conseguita.</p>

ID	A11
Nome	Attestazione contabile del pagamento dei costi di istruttoria
Casistica	In tutti i casi
Descrizione	Attestazione dell'avvenuto pagamento del contributo a copertura dei costi di istruttoria.

Allegato 2b – Elenco documenti da allegare alla comunicazione di entrata in esercizio

Il presente Allegato riporta l'elenco e la descrizione della documentazione da trasmettere, mediante apposito applicativo informativo, con la comunicazione di entrata in esercizio finalizzata all'accesso agli incentivi previsti dal DM 2022.

All'interno delle aree è presente una tabella per ogni singolo documento con le seguenti informazioni:

- un codice alfanumerico "ID" (identificativo) per facilitare la lettura e la rapida individuazione del documento;
- il nome sintetico del documento;
- la descrizione dettagliata;
- laddove necessarie, note esplicative.

Tutta la documentazione deve essere trasmessa in lingua italiana, qualora la documentazione da trasmettere sia disponibile esclusivamente in lingua diversa da quella italiana, è necessario accompagnare la stessa da opportuna traduzione giurata in lingua italiana.

Nel presente documento, qualora non diversamente specificato, i richiami a paragrafi e allegati s'intendono implicitamente riferiti alle Regole Applicative del DM 2022.

In relazione ai documenti già trasmessi al GSE con l'invio della richiesta di partecipazione alla procedura competitiva, il Soggetto Richiedente è tenuto in caso di modifiche delle informazioni ivi contenute, intervenute successivamente alla trasmissione al GSE, a trasmetterli nuovamente; per tali documenti, per brevità di esposizione, si rimanda all'Allegato 2a delle Regole Applicative.

NB: il Soggetto Richiedente è tenuto a conservare gli originali della documentazione trasmessa in formato elettronico tramite l'applicativo informatico, per tutto il periodo di incentivazione, ed esibire gli stessi in caso di verifiche o controlli svolti dal GSE.

ALLEGATI

ID	B1
Nome	Comunicazione di entrata in esercizio
Casistica	In tutti i casi
Descrizione	Comunicazione di entrata in esercizio e richiesta di accesso agli incentivi sotto forma di Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (DSAN) ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, completa di data e firma del Legale Rappresentante/Soggetto Richiedente (coincidenti in caso di persona fisica) o, se presente, del Procuratore. Con tale Dichiarazione il Soggetto Richiedente attesta di essere in possesso dei requisiti previsti dal DM 2022 ai fini del riconoscimento degli incentivi richiesti e conferma la veridicità dei dati e delle informazioni inseriti nell'applicativo informativo. La Dichiarazione è generata automaticamente dall'applicativo sulla base dei dati inseriti.

ID	B2
Nome	Documento d'identità



Casistica	In tutti i casi
Descrizione	Documento d'identità in corso di validità del firmatario la Comunicazione di entrata in esercizio (Legale Rappresentante del Soggetto Richiedente, coincidenti in caso di persona fisica, o, se presente, Procuratore).

ID	B3
Nome	Documentazione attestante la data di avvio dei lavori
Casistica	In tutti i casi
Descrizione	Documentazione attestante la data di avvio dei lavori, come definita al paragrafo 1.2 delle Regole Applicative. In particolare, trasmettere: <ul style="list-style-type: none">- dichiarazione/comunicazione di inizio lavori presentata alle autorità competenti, recante il timbro di ricezione dell'autorità competente e/o inclusiva del cedolino di ricevuta della raccomandata/ricevuta della consegna della PEC e/o dell'evidenza di avvenuta ricezione da parte dell'autorità competente;- primo fermo impegno di attrezzature relative all'intervento o altro impegno irreversibile relativo all'investimento sostenuto per la realizzazione dell'intervento.

ID	B4
Nome	Dichiarazione/comunicazione di fine lavori
Casistica	Ove prevista
Descrizione	Dichiarazione/comunicazione di fine lavori presentata alle autorità competenti, ove prevista, riportante il timbro di ricezione dell'autorità competente e/o inclusiva del cedolino di ricevuta della raccomandata/ricevuta della consegna della PEC e/o dell'evidenza di avvenuta ricezione da parte dell'autorità competente.

ID	B5
Nome	Documentazione attestante la data di entrata in esercizio
Casistica	In tutti i casi
Descrizione	Documentazione attestante la data di entrata in esercizio dell'impianto, come definita al paragrafo 1.2 delle Regole Applicative. In particolare, trasmettere: <ul style="list-style-type: none">- nel caso di impianto di produzione di biometano connesso alle reti con l'obbligo di connessione di terzi: il verbale di attivazione del punto di consegna del biometano alla rete, rilasciato dal Gestore di rete;- nel caso di impianto di produzione di biometano non connesso alle reti con l'obbligo di connessione di terzi: una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in cui indicare la data di entrata in esercizio, accompagnata da:<ul style="list-style-type: none">o copia della S.C.I.A. trasmessa ai Vigili del Fuoco ai sensi del D.P.R. 151/2011 e ss. mm. ii.;o se disponibili, documenti di trasporto o fattura di vendita della prima fornitura di biometano;o se disponibile, verbale di taratura dei misuratori a carico reale.- nel caso di impianto di produzione di biometano in configurazione multipla: tutti i documenti di cui sopra relativi alle specifiche configurazioni.

ID	B6
Nome	Dossier fotografico
Casistica	In tutti i casi



Descrizione	Dossier fotografico dell'impianto comprendente almeno 15 fotografie post operam relative a tutti i componenti principali dell'impianto, con riferimento alla definizione di impianto di produzione di biometano fornita al paragrafo 6.3 delle Regole Applicative (componenti del volume di controllo dell'impianto, utile ai fini dell'individuazione degli assorbimenti dei servizi ausiliari).
-------------	---

ID	B7
Nome	Fotografia della targa del dispositivo di depurazione e raffinazione del biogas
Casistica	In tutti i casi
Descrizione	Fotografia della targa del/i dispositivo/i di depurazione e raffinazione del biogas (sistema/i di upgrading), dalla quale risulti la capacità produttiva dell'impianto.

ID	B8
Nome	Fotografie dei misuratori
Casistica	In tutti i casi
Descrizione	Report fotografico di tutti i misuratori installati presso l'impianto di produzione, funzionali alla determinazione degli incentivi.

ID	B9
Nome	Relazione tecnica as built
Casistica	In tutti i casi
Descrizione	Relazione tecnica del progetto "as-built", riportante quindi lo stato di fatto dell'impianto alla data di entrata in esercizio dichiarata, che descriva l'impianto nel suo complesso e l'intervento effettuato. Il documento deve essere timbrato e firmato da tecnico abilitato.

ID	B10
Nome	Elaborati grafici del progetto as built
Casistica	In tutti i casi
Descrizione	Elaborati tecnici grafici (elaborati planimetrici, piante e prospetti) "as-built", riportanti quindi lo stato di fatto dell'impianto alla data di entrata in esercizio dichiarata, che descrivano l'impianto nel suo complesso e l'intervento effettuato. Gli elaborati devono essere timbrati e firmati da tecnico abilitato.

ID	B11
Nome	Schema P&I as built
Casistica	In tutti i casi
Descrizione	Schema P&I del progetto "as-built", riportante quindi lo stato di fatto dell'impianto alla data di entrata in esercizio dichiarata, che descriva l'impianto nel suo complesso (comprensivo di flussi di massa e di energia, tubazioni, apparecchiature meccaniche ed elettriche, strumentazione di controllo, etc.). L'elaborato deve essere timbrato e firmato da tecnico abilitato.

ID	B12
-----------	------------



Nome	Schema semplificato d'impianto
Casistica	In tutti i casi
Descrizione	<p>Schema semplificato dell'impianto riportante:</p> <ul style="list-style-type: none">- la modalità di collegamento alla "rete del gas naturale" con riferimento alle configurazioni illustrate al paragrafo 6.4 delle Regole Applicative;- il posizionamento e le caratteristiche (grandezza misurata, marca, modello, n° matricola, etc.) di tutti gli apparati di misura: misuratori di produzione e immissione nella "rete del gas naturale" (misure di qualità, quantità e odorizzazione, ove previsto) nonché delle altre eventuali grandezze utili ai fini della determinazione dell'incentivo;- l'eventuale presenza e posizionamento di sistemi di stoccaggio del biometano (sia in forma liquida che gassosa);- eventuali adduzioni di biometano o gas naturale dall'esterno dell'impianto;- i ricircoli presenti tra la sezione di produzione del biometano e il punto di cessione del biometano (ad esempio: ricircoli di boil-off dai sistemi di stoccaggio e/o carri/autocisterne, ricircoli di biometano fuori specifica, etc., che reintroducono il biometano a monte);- sfiati e flussi diretti a cogeneratori e/o torce/atmosfera e quali di questi sono previsti con funzione di sicurezza;- eventuali impianti alimentati a fonte rinnovabile dedicati alla copertura del fabbisogno dei servizi ausiliari;- se previsti dei misuratori del biometano teleletti dal GSE, lo schema deve riportare la dicitura "TLR GSE – Conforme ai requisiti previsti per la telelettura dal GSE" (rif. alla guida "Sistema di telelettura del biometano" pubblicata dal GSE).

ID	B13
Nome	Relazione descrittiva misuratori
Casistica	In tutti i casi
Descrizione	<p>Relazione tecnica descrittiva e riepilogativa di tutti gli strumenti di misura (quantitativi e qualitativi) installati ai fini della determinazione dell'incentivo, con riferimento ai nominativi della strumentazione indicati nello Schema semplificato d'impianto (B11).</p> <p>Nella relazione deve essere riportata la descrizione delle caratteristiche di:</p> <ul style="list-style-type: none">- misuratori previsti per ogni punto di misura, con evidenza del rispetto delle relative normative di riferimento;- gascromatografi/analizzatori di qualità utilizzati, con evidenza del rispetto delle relative normative di riferimento.

ID	B14
Nome	Schema elettrico unifilare as built
Casistica	In caso di monitoraggio dei consumi dei servizi ausiliari (Opzioni 2 e 3)
Descrizione	<p>Schema elettrico unifilare dell'impianto "as-built", riportante lo stato di fatto dell'impianto alla data di entrata in esercizio dichiarata. Nello schema devono essere riportati i contatori utilizzati per il monitoraggio degli assorbimenti ausiliari delle diverse sezioni dell'impianto oggetto di misura e i relativi numeri di matricola.</p> <p>Nel caso di ricalcolo del fattore SA tramite Opzione 3, nello schema devono essere riportati anche i contatori di energia elettrica in autoalimentazione dall'impianto (es. energia elettrica prodotta da CHP alimentato da biogas prodotto dall'impianto, energia elettrica prodotta/immessa in rete impianto FTV).</p>

ID	B15
-----------	------------



Nome	Schema monitoraggio servizi ausiliari
Casistica	In caso di monitoraggio dei consumi dei servizi ausiliari (Opzioni 2 e 3)
Descrizione	Schema rappresentativo del sistema di monitoraggio implementato con l'obiettivo di rideterminare il valore di SA associato agli assorbimenti dei servizi ausiliari dell'impianto. In caso di Opzione 2 lo schema deve riportare tutti gli strumenti di misura utilizzati per il monitoraggio dei consumi della/e specifica/he sezione/i in esame. In caso di Opzione 3 lo schema deve riportare tutti gli strumenti di misura utilizzati per il monitoraggio degli assorbimenti energetici complessivi dei servizi ausiliari e della relativa quota parte in autoalimentazione.

ID	B16
Nome	Documentazione attestante la riduzione delle emissioni di gas effetto serra (GHG)
Casistica	In tutti i casi
Descrizione	Documentazione attestante il rispetto del requisito di cui all'art. 4, comma 1, lettera c), del DM 2022 circa la riduzione delle emissioni di gas effetto serra (GHG). Trasmettere: <ul style="list-style-type: none"> - il Certificato di conformità alla produzione di biometano sostenibile per l'impianto oggetto dell'intervento, rilasciato da organismo terzo di certificazione (art. 8, comma 1, del DM 14 novembre 2019); - documentazione attestante il rispetto dei valori di riduzione delle emissioni richiesti per la specifica destinazione d'uso indicata del biometano prodotto dall'impianto (es. certificati di sostenibilità, lotto di sostenibilità).

ID	B17
Nome	Documentazione contabile attestante il costo sostenuto per la realizzazione dell'intervento
Casistica	In tutti i casi
Descrizione	Per ciascuna voce di spesa trasmettere: <ul style="list-style-type: none"> - fatture emesse a riscontro dei costi sostenuti dal Soggetto Richiedente (le fatture devono essere chiaramente riconducibili ai lavori di nuova costruzione/riconversione effettuati); - ricevute/attestati di pagamento: tutti i pagamenti devono essere effettuati tramite operazioni tracciabili, come ad es. i bonifici recanti il Codice di Riferimento dell'Operazione bancaria (C.R.O.) oppure il Transaction Reference Number (T.R.N.). Si ricorda che fatture e attestati di pagamento devono riportare il Codice Unico del Progetto (CUP) assegnato all'intervento ammesso in posizione utile in graduatoria.

ID	B18
Nome	Riepilogo dei costi sostenuti in forma tabellare
Casistica	In tutti i casi
Descrizione	Elenco completo delle fatture in forma tabellare in formato CSV sulla base del modello fornito. Per ciascuna fattura devono quindi essere indicate le seguenti informazioni: <ul style="list-style-type: none"> - numero progressivo (da 1 fino al numero identificativo del numero complessivo di fatture trasmesse); - ragione sociale e P.IVA dell'emittente la fattura; - data e N° identificativo della fattura; - ragione sociale e P.IVA del destinatario della fattura; - oggetto riportato in fattura; - importo imponibile riportato in fattura (in euro, arrotondato al secondo numero decimale);



	<ul style="list-style-type: none">– IVA applicabile (%), con indicazione sulla possibilità che la stessa sia recuperabile secondo la legislazione vigente sull'IVA;– importo complessivo (in euro, arrotondato al secondo numero decimale);– importo imponibile da imputare all'intervento per il quale si effettua la richiesta di qualifica (in euro, arrotondato al secondo numero decimale);– corrispondenza con il relativo attestato di pagamento trasmesso.
--	---

ID	B19
Nome	Computo metrico del progetto as built
Casistica	In tutti i casi
Descrizione	Computo metrico del progetto "as-built" validato da tecnico abilitato riportante il dettaglio delle opere realizzate e dei costi sostenuti per la realizzazione dell'intervento.

ID	B20
Nome	Dichiarazione per il rispetto del principio del DNSH – ex post
Casistica	In tutti i casi
Descrizione	Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (DSAN) ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, completa di data e firma del Legale Rappresentante del Soggetto Richiedente (coincidenti in caso di persona fisica) o, se presente, del Procuratore, con la quale il Soggetto Richiedente attesta di essere in possesso dei requisiti per il rispetto del principio di "non arrecare un danno significativo all'ambiente" (DNSH), previsti dall'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852. La dichiarazione è generata automaticamente dal Portale. La dichiarazione caricata sul Portale deve essere firmata e completa di tutte le sue pagine.

ID	B21
Nome	Relazione rifiuti
Casistica	Ove prevista
Descrizione	Relazione ai fini delle verifiche del DNSH: relazione finale con l'indicazione dei rifiuti prodotti, da cui deve emergere la destinazione ad una operazione "R" (riutilizzo, riciclaggio e altri tipi di recupero) di materiale del 70% in peso dei rifiuti da demolizione e costruzione non pericolosi.

ID	B22
Nome	Dichiarazione componenti rigenerati dell'Officina specializzata
Casistica	In caso di utilizzo di componenti rigenerati
Descrizione	Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000, comprensiva del documento d'identità in corso di validità del firmatario, rilasciata dal Legale Rappresentante o Titolare dell'officina specializzata che ha rigenerato il/i componente/i, attestante l'avvenuto ripristino delle normali condizioni funzionali e prestazionali del componente dal punto di vista tecnico e della sicurezza, corredata della Visura camerale dell'officina. La Dichiarazione deve essere rilasciata con riferimento ad ogni singolo componente. In caso di più componenti rigenerati presso la medesima officina, la Dichiarazione può essere unica e deve recare l'esplicita indicazione dei singoli componenti rigenerati. Si precisa che un'officina, con riferimento alla rigenerazione, si intende un'officina specializzata se l'attività di rigenerazione del componente rientra tra quelle elencate nella visura camerale della stessa.

Potranno essere utilizzati componenti che siano stati precedentemente utilizzati, anche in Italia, in impianti per i quali siano stati riconosciuti incentivi pubblici comunque denominati, purché sottoposti a rigenerazione.

ID	B23
Nome	Impianto a fonti rinnovabili dedicato ai servizi ausiliari
Casistica	Se presente impianto a fonti rinnovabili dedicato agli ausiliari e in caso di monitoraggio dei consumi dei servizi ausiliari con Opzione 3
Descrizione	Documentazione atta ad attestare la titolarità da parte del Soggetto Richiedente dell'impianto a fonti rinnovabili dedicato alla copertura dei fabbisogni dei servizi ausiliari dell'impianto di produzione di biometano. Trasmettere inoltre documentazione comprovante che per la realizzazione e l'esercizio dello stesso non si sia beneficiato/non si benefici di incentivi pubblici o regimi di sostegno comunque denominati

Allegato 2c – Elenco documenti da conservare ai fini delle verifiche

Nell'ambito dell'attività di controllo il GSE acquisisce tutta la documentazione volta alla verifica della sussistenza ovvero della permanenza dei presupposti per l'erogazione degli incentivi.

Nella comunicazione di avvio del procedimento di controllo viene dettagliata tutta la documentazione da rendere disponibile per l'espletamento dell'attività di verifica, ovvero atti, documenti, schemi tecnici di impianto, registri ed ogni altra informazione ritenuta utile all'accertamento e al riscontro dei dati forniti dai soggetti richiedenti ai fini del riconoscimento degli incentivi, quali in particolare:

1. modifiche e/o aggiornamenti dei titoli autorizzativi conseguiti per la costruzione e l'esercizio dell'impianto;
2. eventuali elaborati di progetto aggiornati;
3. documentazione attestante le tipologie e i quantitativi di materie prime conferite presso l'impianto;
4. documentazione attestante la quantità di biometano prodotto ed il relativo potere calorifico;
5. certificato di conformità al Sistema Nazionale di Certificazione della Sostenibilità in corso di validità.

Il Soggetto Richiedente è tenuto a conservare gli originali della documentazione trasmessa in formato elettronico tramite il Portale e ad esibire gli stessi, se richiesto, in caso di ulteriori verifiche.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



ALLEGATO 3

Rispetto del principio del DNSH



Allegato 3a – Modello di dichiarazione per il rispetto del principio DNSH – Fase ex-ante

Richiesta di partecipazione alla procedura competitiva

Codice BMT:

Codice procedura competitiva:

Dichiarazione sul rispetto del principio di “non arrecare un danno significativo all’ambiente” (DNSH), di cui all’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852

Missione 2, componente 2 (M2C2), investimento 1.4, del PNRR “Sviluppo del biometano secondo criteri per la promozione dell’economia circolare”

Partecipazione alle Procedure competitive pubbliche per impianti di produzione di biometano (ai sensi del DM 15 settembre 2022 e del DPR 445/2000)

La presente richiesta, corredata da copia del documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità, dovrà essere trasmessa al Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (nel seguito, GSE) mediante l'apposita applicazione informatica secondo le indicazioni riportate nelle “Regole Applicative del DM 15 settembre 2022” pubblicate sul sito internet del GSE.

Per le persone fisiche:

Il/La sottoscritto/a nato/a a (.....), il, residente a (.....), in, codice fiscale, partita IVA, nella qualità di soggetto responsabile dell’impianto (nel seguito, Soggetto Richiedente),

Per le persone giuridiche:

Il/La sottoscritto/a nato/a a (.....), il, in qualità di legale rappresentante di con sede in, nel comune di (.....), codice fiscale, Partita IVA, soggetto responsabile dell’impianto (nel seguito, Soggetto Richiedente),

Caso in cui il firmatario è un Procuratore:

Il/La sottoscritto/a nato/a a (.....), il, in qualità di procuratore di con sede in, nel comune di (.....), codice fiscale, Partita IVA, soggetto responsabile dell’impianto (nel seguito, Soggetto Richiedente),

in riferimento all’intervento di realizzazione dell’impianto di produzione di biometano in progetto, per il quale si presenta contestualmente richiesta di partecipazione alla procedura competitiva pubblica indetta ai sensi dell’art. 3, comma 1, del DM 15 settembre 2022,

DICHIARA

ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni false o mendaci o nell’ipotesi di invio di dati o documenti non veritieri di cui all’art. 76 del DPR 445/2000,

- che la realizzazione delle attività progettuali prevede di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852;

- che la realizzazione delle attività progettuali è coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove applicabili, ai principi del *Tagging* clima e digitale, della parità di genere (*Gender Equality*), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali.

In particolare, il Soggetto Richiedente

DICHIARA

- laddove sia previsto dalle normative vigenti per il tipo di intervento proposto, di aver svolto uno studio geologico e idrogeologico relativo alla pericolosità dell’area di cantiere¹³ per la verifica di condizioni di rischio idrogeologico e/o per valutare il grado di rischio idraulico e che lo stesso, assieme agli eventuali atti di assenso rilasciati dagli enti competenti, è disponibile e conservato presso l’impianto (o presso altro sito indicato dallo stesso Soggetto Richiedente);
- laddove sia previsto dalle normative vigenti per il tipo di intervento proposto, di aver redatto il Piano di Gestione delle Acque Meteoriche di Dilavamento (AMD) e/o di aver ottenuto le autorizzazioni allo scarico delle acque reflue e che tali documenti sono disponibili e conservati presso l’impianto (o presso altro sito indicato dallo stesso Soggetto Richiedente);
- laddove sia previsto dalle normative vigenti per il tipo di intervento proposto, di aver redatto il Piano di Gestione dei Rifiuti;
- laddove sia previsto dalle normative vigenti per il tipo di intervento proposto, di aver attivato la procedura di Gestione delle Terre e Rocce da Scavo (PGTRS) di cui al D.P.R. n.120/2017 e s.m.i., provvedendo preliminarmente alla eventuale caratterizzazione chimico-fisica del terreno movimentato, tramite analisi di laboratorio;
- che la localizzazione dell’opera non ricade all’interno di:
 - terreni coltivati e seminativi con un livello da moderato ad elevato di fertilità del suolo e biodiversità sotterranea, destinabili alla produzione di alimenti o mangimi, come indicato nell’indagine LUCAS dell’UE e nella Direttiva (UE) 2015/1513 (ILUC) del Parlamento europeo e del Consiglio;
 - terreni che corrispondono alla definizione di foresta stabilita dalla legislazione nazionale utilizzata nell’inventario nazionale dei gas a effetto serra o, se non disponibile, alla definizione di foresta della FAO;
 - Siti di Natura 2000¹⁴;
- laddove sia prevista una incidenza diretta o indiretta su aree naturali protette (quali ad esempio parchi nazionali, parchi interregionali, parchi regionali, aree marine protette ecc.), che l’intervento è stato sottoposto ai relativi procedimenti autorizzativi (ad es. VIA, screening VIA, ecc.) e che i conseguenti atti di assenso / licenze ambientali rilasciati dagli enti competenti costituiscono allegati alla documentazione da trasmettere al GSE;
- laddove sia prevista un’incidenza diretta o indiretta sui siti della Rete Natura 2000, che l’intervento è stato sottoposto a Valutazione di Incidenza – VINCA¹⁵ (DPR 357/97) e il relativo parere positivo costituisce un allegato della documentazione da trasmettere al GSE;
- laddove sia previsto dalle normative vigenti per il tipo di intervento proposto, di aver adempiuto a tutti gli obblighi in materia di emissioni rumorose ed inquinamento acustico;
- laddove sia previsto dalle normative vigenti per il tipo di intervento proposto, di aver progettato le misure di Prevenzione Incendi dell’impianto e degli eventuali depositi di materie prime e di prodotto finito;

¹³ L’area di “cantiere” comprende le aree destinate agli impianti, sia di nuova costruzione che oggetto di riconversione.

¹⁴ La rete Natura 2000 fa riferimento alle zone di protezione istituite secondo quanto previsto dalle direttive 92/43/CEE “Habitat” e 2009/147/CE “Uccelli”.

¹⁵ Le linee guida nazionali per la redazione della VINCA prevedono anche l’individuazione delle stazioni di presenza o di habitat faunistici potenzialmente idonei di altre specie di interesse, segnalate nelle liste rosse internazionali, nazionali o regionali.

- di aver analizzato correttamente le condizioni di emergenza e di eventuale rilascio accidentale e di aver predisposto le eventuali misure mitigative dei danni accidentali, quali la presenza di una torcia, come rilevabile dal titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio dell'opera e dal relativo progetto autorizzato, da trasmettere al GSE;
- laddove il valore stimato delle opere previste in progetto sia pari o inferiore a 10 mln €, di aver effettuato un'analisi dell'adattabilità in conformità alle linee guida dell'Appendice A del Regolamento Delegato 2021/2139 (riportate all'appendice 1 della Guida Operativa sul DNSH) e, in caso di eventuali rischi legati all'adattamento, di aver previsto le necessarie misure di adattamento; la relativa documentazione, firmata del progettista incaricato, è disponibile e conservata presso l'impianto (o presso altro sito indicato dallo stesso Soggetto Richiedente);
- laddove il valore stimato delle opere previste in progetto sia superiore a 10 mln €, di aver effettuato una valutazione di vulnerabilità e del rischio per il clima in base agli Orientamenti sulla verifica climatica delle infrastrutture 2021-2027 con conseguente individuazione delle misure di adattamento del caso; la relativa documentazione, firmata del progettista incaricato, è disponibile e conservata presso l'impianto (o presso altro sito indicato dallo stesso Soggetto Richiedente);
- di aver predisposto, sempre nell'ambito del procedimento autorizzativo, le pratiche per il corretto smaltimento del digestato rispetto a quanto stabilito secondo le BAT – AEL (*Best Available Techniques – Associated Emission Limits*), con particolare riferimento ai livelli di emissione nell'aria e nell'acqua definiti per il trattamento anaerobico dei rifiuti nelle più recenti conclusioni, e all'eventuale soddisfacimento delle prescrizioni relative ai materiali fertilizzanti definite nelle categorie di materiali riportate in Allegato II del Regolamento (UE) 2019/1009 corrispondenti alla categoria CMC (categorie materiali costituenti), ossia 4 e 5 per il digestato o CMC 3 per il compost, o le norme nazionali/regionali sui fertilizzanti o ammendanti per uso agricolo; tale requisito deve essere rilevabile dal titolo abilitativo¹⁶ alla costruzione ed esercizio dell'opera e dal relativo progetto autorizzato, da trasmettere al GSE;
- laddove previsto dal progetto ed eventualmente dalle normative vigenti, di aver predisposto, sempre nell'ambito del procedimento autorizzativo, le pratiche per il corretto trattamento, compostaggio e spandimento del digestato; tale requisito deve essere rilevabile dal titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio dell'opera e dal relativo progetto autorizzato, da trasmettere al GSE;
- laddove previsto dalle normative vigenti, di aver ottenuto le regolari licenze edilizie necessarie alla costruzione/riconversione dell'impianto di produzione del biometano, inclusa la Conferenza dei Servizi, contestualmente al procedimento di VIA (nel caso di competenza regionale nell'ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico regionale) o successivamente al procedimento di VIA (nel caso di competenza statale o regionale, in applicazione del comma 7-bis dell'art. 27-bis del D.lgs. 152/2006);
- laddove previsto dal progetto, se sottoposto a finanziamento, ed eventualmente dalle normative vigenti, di garantire l'invio dei rifiuti raccolti verso processi di preparazione al riutilizzo o il riciclaggio.

Data __/__/____

Firma _____

¹⁶ Gli impianti di digestione anaerobica che trattano più di 100 tonnellate al giorno sono sottoposti alla procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) regionale / provinciale secondo il combinato disposto dell'art. 7, c. 4 ter e del punto 5.3 dell'Allegato VIII alla parte II del Testo Unico sull'Ambiente (TUA) – D.lgs. 152/2006 e s.m.i.; per gli impianti che trattano meno di 100 ton/g, occorre il rispetto della normativa vigente e l'eventuale ottenimento delle relative autorizzazioni ambientali, con particolare riferimento a quelle inerenti lo spandimento al suolo del digestato.

Allegato 3b – Modello di dichiarazione per il rispetto del principio DNSH – Fase ex-post

Comunicazione di entrata in esercizio

Codice BMT:

Codice procedura competitiva:

Dichiarazione sul rispetto del principio di “non arrecare un danno significativo all’ambiente” (DNSH), di cui all’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852

Missione 2, componente 2 (M2C2), investimento 1.4, del PNRR “Sviluppo del biometano secondo criteri per la promozione dell’economia circolare”

Comunicazione di entrata in esercizio per l’accesso agli incentivi previsti dal DM 15 settembre 2022 per l’intervento di realizzazione di impianto di produzione di biometano (ai sensi del DM 15 settembre 2022 e del DPR 445/2000)

La presente richiesta, corredata da copia del documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità, dovrà essere trasmessa al Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (nel seguito, GSE) mediante l’apposita applicazione informatica secondo le indicazioni riportate nelle “Regole Applicative del DM 15 settembre 2022” pubblicate sul sito internet del GSE.

Per le persone fisiche:

Il/La sottoscritto/a nato/a a (.....), il, residente a (.....), in, codice fiscale, partita IVA, nella qualità di soggetto responsabile dell’impianto (nel seguito, Soggetto Richiedente),

Per le persone giuridiche:

Il/La sottoscritto/a nato/a a (.....), il, in qualità di legale rappresentante di con sede in, nel comune di (.....), codice fiscale, Partita IVA, soggetto responsabile dell’impianto (nel seguito, Soggetto Richiedente),

Caso in cui il firmatario è un Procuratore:

Il/La sottoscritto/a nato/a a (.....), il, in qualità di procuratore di con sede in, nel comune di (.....), codice fiscale, Partita IVA, soggetto responsabile dell’impianto (nel seguito, Soggetto Richiedente),

in riferimento all’intervento di realizzazione dell’impianto di produzione di biometano, per il quale si presenta contestualmente comunicazione di entrata in esercizio e richiesta di accesso agli incentivi previsti dal DM 15 settembre 2022,

DICHIARA

ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni false o mendaci o nell’ipotesi di invio di dati o documenti non veritieri di cui all’art. 76 del DPR 445/2000,

- che la realizzazione delle attività progettuali non ha arrecato un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, e che gli stessi saranno rispettati nel tempo;

- che la realizzazione delle attività progettuali e l'esercizio dell'impianto sono coerenti con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio del "Do No Significant Harm" (DNSH) e, ove applicabili, ai principi del *Tagging* clima e digitale, della parità di genere (*Gender Equality*), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali.

In particolare, il Soggetto Richiedente

DICHIARA

- laddove sia stato necessario svolgere un Piano di Gestione dei Rifiuti nella fase ex ante, che è stata redatta dal Progettista incaricato o dal Direttore dei Lavori la relazione finale con l'indicazione dei rifiuti prodotti, da cui deve emergere la destinazione ad una operazione "R" (riutilizzo, riciclaggio e altri tipi di recupero) di materiale del 70% in peso dei rifiuti da demolizione e costruzione non pericolosi (escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce CER 17 05 04 dell'elenco europeo dei rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE). Tale relazione costituisce un allegato della documentazione da trasmettere al GSE;
- che sono conservate presso l'impianto (o presso altro sito indicato dallo stesso Soggetto Richiedente) le schede tecniche dei materiali e delle sostanze impiegate durante la realizzazione dell'intervento, fermo restando che non potranno essere utilizzati componenti, prodotti e materiali contenenti sostanze pericolose di cui all'"Authorization List" presente nel regolamento REACH (Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche);
- laddove sia stato necessario attivare la procedura di Gestione delle Terre e Rocce da Scavo nella fase ex ante, che sono conservati presso l'impianto (o presso altro sito indicato dallo stesso Soggetto Richiedente) il piano di caratterizzazione e le eventuali Dichiarazioni di Avvenuto Utilizzo (ai sensi dell'art. 7 del DPR n. 120/2017);
- di essere in possesso (o di aver fatto richiesta) della Certificazione SNC (certificato di conformità ex DM 14-11-2019), rilasciato da Organismo Accreditato, per lo specifico sito e per lo specifico biocarburante sostenibile. Tale certificazione costituisce un allegato della documentazione da trasmettere al GSE e sarà conservata, assieme a tutti i certificati di sostenibilità, presso l'impianto (o presso altro sito indicato dallo stesso Soggetto Richiedente);
- che sono rispettati i criteri della Direttiva EU 2018/2001 (cd. "RED2") dell'articolo 29 da p.to 2 a p.to 5 e, in caso di uso di biomassa da foreste, dei criteri all'art. 29, p.ti 6 e 7 della medesima Direttiva;
- di confermare il proprio impegno nel monitoraggio degli eventuali elementi di rischio individuati nell'analisi di adattabilità o nella valutazione di vulnerabilità e del rischio per il clima redatte nella fase ex ante e delle connesse misure predisposte per la loro mitigazione;
- laddove sia previsto dalle normative vigenti e, se del caso, anche dai titoli autorizzativi ottenuti, di effettuare il monitoraggio e la registrazione dei valori di qualità delle acque di scarico e del corpo idrico interessato e la redazione del bilancio idrico;
- laddove previsto nella fase "ex-ante", di confermare il proprio impegno nello smaltimento del digestato come compost o come fertilizzante da spandimento in maniera conforme a quanto previsto dalle normative vigenti e dal titolo autorizzativo ottenuto;
- laddove sia previsto dal tipo di intervento proposto, che è stata ottenuta idonea attestazione sull'assenza di PFAS nel digestato prima dell'utilizzo in agricoltura; tale documento, se disponibile, è conservato presso l'impianto (o presso altro sito indicato dallo stesso Soggetto Richiedente);
- laddove sia previsto dalle normative vigenti e, se del caso, anche dai titoli autorizzativi ottenuti, di confermare il proprio impegno nel monitoraggio dei parametri di qualità ambientale richiesti, anche mediante un sistema di gestione delle registrazioni ambientali e delle relative responsabilità in caso di accidentali deviazioni o non conformità, di tipo ISO 14001 o EMAS; se disponibile, la certificazione del sistema di gestione ambientale



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



rilasciata da ente accreditato è conservata presso l'impianto (o presso altro sito indicato dallo stesso Soggetto Richiedente);

- laddove previsto in fase ex ante, di confermare il proprio impegno nell'invio dei rifiuti raccolti verso processi di preparazione al riutilizzo o riciclaggio.

Data __/__/____

Firma _____



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



APPENDICI

Appendice A. Contingenti annui e calendario delle procedure competitive

Tabella 1 - Ripartizione contingenti annui e date previste per le procedure competitive (le percentuali riportate in tabella – 100%, 75% e 25% – si riferiscono ai valori di partenza dei contingenti annui riportati all'art.5, comma 1, del DM 2022) - Il GSE si riserva di aggiornare tale Tabella.

		2022			2023			2024		
		Date	Nr. procedura	% contingente annuo	Date	Nr. procedura	% contingente annuo	Date	Nr. procedura	% contingente annuo
apertura	60 gg	30/1/2023	1	100%	14/7/2023	2	75% + contingente residuo procedura n° 1	3/6/2024	4	75% + contingente residuo procedura n° 3
chiusura		31/3/2023			12/9/2023			2/8/2024		
graduatoria entro	90 gg	29/6/2023			11/12/2023	31/10/2024				
apertura	60 gg	/			22/12/2023	3	25% + contingente residuo procedura n° 2	18/11/2024	5	25% + contingente residuo procedura n° 4
chiusura					20/2/2024			17/1/2025		
graduatoria entro	90 gg				20/5/2024			17/4/2025		



Tabella 2 – Contingenti annuali: valori di partenza per ciascuna procedura competitiva, che non tengono conto dell'eventuale riallocazione della capacità produttiva non assegnata nelle procedure competitive precedenti.

Anno	Nr. Procedura	% contingente annuo	Valore di partenza contingenti annuali [Smc/h]
2022	1	100	67.000
2023	2	75	71.250
	3	25	23.750
2024	4	75	71.250
	5	25	23.750

Appendice B. Tariffe di riferimento

Tabella 1 – Tariffe di riferimento poste a base d’asta per le procedure competitive del 2022 e 2023 [€/MWh]

Tipologia di impianto	Categoria di intervento
	Nuova costruzione / Riconversione
Impianto agricolo	
Cp ≤ 100 Smc/h	115
Cp > 100 Smc/h	110
Impianto a rifiuti organici	
Cp qualsiasi	62

Tabella 2 – Tariffe di riferimento poste a base d’asta per le procedure competitive del 2024 e 2025 ed eventualmente 2026 [€/MWh]

Tipologia di impianto	Categoria di intervento
	Nuova costruzione / Riconversione
Impianto agricolo	
Cp ≤ 100 Smc/h	112,7
Cp > 100 Smc/h	107,8
Impianto a rifiuti organici	
Cp qualsiasi	60,76

In applicazione dell’articolo 18-bis, comma 1, del D.L. 10 agosto 2023, n. 104, “*Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici*” (convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n. 136), per le procedure avviate successivamente al 10 ottobre 2023, i valori delle tariffe di riferimento poste a base d’asta sono aggiornati facendo riferimento all’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), per tenere conto dell’inflazione media cumulata da novembre 2021 al mese di pubblicazione del bando della relativa procedura.

I valori aggiornati per ciascuna procedura competitiva sono indicati nel rispettivo avviso pubblico.

Appendice C. Massimali di costi ammissibili e contributo in conto capitale erogabile

Tabella 1 – Costi specifici massimi ammissibili [€/Smc/h]

Tipologia di impianto	Categoria di intervento	
	Nuova costruzione	Riconversione
Impianto agricolo		
Cp ≤ 100 Smc/h	33.000	12.600
100 < Cp ≤ 500 Smc/h	29.000	
Cp > 500 Smc/h	13.000	
Impianto a rifiuti organici		
Cp qualsiasi	50.000	15.000

Tabella 2 – Valori specifici massimi del contributo in conto capitale (40% della spesa sostenuta) [€/Smc/h]

Tipologia di impianto	Categoria di intervento	
	Nuova costruzione	Riconversione
Impianto agricolo		
Cp ≤ 100 Smc/h	13.200	5.040
100 < Cp ≤ 500 Smc/h	11.600	
Cp > 500 Smc/h	5.200	
Impianto a rifiuti organici		
Cp qualsiasi	20.000	6.000

In applicazione dell'articolo 18-bis, comma 1, del D.L. 10 agosto 2023, n. 104, "Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici" (convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n. 136), per le procedure avviate successivamente al 10 ottobre 2023, i valori dei costi massimi ammissibili al contributo in conto capitale sono aggiornati facendo riferimento all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), per tenere conto dell'inflazione media cumulata da novembre 2021 al mese di pubblicazione del bando della relativa procedura.

I valori aggiornati per ciascuna procedura competitiva sono indicati nel rispettivo avviso pubblico.

Appendice D. Principio DNSH

Il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Regolamento UE 2021/241) stabilisce che tutte le misure finanziate dai singoli Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza (PNRR) debbano soddisfare il principio di “**non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali**” (Do No Significant Harm - DNSH); tale vincolo si è tradotto in una valutazione di conformità delle misure del PNRR al DNSH, con riferimento al **sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili** (articolo 17 del Regolamento UE 2020/852).

Il principio DNSH ha lo scopo di valutare se un investimento possa o meno arrecare un danno ai **sei obiettivi ambientali individuati nell'accordo di Parigi** (Green Deal europeo), ossia:

- 1) alla **mitigazione dei cambiamenti climatici** - un'attività economica non deve portare a significative emissioni di gas serra (GHG);
- 2) all'**adattamento ai cambiamenti climatici** - un'attività economica non deve determinare un maggiore impatto negativo al clima attuale e futuro, sull'attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;
- 3) all'**uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine** - un'attività economica non deve essere dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) e determinare il deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico;
- 4) all'**economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti** - un'attività economica non deve portare a significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, all'incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine;
- 5) alla **prevenzione e riduzione dell'inquinamento** - un'attività economica non deve determinare un aumento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo;
- 6) alla **protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi** - un'attività economica non deve essere dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l'Unione.

Già nella fase di predisposizione del PNRR, l'Amministrazione titolare dell'investimento M2C2 – 1.4, ossia il Ministero della Transizione Ecologica (MITE), ha compilato una scheda di auto-valutazione che contemplava il rispetto dei sei requisiti sopra esposti; tale scheda, successivamente sottoposta all'approvazione della Commissione Europea, ha inevitabilmente inciso sulle caratteristiche dell'investimento, al fine di garantire la sostenibilità ambientale dello stesso.

Nella fase di attuazione della misura, l'Amministrazione titolare ha il compito di verificare che la stessa sia stata effettivamente realizzata senza arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, sia in sede di monitoraggio e rendicontazione dei risultati degli interventi che in sede di verifica e controllo della spesa; tale compito spetta al GSE, in quanto soggetto attuatore delegato (ai sensi del combinato disposto degli artt. 14 comma 1 e 13 comma 1 del D.Lgs. 199/2021).

A tal fine è necessario che ciascun Soggetto Richiedente produca documenti ed elementi utili per comprovare il rispetto di tali requisiti; il documento di riferimento è la “*Guida operativa per il rispetto del principio del DNSH*”, adottata con la circolare n. 32 del 30 dicembre 2021 della Ragioneria Generale dello Stato. La Guida Operativa si compone sinteticamente di:

- I. una mappatura delle misure del PNRR, che ha la funzione di associare ad ogni misura le attività economiche che verranno svolte per la realizzazione degli interventi;
- II. schede di autovalutazione dell'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici per ciascun investimento, contenenti l'autovalutazione che le amministrazioni hanno condiviso con la Commissione Europea per dimostrare il rispetto del principio di DNSH.
- III. schede tecniche relative a ciascun settore di intervento, la cui funzione è quella di fornire, alle Amministrazioni titolari delle misure PNRR e ai soggetti attuatori, una sintesi delle informazioni operative e normative che identificano i requisiti tassonomici, ossia i vincoli DNSH, e nelle quali sono riportati i riferimenti normativi, i vincoli DNSH e i possibili elementi di verifica;
- IV. appendice riassuntiva della Metodologia per lo svolgimento dell'analisi dei rischi climatici come da Framework dell'Unione Europea (Appendice A, del Regolamento Delegato (UE) che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- V. check-list di verifica e controllo per ciascun settore di intervento, che riassumono in modo molto sintetico i principali elementi di verifica richiesti nella corrispondente scheda tecnica.

Secondo quanto previsto dalla mappatura contenuta nella Guida Operativa, le schede tecniche (e le relative check-list) delle attività associate all'intervento M2C2 – 1.4 sono le seguenti:

- n. 5 - interventi edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento di edifici;
- n. 11 - produzione di biometano;
- n. 14 - produzione di elettricità da combustibili da biomassa solida, biogas e bioliquidi;
- n. 29 - raccolta e trasporto di rifiuti in frazioni separate alla fonte.

Considerando che le schede n. 11 e n. 14 prevedono verifiche sovrapponibili, tra le due viene considerata applicabile solamente la scheda n. 11 (*"produzione di biometano"*).

Appendice E. Calcolo della riduzione di emissioni di GHG

Il DM 2022 (art. 4, c. 1, lett. c) fissa i seguenti requisiti per l'accesso agli incentivi:

1. l'impianto che produce biometano destinato al settore dei **trasporti**, a partire da materie prime utilizzabili per la produzione di biocarburanti avanzati di cui all'allegato VIII parte A al D.Lgs. 199/2021, deve conseguire una riduzione di almeno il **65%** delle emissioni di gas a effetto serra mediante l'uso della biomassa;
2. l'impianto che produce biometano destinato ad **altri usi**, non necessariamente prodotto con materie prime utilizzabili per la produzione di biocarburanti avanzati di cui all'allegato VIII parte A al D.Lgs. 199/21, deve conseguire una riduzione di almeno l'**80 %** delle emissioni di gas a effetto serra mediante l'uso della biomassa.

In generale, il rispetto dei requisiti di sostenibilità e delle riduzioni di gas serra è attestato attraverso la certificazione di sostenibilità, secondo quanto disciplinato dal DM 14 novembre 2019 e ss.mm.ii. e dalla norma UNI/TS 11567 recante "Linee guida per la qualificazione degli operatori economici filiera di produzione del biometano ai fini della tracciabilità e del bilancio di massa" e ss.mm.ii., ad esso associata.

In particolare, il soddisfacimento dei requisiti di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra deve essere verificato mediante l'applicazione della metodologia di riduzione dei gas a effetto serra, considerando il relativo combustibile fossile di riferimento; a tal proposito, l'allegato VII al D.Lgs. 199/2021 contiene le "Regole per il calcolo dell'impatto dei gas a effetto serra dei combustibili da biomassa e i relativi combustibili fossili di riferimento".

Come detto, per il calcolo delle riduzioni delle emissioni di gas ad effetto serra, il termine di paragone è la relativa contropartita fossile; a seconda della destinazione finale del biometano, l'allegato VII del D.Lgs. 199/2021 propone differenti valori emissivi di riferimento per la produzione della medesima quantità di energia attraverso il combustibile fossile ("*fossil fuel comparator*" – FFC). I valori di riferimento presi in considerazione sono i seguenti:

Destinazione d'uso	FFC (gCO ₂ eq/MJ)
Settore dei trasporti	94
Altri usi	80

Il calcolo della riduzione delle emissioni di GHG si basa sulla seguente formula:

$$Riduzione\ GHG\ (\%) = \frac{(FFC - E)}{FFC}$$

dove E corrisponde al totale delle emissioni derivanti dalla produzione del combustibile (prima della conversione di energia) e a sua volta è dato dalle seguenti formule:

- ❖ nel caso di digestione di una sola materia prima:

$$(1) E = E_{ec} + E_l + E_p + E_{td} + E_u - E_{sca} - E_{ccs} - E_{ccr}$$

dove:

- E_{ec} : emissioni derivanti dall'estrazione o dalla coltivazione delle materie prime
 E_i : emissioni annualizzate risultanti da modifiche delle scorte di carbonio a seguito del cambiamento della destinazione d'uso dei terreni;
 E_p : emissioni derivanti dalla lavorazione;
 E_{td} : emissioni derivanti dal trasporto e dalla distribuzione;
 E_u : emissioni derivanti dal carburante al momento dell'uso;
 E_{sca} : riduzioni delle emissioni grazie all'accumulo di carbonio nel suolo mediante una migliore gestione agricola;
 E_{ccs} : riduzioni delle emissioni grazie alla cattura e al sequestro del CO_2 ;
 E_{ccr} : riduzione delle emissioni grazie alla cattura e alla sostituzione del CO_2 ;

- ❖ nel caso di codigestione di "n" diversi substrati utilizzati nell'impianto di digestione anaerobica per la produzione del biogas:

$$(2) \quad E = \sum_1^n S_n \times E_n$$

dove:

E_n : le emissioni di GHG per la filiera legata alla materia n (determinata per ciascuna con la formula precedente);

S_n : quota di materia prima n nel contenuto energetico complessivo.

Per la determinazione di quest'ultima grandezza, si fa riferimento alle ulteriori seguenti formule:

$$(3) \quad S_n = \frac{P_n \times W_n}{\sum_1^n W_n} \qquad (4) \quad W_n = \frac{I_n}{\sum_1^n I_n} \times \left(\frac{1 - AM_n}{1 - SM_n} \right)$$

dove:

P_n : rendimento energetico per kg di input umido della materia prima n, espresso in MJ;

W_n : fattore di ponderazione della materia prima n, ottenuto mediante la formula (4);

I_n : input annuale al digestore della materia prima n, espresso in t/anno;

AM_n : umidità media annua del substrato n;

SM_n : umidità standard per il substrato n.

Relativamente all'allegato VII, il D.Lgs 199/2021 (art. 44) indica le metodologie che possono essere impiegate per calcolare la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dall'uso di combustibili da biomassa, ossia:

- se l'allegato VII, parte A, fissa un valore standard per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra associate alla filiera di produzione e se il parametro E_i per questi combustibili, calcolato secondo l'allegato VII, parte B, punto 7, è uguale o inferiore a zero, si utilizza detto valore standard;
- si utilizza il valore reale calcolato secondo la metodologia definita nell'allegato VI, parte B, ossia impiegando le formule (1), (2), (3) e (4) sopra riportate, a seconda che sia presente la digestione di una singola materia prima o la codigestione di più materie prime;



- c) si utilizza un valore risultante dalla somma dei fattori delle formule di cui all'allegato VII, parte B, punto 1, ove i valori standard disaggregati di cui all'allegato VII, parte C, possono essere utilizzati per alcuni fattori e i valori reali calcolati secondo la metodologia definita nell'allegato VII, parte B, sono utilizzati per tutti gli altri fattori.